CCCXXXV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1949

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Disegno di legge: « Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali » (716) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione ed approvazione):

VANONI, *Ministro delle finanze* . . *Pag.* 13050, 13065, 13067, 13069, 13072
FORTUNATI 13059
PARRI 13059, 13063
BOSCO 13059, 13067
CARELLI 13059
RUINI 13059
GIUA 13062
PIEMONTE 13065
RUGGERI. 13067
ZIINO . . . 13068, 13069, 13070, 13071, 13073
MOTT, *relatore* 13069

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale, firmati a Berna il 4 aprile 1949 » (726-*Urgenza*) (Discussione ed approvazione):

BARBARESCHI 13074
CINGOLANI 13075
TONELLO 13076
CANEVARI, *relatore* 13076
MORO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 13078

Disegno di legge (Trasmissione) 13091

Interrogazioni:

(Annunzio) 13091
(Annunzio di risposte scritte) 13050

Interpellanza (Annunzio) 13091

ALLEGATO AL RESOCONTO - Risposte scritte ad interrogazioni:

ANGELINI Nicola . . . . . *Pag.* 13093
GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 13093
BARONTINI. 13094
CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 13094, 13102, 13103, 13105, 13112, 13114, 13115
BERLINGUER. 13094
BISORI. 13095
PACCIARDI, *Ministro della difesa* 13095
BRASCHI 13095, 13097
VANONI, *Ministro delle finanze* . 13096, 13097, 13098
BUBBIO 13099, 13100
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste* 13099, 13100, 13103, 13105
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 13099
BERTONE, *Ministro del commercio con l'estero e* ad interim *dell'industria e commercio* 13100
BUIZZA 13100
FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 13100, 13107, 13108
CASO 13100
MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 13101, 13106, 13113
CIASCA 13102
FRANZA 13102
SCELBA, *Ministro dell'interno* 13103, 13109, 13110
GHIDETTI 13103
ITALIA 13103
LAMBERTI (MAGRÌ, SACCO) 13104
GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione* 13104, 13106, 13111, 13114
LANZARA 13105
LOCATELLI 13105, 13106
MOLÈ Salvatore 13106
MONTEMARTINI 13107
PALUMBO Giuseppina 13107
PAZZAGLI (GERVASI, CASADEI) 13109

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

RAJA . . . . . *Pag.* 13109
SFORZA, *Ministro degli affari esteri* 13109, 13115
ROVEDA 13110
SACCO 13110
TALARICO 13111
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 13111
TERRACINI. 13112
TESSITORI 13112, 13113
CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 13113
TRIPEPI 13113
TURCO 13114
VARRIALE 13115, 13116
CORBELLINI, *Ministro dei trasporti* 13116

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta alle interrogazioni dei senatori: Angelini Nicola, Barontini, Berlinguer, Bisori, Braschi (tre), Bubbio (quattro), Buizza, Caso, Ciasca, Franza, Ghidetti, Italia, Lamberti (due), Lanzara, Locatelli (due), Molè Salvatore, Montemartini, Palumbo Giuseppina, Pazzagli (Gervasi, Casadei), Raja, Roveda, Sacco, Tallarico, Terracini, Tessitori (due), Tripepi (due), Turco, Varriale (tre).

Tali risposte verranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali » (716) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il senatore Fortunati ha iniziato il suo discorso di critica alla proposta del Governo dicendo che egli parlava con disagio di questo disegno di legge, perchè prevedeva che le sue argomentazioni sarebbero state senza efficacia sulla maggioranza parlamentare. Ora io debbo confessare che, come rappresentante del Governo, sento, nel rispondere e nel riassumere questa discussione, un disagio ancora maggiore di quello che egli ha sentito. Noi ci troviamo di fronte ad un problema obiettivo, ad un problema estremamente importante per la vita economica e politica del nostro Paese, ad un problema presentato in termini ben precisi e determinati, e che avrebbe potuto dare luogo ad un'ampia discussione da parte della opposizione, mentre invece l'opposizione ha preferito, salvo una lodevole eccezione, affrontare il Governo con le grosse parole, ripetendo, come ha rilevato stamattina l'onorevole Mott, frasi consuete nella polemica politica, ma non facendo avanzare di un passo la discussione tecnica e la chiarificazione degli aspetti concreti del problema che oggi ci interessa. È veramente con disagio che si vedono, anche di fronte ad un problema grave e concreto come questo, impantanarsi i termini del dialogo politico tra il Governo e la maggioranza da un lato e l'opposizione dall'altro, in vaghe espressioni di formule che ormai, purtroppo, ci sembrano abusate e quindi di scarsa concludenza politica e pratica.

Quando l'onorevole Fortunati, per criticare la relazione anche modesta che il Governo ha presentata, relazione anche poco precisa dal punto di vista scientifico — lo voglio concedere —, ma certamente chiara e precisa nelle cose che voleva dire, va ricercando nelle sue molte pagine qualche frase staccata qui e là, quando si mette su questa strada effettivamente l'onorevole Fortunati conferma che è difficile un dialogo politico costruttivo entro questi termini, entro questi limiti di impostazione. Nella relazione che il Governo ha presentata si disserta a lungo delle difficoltà che nel momento presente offre, a chiunque affronti il problema della tariffa doganale con serietà di intenti, la formulazione di una tariffa doganale equilibrata e rispondente alle nostre necessità concrete del momento. Si parla delle difficoltà dei raffronti internazionali, ma si parla anche di una serie di altre difficoltà di carattere tecnico ed obiettivo; e nel concludere

il discorso si dice anche che altre difficoltà vi sono, e l'onorevole Fortunati appunta il suo dito accusatore su questa frase circa altre difficoltà che sussistono alla determinazione di una tariffa, non sforzandosi artatamente di vedere tutta la impostazione che il Governo ha cercato di dare a questo problema. Quando ancora l'onorevole Fortunati su un altro punto dice che non ha capito bene l'italiano della relazione — e l'italiano della relazione era questo: « per quanto riguarda l'industria tessile, salvo limitati settori, non pare che essa ponga problemi di protezione, ma solo problemi di compensazione di oneri fiscali » — noi abbiamo il diritto di domandarci quale lingua l'onorevole Fortunati capisca, quale termine l'onorevole Fortunati può capire in questa nostra discussione, in questo nostro dialogo.

E così ancora l'onorevole Morandi, dopo un intervento che ha avuto anche degli aspetti politici interessanti, appunta il dito sul Governo e dice che questa legge è un raggiro per il Parlamento, che questa legge è una fuga dalla responsabilità da parte del Governo, che questa legge elude la Costituzione ed i poteri del Parlamento; ma non ha la sensazione di usare delle parole troppo grosse e, per questo solo, assolutamente inefficaci in una discussione di questo genere?

Io preferisco rispondere, su questo punto della costituzionalità, all'intervento più pacato, più concreto e, vorrei dire, per questo più serio del senatore Rizzo, il quale ha detto che egli ritiene questa legge non rispondente alle norme della nostra Costituzione, per una serie di motivi che ci ha elencato. Anzitutto perchè, egli dice, manca ancora la Corte costituzionale, e perchè manca il Consiglio dell'economia e del lavoro, e non è quindi possibile emanare leggi di dazi doganali nell'assenza di due organi come questi, l'uno di suprema tutela costituzionale, l'altro ausiliario del Governo nei provvedimenti di carattere economico; ma, come ha brillantemente detto stamane il senatore Ruini, che della Costituzione si intende, ed al quale dobbiamo anzi riconoscenza per avere guidato con tanta sapienza ed equilibrio i lavori della Commissione dei settantacinque, che preparò lo schema della Costituzione per la discussione da parte dell'Assemblea, queste osservazioni hanno un torto, che è quello di provare troppo; vorrei anche aggiungere un altro torto, quello di fermarsi più in una posizione letterale che in una posizione sostanziale del nostro problema. Infatti, se non si potesse emanare una legge in base ad una delega perchè manca la Corte costituzionale o perchè manca il Consiglio dell'economia e del lavoro, noi dovremmo giustamente dire che nessuna legge potrebbe essere emanata in questo periodo, perchè tutte le leggi possono essere impugnate di incostituzionalità o di contrasto con le norme fondamentali della Costituzione, e quindi noi dovremmo dire che tutta l'opera legislativa che è stata compiuta, dal momento in cui è entrata in vigore la Costituzione fino ad oggi, è un'opera incostituzionale, che non si può reggere: ma mi pare che qui l'errore giuridico sia estremamente evidente, perchè quando la Corte sarà costituita dalla legge che il Parlamento sta discutendo e preparando, essa avrà la competenza di giudicare della costituzionalità delle leggi, anche delle leggi già emanate; ma non per questo si deve soprassedere alla attività legislativa e lasciare il Paese senza possibilità di essere retto secondo le sue esigenze fondamentali. Lo stesso, anzi a maggior ragione, si può dire per il Consiglio dell'economia e del lavoro, i cui compiti non sono delineati dalla Costituzione perchè l'articolo 99 dice che il Consiglio dell'economia e del lavoro è un organo ausiliario del Governo e del Parlamento « per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge ». Bisogna che abbiamo la legge per sapere quali siano le materie e le funzioni che sono attribuite a quest'organo, anche se genericamente possiamo ammettere che la vasta materia economica probabilmente sarà di competenza per la consulenza di questo organo.

Ma dove le osservazioni dell'onorevole Rizzo si riallacciano alle osservazioni che già sono state fatte nell'altro ramo del Parlamento è là dove egli dice che l'articolo 1 del progetto di legge in esame, quello che dovrebbe rispondere alle esigenze dell'articolo 76 della Costituzione, non contiene quelle direttive che sono richieste dallo spirito della legge costituzionale. Io potrei anche qui limitarmi a rimandare all'esauriente risposta che ha data stamani il vostro relatore, che ha analizzato in tutti i

suoi aspetti il contenuto sostanziale delle formule offerte dalla legge, come formule idonee a fissare entro limiti ben precisi la tariffa che deve essere emanata. E potrei anche rinviare alle osservazioni piene di equilibrio che ha fatto ancora a questo proposito il senatore Ruini. Ma mi corre l'obbligo anche qui di riassumere le argomentazioni che sono state portate, di riassumerle nel senso che il Governo non ha avuto paura e non ha paura di nessuna precisazione che si presenti in qualche modo rispondente alla materia di cui noi ci dobbiamo occupare. Queste dichiarazioni ho avuto occasione di fare più volte nella discussione di questo provvedimento sia davanti alla Commissione, sia in Assemblea alla Camera dei deputati. Ma nessuna formula più precisa, più concreta, più esauriente ha potuto essere presentata di quella che il Governo aveva suggerito.

È vero che l'onorevole Pieraccini nell'altro ramo del Parlamento ad un certo momento aveva suggerito questa formula: che la tariffa doganale fosse organizzata in modo da realizzare la difesa degli interessi del lavoratore come elemento basilare della economia nazionale. Io mi permetto di ritenere che la formula che il Governo vi ha posto innanzi, essendo comprensiva anche di tale formula, ma essendo molto più precisa e completa dal punto di vista economico e dal punto di vista della determinazione di un certo equilibrio interno ed internazionale che si vuole aiutare a realizzare con la tariffa doganale, è molto più concreta e precisa della formula suggerita dall'onorevole Pieraccini. Se noi intendiamo nel loro pieno valore tecnico le parole in cui si estrinseca la formula di delega, noi vediamo che esse caratterizzano un certo equilibrio economico, e lo caratterizzano in un modo ben preciso, in un modo che non può lasciare adito a dubbi, perchè si tratta di avere una tariffa doganale che, partendo, come hanno sottolineato ancora una volta stamani il senatore Ruini e il vostro relatore, dalla osservazione della situazione concreta della nostra economia, tenda a farla progredire nel senso di determinare un incremento della produzione e dei consumi, tenda cioè a spingere il naturale progresso verso il quale questa economia è indirizzata.

Ma ancora si è detto: in tutto questo progetto di legge il Governo ha cercato di eludere le proprie responsabilità facendo premura sul Parlamento, non permettendo al Parlamento un'ampia discussione del progetto stesso. Ora, come è mia abitudine, voglio richiamare pochi dati per dimostrare che se c'è una verità, in tale questione, la verità è proprio decisamente l'opposto. Mentre molte ragioni di urgenza interna e internazionale avrebbero giustificato un intervento deciso del Governo per accelerare la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge, le date attraverso le quali la legge si è venuta perfezionando stanno a dimostrare che il Parlamento ha avuto tutto il tempo di esaminare largamente e profondamente il disegno di legge stesso.

Lo schema di legge è stato presentato alla Camera il 22 giugno; non vi nascondo, onorevoli colleghi, che quando io presentai questo disegno di legge accarezzavo l'illusione che potesse esser approvato rapidamente nel volgere di poche settimane, prima dell'inizio delle vacanze estive, in modo che la Commissione che era prevista dal disegno di legge stesso potesse partecipare alla seduta conclusiva delle trattative in Annecy. Ma i molti impegni del Parlamento non hanno permesso questo; comunque questo disegno di legge presentato il 22 giugno ed esaminato lungamente dalla Commissione dei trattati della Camera dei deputati è stato approvato da quel ramo del Parlamento il 17 novembre ed è stato trasmesso a questo ramo del Parlamento il 20 novembre. La Commissione finanze e tesoro del Senato ha esaminato con mirabile sollecitudine il provvedimento ed ha presentato la relazione il 3 dicembre; oggi siamo al 21 dicembre. Non credo si possa fare accusa al Governo di avere strozzato l'esame e la discussione del provvedimento stesso.

GIUA. Non si tratta di questo, ma...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Giua, il suo collega e mio carissimo amico Morandi mi ha accusato proprio di questo, lungamente, diffusamente nel suo intervento.

GIUA. Il Governo non ci ha chiarito qual'è la portata del provvedimento. Lì sta tutta la questione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Giua, allora devo ripeterle che la lingua ita-

liana è uguale per tutti, e venti pagine di relazione in cui si spiegano le ragioni della tariffa e degli orientamenti della tariffa sono sufficienti quando si vuole discutere a fondo su un determinato problema.

In relazione a questa fretta o a questa impossibilità di discutere, cui accenna ancora adesso l'onorevole Giua, si è detto che il Governo ha voluto violare le prerogative del Parlamento. Ecco, io ho qui veramente l'angoscia di dover rispondere ad accuse di questo genere perchè, se c'è stata una preoccupazione nel presentare in questi termini questo disegno di legge, se c'è stata una preoccupazione nello studio di quella Commissione che deve cooperare col Governo alla preparazione della tariffa doganale è stata proprio quella di fare salva la prerogativa del Parlamento. Se andate a vedere la storia della formulazione di tutte le tariffe doganali del nostro Paese, vedrete che non si è mai avuta la possibilità di una così intima collaborazione fra Governo e Parlamento come quella odierna nella preparazione di una tariffa doganale. Perchè è vero che le tariffe del 1878 e 1887 sono state discusse in Parlamento, ma è anche vero che la tariffa del 1878 fu preparata da una Commissione in cui era rappresentata solo la maggioranza parlamentare, e questa Commissione parlamentare lavorò per otto anni a preparare la tariffa doganale e i termini della discussione davanti al Parlamento furono i seguenti: alla Camera la discussione durò cinque giorni, al Senato durò tre giorni. Non mi direte che una tariffa doganale si esamina in tutti i suoi aspetti tecnici in cinque o tre giorni di discussione! Anche la tariffa del 1887 è stata preceduta dal lavoro di alcuni anni di una Commissione, mentre la discussione davanti alla Camera è durata tre giorni e quella davanti al Senato è durata due giorni.

FORTUNATI. Facciamo così anche adesso!

VANONI, *Ministro delle finanze*. No, onorevole Fortunati. La tariffa del 1921 è stata emanata con un decreto-legge soggetto a conversione da parte della Camera, è vero, ma come è stata operata la conversione? Con una rapida liquidazione di tutti i decreti-legge fatti nell'immediato dopoguerra, senza nessuna particolare discussione di questo provvedimento. Oggi invece che cosa dice il Governo al Parlamento? Dice: la tariffa... *(interruzione del senatore Rizzo)*. Onorevole Rizzo, vedremo in seguito le questioni di forma, ora stiamo esaminando la sostanza. Dice dunque oggi il Governo al Parlamento: dobbiamo con rapidità — perchè il mondo cammina e non ha tempo di aspettare che il Parlamento italiano risolva le sue piccole o grandi beghe politiche, le piccole o grandi difficoltà giuridiche — arrivare ad avere una tariffa doganale; e benchè gli studi per la preparazione di questa tariffa, dal punto di vista formale, siano stati preparati da lungo tempo — essi risalgono per la nomenclatura ad una Commissione istituita fin dal 1936, ma per quel che riguarda il contenuto economico della tariffa essi hanno un inizio molto più recente che risale a quindici o sedici mesi orsono — e poichè il tempo stringe, il Governo dice al Parlamento: mettiamo insieme, ad un unico tavolo i rappresentanti qualificati del Parlamento e del Governo, esaminiamo tutto il materiale raccolto e raccogliamone dell'altro, se occorre, e in pochi mesi, insieme, lavorando allo stesso tavolo, facciamo la tariffa doganale.

Questo è il contenuto sostanziale della legge che oggi vi viene portata innanzi. Non spregio del Parlamento, non conculcazione dei diritti fondamentali del Parlamento, ma sforzo di valorizzare l'attività concreta del Parlamento, secondo le concrete necessità della vita pubblica del nostro Paese in questo momento. *(Applausi)*. E allora, se queste erano le necessità concrete, le forme dovevano essere adeguate alle vie che ci segna la Costituzione, e le vie non potevano essere che due. La prima era quella su cui ha insistito l'onorevole Pesenti nell'altro ramo del Parlamento, cioè il decreto-catenaccio. Già qui i costituzionalisti sottili come l'onorevole Rizzo avrebbero potuto dire che non c'erano quelle caratteristiche di urgenza imprescindibili per l'emanazione del decreto-catenaccio, ma c'era una questione pratica che quasi superava la pura questione formale; c'era che in 60 giorni un esame *ex novo* di questa materia non avrebbe potuto essere fatto da due rami del Parlamento, e noi sappiamo che i decreti-catenaccio debbono essere, a pena di decadenza, convertiti in legge

nei 60 giorni successivi all'emanazione. E allora non restava che la via della delega, onorevoli senatori, non restava che la via segnata dall'articolo 76 della Costituzione, che è una via la quale non è stata scelta dal Governo, per una sua fantasia di mezza estate, ma è la stessa via che ha seguito, per esempio, il Parlamento francese nel 1947, quando, posto di fronte allo stesso problema, di fronte al quale ci siamo trovato noi, di far partecipare la Francia alle conversazioni di Ginevra, di cui vi parlerò tra alcuni minuti, che sono precedenti alle conversazioni di Annecy, e non avendo una tariffa aggiornata e rispondente alle necessità concrete, risolse il problema proprio come vi proponiamo noi di risolverlo, con una cosiddetta tariffa amministrativa per la discussione a Ginevra, con la delega al Governo di emanare la tariffa definitiva, assistito da una Commissione mista dei due rami del Parlamento.

Quindi non è qui, onorevoli senatori, il luogo di parlare di violazione della Costituzione, di violazione dei diritti del Parlamento, ma, se una voce può essere elevata a questo riguardo, io credo che la voce debba dire che il Governo è stato estremamente riguardoso dei diritti e delle funzioni del Parlamento italiano. È vero, l'onorevole Ruini, stamattina, ha detto: forse sarebbe stato preferibile, invece che parlare di Commissione consultiva, di Commissione chiamata ad esprimere un parere, parlare di una Commissione di controllo dell'azione di Governo, ma io voglio anche chiarire questo aspetto del problema. Perchè si è preferita questa forma di Commissione consultiva? Perchè il Governo, pur rendendosi conto che era assolutamente indispensabile, per il normale funzionamento della nostra vita pubblica, che il Parlamento fosse parte integrante della formulazione della nuova tariffa doganale, non ha inteso sottrarsi in nessun modo alla propria responsabilità politica di organo delegato, secondo la Costituzione, alla emanazione della tariffa, e ha voluto ancora lasciare una larga possibilità di controllo da parte del Parlamento attraverso l'iniziativa del Parlamento stesso.

Se, per ipotesi, che certamente non si verificherà, in relazione alle cose che vi dirò fra pochi minuti, nella formulazione della tariffa si dovesse presentare una situazione di discordia tra la valutazione della Commissione e la valutazione del Governo, ma, ancora di più, se per ipotesi vi dovesse essere, come probabilmente vi sarà, discordia fra la valutazione di alcuno dei membri della Commissione e la valutazione del Governo nell'emanazione della tariffa con la formula che noi vi abbiamo suggerito, resta libera ed integra la facoltà di ognuno dei membri della Commissione, in quanto membri del Parlamento, di portare la questione davanti all'Assemblea perchè sia discussa da tutti i suoi componenti.

Noi abbiamo proprio riflettuto su questo aspetto particolare di controllo che si offre a tutto il Parlamento. Se noi faremo un uso della delega che dovesse urtare, non dico la maggioranza della Commissione, ma uno qualsiasi dei membri di questa Commissione, esso potrà, attraverso il diritto di interpellanza e di mozione, o anche attraverso l'iniziativa parlamentare, se la legge doganale fosse già emanata, portare il problema davanti a tutto il Parlamento, perchè si pronunci su quell'argomento e decida in sede politica e tecnica ciò che ritiene necessario.

Ma io posso tranquillizzare gli onorevoli colleghi che hanno espresso il dubbio che ci possa essere un contrasto tra il Governo e la Commissione nella formulazione della tariffa. Io posso tranquillamente assicurare che questo contrasto non vi sarà, che il Governo seguirà i suggerimenti della Commissione, perchè saranno suggerimenti scaturiti dall'esame concreto delle varie opportunità, e da una valutazione politica della soluzione che si deve dare alle diverse opportunità che si presentano rispetto ai diversi settori economici.

Si è anche detto, nella parte critica di questa discussione, e l'onorevole Giua lo ha ripetuto interrompendomi poco fa, che mancavano gli elementi per una discussione concreta. Ora basterebbe ricordare le cose che sono state esposte qui dai senatori Ziino, Medici, Pallastrelli, Mastino, Ricci, Bergmann, Mentasti, Guglielmone, che toccavano di volta in volta questo o quel problema che la tariffa doganale sarà chiamata a risolvere, e rispetto ad ognuno di questi problemi si sapeva che cosa il Governo pensava, che cosa il Governo pro-

poneva per dimostrare la inconsistenza di questa accusa.

Si capisce che è molto più facile accusare il Governo di incostituzionalità che mettersi a discutere in concreto se è bene o se è male operare nel senso che la produzione di grano in Italia si equilibri intorno ai 75 milioni di quintali, come il Governo ha proposto nella sua relazione; si capisce che è molto più facile puntare il dito e dire che su questo banco siedono i traditori della Costituzione e del Parlamento, che discutere in concreto se è bene o male che in Italia si conservi l'industria zuccheriera e che la coltivazione della bietola sia difesa e fino a quali limiti debba essere difesa. Il Governo vi ha detto fino a quali limiti sia conveniente questa difesa.

È molto più facile fare delle lunghe lezioni di economia politica che non discutere in concreto se il programma dell'industria siderurgica, che deve essere spinta attraverso una graduale riduzione di dazi a reggere alla concorrenza internazionale, sia un programma serio o non serio, accettabile o non accettabile; e per tanti e tanti altri settori potrebbe essere ripetuta la stessa richiesta di discussione concreta in termini precisi, perchè il Governo non ha taciuto il suo pensiero su ognuno di questi problemi.

Se noi ora esaminiamo nel complesso questa legge, se teniamo conto di che cosa sia una tariffa doganale, cioè un complesso armonico di disposizioni, un complesso in cui una disposizione lega con tutte le altre, ci rendiamo conto esattamente che la legge di delega, con l'assistenza della Commissione parlamentare, è la formula che più tecnicamente risponde alle necessità di questa materia, ed è la formula che permette al Parlamento di seguire, passo per passo, non attraverso le divagazioni di varietà, ma attraverso l'analisi precisa dei costi di produzione dei singoli settori ed attraverso la valutazione politica concreta degli interessi che si agitano nei singoli settori, la formazione di una tariffa che deve essere la tariffa che reggerà per un lungo periodo di tempo l'economia del nostro Paese.

In questa discussione, da diversi oratori, sono state formulate impostazioni che, pur avendo importanti contatti con il problema della tariffa, potrebbero anche essere accantonate in una discussione che riguarda esclusivamente la tariffa doganale. Certamente, la tariffa è un elemento fondamentale di molti accordi internazionali, ma non è interamente indispensabile, in sede di discussione della tariffa, parlare di tutti gli accordi internazionali che si pensa di poter concludere con la tariffa o che si sono conclusi in attesa della entrata in vigore di questa tariffa.

Certamente, come ha detto l'onorevole Fortunati, la tariffa non esaurisce tutti gli strumenti della politica economica, ma è essa stessa uno strumento di politica economica. Può essere anche un metodo di discussione accettabile, quello di discutere l'universo scibile quando si deve esaminare la formulazione di un particolare strumento; però io credo che sia molto più serio e preciso dire che cosa si intende fare quando si vuole formulare una tariffa doganale, e vedere come questa tariffa doganale possa essere inserita nella complessa manovra economica che è in corso in un determinato momento e in una determinata epoca storica.

Questo ha visto molto bene l'onorevole Ruini, il quale, nell'ordine del giorno che ancora stamani ci ha illustrato, ha invitato il Governo ad un'ampia discussione di politica economica internazionale. Io gli posso dare assicurazione che il Governo è pronto, in quel qualsiasi momento che il Senato riterrà di dover fissare, ad aprire questa larga discussione sugli orientamenti di politica economica internazionale. Però io ritengo che sin d'ora alcune cose possano essere dette per illustrare le linee fondamentali che sono state seguite da questo Governo, e dai Governi che lo hanno preceduto, in questa materia, onde confermare, una volta di più, il posto che la tariffa doganale è chiamata a prendere nella complessa politica economica del nostro Paese.

Non da oggi, e non solo da questo Governo, la linea che è stata impostata per l'azione internazionale dell'Italia nella politica economica è estremamente semplice, chiara e lineare: collaborare a qualsiasi azione che tenda a creare una economia mondiale più libera, più articolata e quindi più equilibrata, in tutti i suoi aspetti; collaborare, non soltanto per una

esigenza economica, ma anche, e forse prima che per una esigenza economica, per una esigenza politica, perchè un mondo nel quale le economie si intrecciano e si articolano, è un mondo che lavora per la pace, è un mondo che lavora per il progresso delle generazioni, è un mondo che opera contro tutte le divisioni, è un mondo nel quale l'Italia desidera di essere un fattore decisivo di progresso, in qualsiasi momento, ma soprattutto in questo momento in cui siamo ancora così palpitanti per le ferite morali ed economiche che la guerra e il fascismo hanno lasciato sul corpo del nostro Paese. Noi pensiamo che, operando per una economia più complessa, per una economia internazionale più articolata, operiamo per il bene del nostro Paese, ma soprattutto operiamo per avvicinare quelle condizioni di pace a cui aspirano tutti gli uomini di buona volontà. *(Applausi dalla destra e dal centro).*

Ma questo indirizzo risponde anche all'interesse economico del nostro Paese, perchè la caratteristica fondamentale della nostra economia è rappresentata dallo squilibrio tra le diverse risorse naturali, le risorse di capitali e la popolazione. È questo squilibrio che dobbiamo cercare di correggere con tutti gli sforzi e con l'impegno dell'azione politica e dell'azione economica. Ora questo squilibrio, nell'epoca che noi viviamo, se non intervengono dei correttivi, tende ad accentuarsi, perchè la maggiore attività politica e la maggiore educazione politica che si fanno strada nel nostro popolo accentuano le condizioni di disagio di coloro che aspirano a condizioni di vita sempre migliori e non riescono a realizzarla per le limitazioni dell'ambiente economico nel quale essi operano, nel quale essi sono chiamati a vivere. Ecco perchè ci proiettiamo sempre più in un'azione di politica economica che tenda a contribuire alla creazione di un mondo più libero e più articolato, più vivo nelle sue relazioni internazionali. Se ci chiudessimo in noi stessi, se ripetessimo l'errore dell'autarchia, potremmo contare, per il progresso delle condizioni di vita del nostro popolo, solo sul limitato saggio di incremento del risparmio nazionale, solo sulle limitate possibilità del nostro ambiente interno. Ma se noi riusciremo ad essere parte integrante di un mondo che più liberamente opera ed agisce, questa nostra forza di lavoro, questo nostro desiderio di lavoro, attraverso l'uno o l'altro canale troverà sempre la possibilità di affermarsi e di determinare un più rapido incremento delle condizioni di vita del nostro popolo. In questo tormentato dopoguerra, noi abbiamo assistito ed abbiamo partecipato spesse volte con posizioni di primo piano a due ordini di azioni che tendono a superare il particolarismo della economia nazionale: da un lato, azioni che tendono ad operare sull'intero mercato internazionale, dall'altro, azioni che tendono ad integrare le singole economie nazionali in organizzazioni economiche sovrannazionali.

Si è cominciato, onorevoli colleghi, lo ricorderete, dal primo tentativo di allargare il mercato internazionale che porta il nome di Bretton Woods. Si credeva, si pensava allora che sarebbe stato sufficiente, per determinare un mercato più ampio e quindi capace di un'autonoma espansione, il regolare i cambi, l'operare sui rapporti tra le diverse monete.

Successivamente, di fronte ad evidenti difficoltà, che il solo fattore monetario raggiungesse rapidamente i risultati che ci si proponeva, si è cercato di operare direttamente sugli ostacoli che oggi intervengono nel commercio internazionale. È l'iniziativa che oggi va sotto il nome di I.T.O.; è l'iniziativa della conferenza del commercio internazionale dell'Avana; in sostanza, è l'iniziativa la quale tende ad eliminare gradualmente tutte le restrizioni quantitative del commercio internazionale. Noi dobbiamo ricordare con particolare interesse questa conferenza dell'Avana, perchè, per la prima volta, dopo la guerra, l'Italia ha potuto partecipare ad una conferenza economica internazionale a piena parità di condizioni con tutti gli altri popoli del mondo. È la prima volta che l'Italia è stata designata come membro del Consiglio direttivo di questa organizzazione, quando l'organizzazione potrà essere costituita in seguito alla ratifica dell'accordo da parte dei diversi Paesi.

Ma l'I.T.O. aveva ed ha in sè anche degli elementi che, col passare del tempo, si sono rivelati meno adeguati alle necessità della vita economica internazionale di quanto si sarebbe potuto aspettare dai suoi proponenti. L'I.T.O. tende ad una graduale eliminazione delle restrizioni quantitative al commercio interna-

senterà presto al Parlamento riformato. Ora credo che di fronte a responsabilità così gravi sia nell'interesse, nel dovere stesso, del Governo di affrontare questi problemi con la convalida di un voto esplicito e consapevole del Parlamento dopo una discusione a fondo.

Concludo pregando gli onorevoli Ministri presenti di volersi fare interpreti di queste necessità, che io credo condivise da parecchi altri parlamentari, perchè il Governo voglia provocare presto una discussione organica e completa della situazione economica.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato ora dall'onorevole Parri e firmato anche dai senatori Ruini, Persico, Bubbio, Ciasca, Pezzullo ed altri:

« Il Senato della Repubblica, preso atto delle dichiarazioni del Governo che seguirà le proposte della Commissione parlamentare nella emanazione della tariffa doganale, e che in ogni caso, anche nel dissenso fra i membri della Commissione, il Parlamento potrà nelle normali forme parlamentari essere investito ed esercitare il suo controllo sulle voci approvate, passa alla discussione degli articoli del disegno di legge ».

Prego l'onorevole Ministro di esprimere al riguardo il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io credo di poter senz'altro accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Parri perchè risponde nella sostanza all'esposizione stessa che io ho fatto intorno al funzionamento della Commissione ed ai suoi rapporti col Parlamento e col Governo, in termini forse più precisi ed espliciti, ma in sostanza secondo le linee che io avevo avuto l'onore di indicare al Senato.

PIEMONTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. Onorevoli colleghi, questa mia dichiarazione di voto è un po', e in certo senso, provocata dal discorso pronunciato dal nostro collega Medici. Discorso eccellente, sul quale noi siamo d'accordo, per il 98 o il 99 per cento; ma ad un certo punto, l'onorevole Medici ha affermato che il Partito socialista italiano, ancora prima della guerra 1914-18, ha avuto una linea di condotta piuttosto protezionista e noi saremmo stati protezionisti perchè adottando certe tariffe doganali pensavamo di assicurare la stabilità di impiego degli operai e di dar loro la possibilità di migliorare le loro condizioni economiche. Per una tale condotta la giustificazione sarebbe di per se stessa buona e rispettabile; ma la verità è un'altra. In quel periodo di tempo il Partito socialista non è stato tendenzialmente protezionista; anzi è stato tendenzialmente, per non dire francamente, liberista e siccome il patrimonio politico del Partito socialista di quel tempo è patrimonio di tutti i partiti che da esso sono derivati, e poichè dagli altri gruppi interessati non è sorta alcuna voce in aperta difesa di questo patrimonio, mi consenta di dirle, onorevole Medici, che non so ove ella abbia pescato le prove del suo asserto; forse da qualche dichiarazione personale, o da qualche posizione polemica altrettanto personale, sempre possibili, anzi facili, in un partito di democrazia e di libertà, ma che non ne infirmano, anzi pongono in maggior rilievo la sua linea generale di condotta politica.

Ricorderò adunque, all'onorevole Medici, che numerosissimi socialisti aderirono alla Lega internazionalista, fondata, in quell'epoca, da Attilio Cabiati, da De Viti de Marco e da Gaetano Salvemini; ricorderò che la prima campagna nel Paese e in Parlamento contro il dazio doganale sul grano la si deve al Partito socialista italiano, auspice e principale protagonista Leonida Bissolati. Noi abbiamo vivamente e validamente affiancato Edoardo Giretti, Attilio Cabiati, Luigi Einaudi e tanti altri nella strenua lotta contro i provvedimenti protezionisti a favore degli zuccherieri e dei cotonieri. Sfogli, il collega Medici, la collezione dell'« Avanti! » e degli atti parlamentari di quel tempo e dovrà constatare quanto fu ampia ed incisiva la nostra azione contro le misure protezioniste a favore della industria siderurgica e contro i « carrozzoni » delle sovvenzioni marittime e ai cantieri navali

Onorevole Medici, ed egregi colleghi, noi non abbiamo mutato opinione, rimaniamo in quel solco e perciò dichiaro, a nome del nostro Gruppo, che daremo voto favorevole al progetto di legge.

Nè ci turba, così votando, alcuna preoccupazione costituzionalistica. In proposito ci appelliamo al semplice buon senso: se il Senato fosse investito dell'esame delle millanta voci della tariffa doganale e dovesse discutere, voce per voce, ed approvare o respingere le eventuali proposte di modifica o variazione, quante sedute, quanti mesi, occorrerebbero a questa Assemblea, così spesso occupata da interminabili discussioni meramente politiche, quando non sono diatribe politiche? Pertanto, la delegazione al Governo, della elaborazione della tariffa doganale — non consentendo la Costituzione alcuna altra delegazione ad altri organi — deriva dal buon senso.

Passando ad esaminare la sostanza del progetto in esame, l'articolo 1 ben definisce quali sono gli scopi che il Governo si propone colla nuova tariffa doganale: tutelare le esigenze dei consumi, le necessità della produzione e quelle del lavoro. Ebbene, di questi tre obiettivi noi puntiamo, noi mettiamo l'accento, sul primo, sulle esigenze dei consumi ed esprimiamo il desiderio che, soprattutto, si tenga conto dei consumi popolari, dei bisogni cioè, delle classi lavoratrici. Queste chiedono pane, polenta, pasta, riso, grassi, carne, vestiti, scarpe, ed alloggi a buon mercato.

Solo la vita a buon mercato, valorizza il potere d'acquisto del salario e vano è sperare in un arresto nella pressione salariale e quindi degli scioperi, fin quando essi sono determinati, come è vero nella maggior parte dei casi, dalla necessità di adeguare il salario, o lo stipendio, al costo della vita. Raggiunto un ragionevole equilibrio fra questi due termini, sarà molto più facile risolvere i problemi relativi alla rimodernizzazione delle industrie, alle nuove attrezzature degli impianti, all'incremento delle esportazioni.

Per contenere la dichiarazione di voto nei termini di tempo fissati dal Regolamento, mi limiterò a rilevare l'accusa che si fa al Governo di essere ormai legato, mani e piedi, alla politica militare ed economica degli Stati Uniti, di guisa tale che esso non ha più alcuna indipendenza ed autonomia, neanche in questa materia delle tariffe doganali. Intanto, noi riteniamo che questo Governo sia tanto consapevole della nostra dignità nazionale da non averla mai intaccata, nè compromessa. Ad ogni modo, osservo, non esser mai accaduto che l'Italia abbia dato l'edificante spettacolo, dato da un altro Stato, di aderire al Piano Marshall e di ritrarsene, poco tempo dopo, non certo in seguito all'intervento degli... Stati Uniti!

Comunque, se questa pressione degli Stati Uniti sul nostro Governo ci fosse, essa non potrebbe essere se non in senso liberita, nel senso cioè di spingere tutti gli Stati dell'Europa, Italia compresa, a formare un unico mercato, coll'unificazione monetaria e coll'abbassamento o soppressione delle tariffe doganali, il che è anche un fervido voto nostro. Ciò ci consente di concludere che, se anche ci fosse una punta di verità nell'ingerenza nelle cose nostre da parte degli Stati Uniti, anche in questa materia, ingerenza denunciata e deprecata dai colleghi Morandi e Fortunati, ebbene, noi siamo sicuri che siffatta ingerenza estera si svolge certamente nel senso contrario ad una esasperazione delle tariffe doganali che è l'indice più sicuro di quella politica economica di potenza, che al dire del collega Ricci, può portare alla guerra. Siamo sicuri, inoltre, che tale ingerenza estera, per forte che sia stata o sia ancora, non uguaglierà mai la pressione che nell'interno del Paese si è organizzata, da parte di tanti gruppi capitalistici, in senso opposto, nel senso cioè che le tariffe doganali siano elevate il più possibile, ognuno di essi volendo cautelare e tutelare al massimo i rispettivi interessi particolaristici. Questa ingerenza e pressione sul Governo sono veramente temibili e pericolose e noi invitiamo il Governo a resistere validamente contro di esse. (*Applausi dal centro e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Il primo è quello dei senatori Fortunati, Grisolia, Ruggeri e Morandi, del quale ho già dato lettura.

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno presentato oggi dai senatori Parri, Ruini, Persico, Bubbio, Ciasca, Pezzullo ed

altri, accettato dal Governo e di cui è già stata data lettura.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. A nome del Gruppo democristiano dichiaro che noi accettiamo l'ordine del giorno Parri e lo voteremo, nell'intesa però che esso vada interpretato secondo le dichiarazioni del Ministro, e cioè che, in caso di eventuali, per quanto ipotetici dissensi, fra la Commissione parlamentare ed il Governo, nella formulazione della tariffa, al Parlamento restino riservati i normali mezzi di controllo ispettivo, cioè mozioni, interpellanze, interrogazioni, ecc.

In questo senso noi diamo la nostra adesione all'ordine del giorno Parri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Parri ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo ora all'esame degli articoli. Essendo stati presentati al primo articolo due emendamenti, sarà bene votare tale articolo, comma per comma.

Do lettura del primo comma:

« Il Governo è autorizzato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Ruggeri ha presentato questo emendamento aggiuntivo:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Il valore delle merci sarà stabilito periodicamente da tabelle emanate dal Ministro delle finanze, previa approvazione della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Prego il relatore di esporre il parere della Commissione in proposito.

MOTT, *relatore*. La Commissione dichiara di non poterlo accettare.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Vorrei brevissimamente spiegare le ragioni di questo mio emendamento. Esso ha un significato puramente fiscale. Con l'applicazione dei dazi doganali *ad valorem*, notoriamente si verificano delle falsificazioni. Anzichè stabilire il dazio di volta in volta sulla specifica dichiarazione, io propongo quindi che si istituisca una tabella dei valori, come del resto si è usato fare in altre occasioni. Ciò oltre ad evitare una frode fiscale, direi, che risponde anche ad un concetto di morale commerciale, perchè, con l'applicazione del dazio sui documenti delle fatture doganali viene premiato chi froda il fisco, cioè colui che fa delle dichiarazioni inferiori falsificando i documenti, cosa che avviene abbastanza frequentemente. E dico che viene premiato perchè egli immette sul mercato della merce che gli è costata di meno. Tale tabella deve poi essere approvata dalla Commissione parlamentare, come precisa la seconda parte dell'emendamento.

Pregherei pertanto il Senato di voler dare voto favorevole alla mia proposta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è possibile accettare questo emendamento per diverse ragioni. Premetto che ella, onorevole Ruggeri, fa una proposta, quella di comunicare le tabelle del valore delle merci, che è permanente...

RUGGERI. È periodica.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sì, ma è anche permanente, mentre la Commissione ha un incarico temporaneo per tre anni. Quindi la seconda parte è in contraddizione con la prima. Ma c'è un'altra constatazione: può darsi che ad un certo momento si arrivi ad un accordo internazionale perchè nei dazi *ad valorem* si facciano delle determinazioni periodiche. L'argomento è in discussione come è stato accennato nella relazione e come è risultato dalla discussione. Uno dei motivi per cui il Governo si è proposto di adottare una tariffa *ad valorem* è quello degli impegni inter-

nazionali che hanno portato a che tutti gli Stati chiedano di applicare dazi *ad valorem*. Proprio mentre stiamo parlando, sono in corso presso gli uffici del Ministero delle discussioni per vedere come i dazi *ad valorem* si potranno applicare. Quindi, anche per questa ragione, pregherei l'onorevole Ruggeri di non insistere in questa sede. Troveremo a suo tempo il modo di disciplinare questa materia, ma parallelamente alla disciplina che sarà accolta anche in altri Stati.

DE LUCA. Non si può provvedere col Regolamento?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa è materia di legge doganale, non di tariffe.

RUGGERI. Ritiro l'emendamento riservandomi di presentare in proposito una leggina meglio elaborata.

PRESIDENTE. Passiamo allora al secondo comma dell'articolo 1:

« Tale nuova tariffa dovrà corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessità della produzione e del lavoro nazionali e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti nel campo della produzione mondiale ».

(È approvato).

Segue il seguente terzo comma:

« Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva ».

Il senatore Ziino ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Nella tariffa potranno essere previsti termini di durata e potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi sia per favorire specifici settori di consumo, sia per favorire lo sviluppo agricolo e industriale di determinate regioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ziino.

ZIINO. Onorevoli senatori, durante la discussione generale sono stati pronunciati vari discorsi. È stata fatta della bella ed apprezzabile teoria, peraltro in una materia nella quale la letteratura è già copiosa sia in Italia che altrove. Apprezzata, apprezzatissima la relazione del collega Mott; adesso però si tratta di venire al concreto che, secondo me, significa questo: manifestare il proprio intendimento riguardo al contenuto ed ai limiti della delega. Appunto a questo tendono gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare.

Mi è stato detto da qualche parte che l'emendamento ha un contenuto tecnico sostanziale apprezzabile, ma che non sarebbe opportuno data l'urgenza di approvare questa legge chè, se fosse emendata, dovrebbe andare all'altro ramo del Parlamento, il che farebbe perdere per lo meno un altro mese. Mi si permetta di rilevare al riguardo che non so spiegare, e quindi non posso giustificare, questa urgenza *ad horas*. Nessuno, dopo le dichiarazioni che sono state fatte dai vari settori, dubiterà che la delega al Governo sarà approvata anche in Senato, come è stata già approvata dalla Camera dei deputati. Quindi, il Governo ha in tasca la delega stessa. Cosa gli occorre allora? Una tariffa? Ma l'articolo primo, che già abbiamo approvato, al primo comma stabilisce un termine di dodici mesi per la formazione della tariffa. Se allora, poichè io ritengo che sia fermo intendimento del Governo e sia nostro dovere di coscienza che la Commissione non debba mettere lo spolverino su qualcosa di formato, ma debba invece formare la tariffa stessa, il Governo dovrà attendere dodici mesi. Se oggi perdiamo un mese con l'effetto di aumentare la bontà della legge, ciò non sarà un gran male, perchè questo mese potrà essere recuperato attraverso i dodici mesi che vengono accordati alla Commissione per la formazione della tariffa.

Ecco dunque perchè non mi hanno soddisfatto le sollecitazioni di ritirare l'emendamento, in vista, come dicevo, di una urgenza *ad horas*. Mi si è anche detto, da parte di qualche altro collega, che potrei trasformare in raccomandazione il mio emendamento; ma mi pare che sia molto facile osservare che le raccomandazioni si possono fare ed accettare entro i limiti della legge, e che invece, quando si tratta di stabilire un limite alla legge, occorre allora una norma legislativa. Ecco perchè io, non già per ostinazione, che sarebbe del tutto fuori luogo ed inopportuna, ma per intimo convincimento sussidiato dalle ragioni che ho già esposto, sono costretto ad insistere sul mio emendamento.

Esso, nella prima parte, intende completare la facoltà che dalla delega viene conferita al Governo, in quanto, come voi già avete rilevato, l'ultimo comma dell'articolo primo stabilisce che nella formazione della tariffa potranno essere inserite delle graduali riduzioni del dazio di protezione per specifici settori della produzione. Converrete con me che è per lo meno dubbio che questa facoltà di ridurre importi anche la facoltà di portare fino a zero il dazio doganale.

A me sembra che ridurre non significhi annullare, non significhi risolvere; ecco perchè (non foss'altro per questo dubbio), ho inserito col mio emendamento la facoltà di porre anche nella formazione della tariffa un termine risolutivo.

Ho già avuto l'onore di spiegare al Senato, nel mio intervento durante la discussione generale, che il dazio doganale ha la sua ragion d'essere fino ad un certo limite, cioè fin quando un settore non si sia ancora dimostrato sufficientemente sano o insano, in maniera che nel primo caso possa reggere la concorrenza, e nel secondo caso possa essere soppreso. Il dazio si giustifica ancora fino a quando il settore protetto non è talmente rafforzato da poter concorrere con i settori eguali dei Paesi esteri. Sicchè il dazio doganale dai più autorevoli uomini di dottrina che si occupano di questa materia si ritiene giustificativo soltanto se sottoposto a termine. Ora, una delle due: o nell'intendimento del Governo c'è quel che io ho detto, ed allora il mio emendamento potrà essere accettato dal Senato in quanto avrebbe un effetto chiarificatore, ed è indubbiamente un merito per il legislatore, tutte le volte che riesce ad essere chiaro e intelligibile; o altrimenti, da parte del Governo, non c'è tale intendimento, non s'intende cioè che nel momento in cui viene a formarsi la tariffa si possano graduare le riduzioni sino a zero, e allora il mio emendamento non ha più effetto di chiarificazione, ma effetto sostanziale. In tal caso è assolutamente necessario.

Con la seconda parte dell'emendamento, invece, si richiama un impegno che è stato più volte espresso sia dal Governo sia dai maggiori partiti: cioè l'impegno di sollevare l'economia delle cosiddette zone depresse. Voi capite che le popolazioni di quelle zone non saprebbero cosa farsene di un impegno orale, tradotto in un impegno legislativo; non saprebbero cosa farsene di una assicurazione solo platonica. Bisogna, dunque, che il Parlamento, tutte le volte che procede alla formazione delle leggi, tenga presente quell'impegno e cerchi di tradurlo in norma affinchè abbia poi piena e concreta estrinsecazione. Ed ecco che la seconda parte del mio emendamento tende precisamente a stabilire tra gli altri criteri specifici, nell'articolo 1 del disegno di legge, anche questo criterio che il dazio doganale dovrà essere calcolato e dovrà essere regolato correlativamente al libero incoraggiamento che bisognerà dare allo sviluppo agricolo e industriale delle zone depresse.

Ho parlato di zone depresse in generale, perchè non ho inteso fare una questione soltanto meridionale. So e intendo che le zone depresse non sono solo nell'Italia meridionale, ma purtroppo anche nelle altre zone d'Italia. Non è questo dunque un interesse regionale, ma generale di tutto il Paese. Dopo questa spiegazione, prego il Senato di voler fare buon viso al mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dichiarare se accetta l'emendamento del senatore Ziino.

MOTT, *relatore*. Le ragioni che ha esposto in contradittorio il senatore Ziino non fanno mutare il parere della Commissione. D'altra parte mi sembra che la delega non possa essere data senza una limitazione di tempo: la delega che il senatore Ziino vorrebbe dare al Governo continuerebbe indefinitivamente.

ZIINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. Non è che io metta un termine, così come non c'è un termine nel testo governativo. Forse c'è un equivoco che è bene chiarire perchè non vorrei che la Commisione fosse contraria, senza avere compreso esattamente la portata dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non posso accettare l'emendamento perchè in parte è compreso nel testo presentato dal Governo. Infatti

all'ultimo comma dell'articolo primo si dice: « Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva ». Vede, dunque, onorevole Ziino, che questa graduale riduzione può arrivare anche a zero.

Per quanto, poi, riguarda la seconda parte dell'emendamento, l'onorevole Ziino propone il problema in termini tali che esso non può essere oggetto di delega, perchè la delega autorizza soltanto ad emanare le nuove tariffe doganali, le quali, se occorre, siano nel tempo gradualmente ridotte per determinati settori della produzione. L'onorevole Ziino vorrebbe che si facesse una tariffa che prevedesse particolari produzioni per favorirle in determinate zone industriali e in determinate regioni. Ma questo sarà oggetto di provvedimenti di esecuzione in favore di particolari regioni, contenuti in norme particolari, come ne abbiamo già nel nostro ordinamento; non è questione di tariffa doganale. Lo scopo dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 è di costituire un incentivo per specifici settori dell'attività produttiva, che si intendano favorire, ma non vengono nemmeno precisate le date in cui le tariffe originali verranno a diminuire per stimolare la produzione industriale di questi particolari settori.

Vi è, poi, l'altro problema, quello, cioè, di aiutare certe zone con particolari strumenti fra i quali vi è anche questo: noi abbiamo stabilito esenzioni per macchine da importare per la dotazione industriale dell'Italia meridionale e delle Isole. Sono provvedimenti tutt'ora in vigore, e che saranno in vigore anche con la nuova tariffa. Abbiamo provvedimenti che esonerano le importazioni di attrezzature industriali in certe zone del nostro Paese, come per esempio Apuania, Bolzano, Marghera. Queste sono norme che rispondono al concetto di aiutare determinate zone in determinate situazioni, ma sono argomenti estranei al problema doganale.

Quindi, mentre c'è la nuova esigenza di fare una tariffa che di per sè sia uno stimolo all'ulteriore miglioramento di determinate situazioni che interessano interi settori produttivi, a questa esigenza risponde male l'emendamento Ziino.

Desidero poi chiarire che considero personalmente molto seria l'affermazione fatta dal senatore Ziino che occorrerebbero dodici mesi per emanare una tariffa doganale. Quando si è proposto questo disegno di legge, abbastanza ampio nel tempo, non eravamo ancora arrivati alle conclusioni di Annecy che ci pongono invece il 30 aprile 1950 come termine per l'accettazione o meno delle convenzioni, e l'accettazione presuppone una tariffa doganale in corso di applicazione, altrimenti sarebbe priva di ogni contenuto.

Mi permetto quindi di sottolineare che, nonostante il Governo non voglia premere per questa ragione specifica sulla decisione del Senato, la ragione dell'urgenza è veramente precisa e attuale, come ha detto bene stamane il senatore Ruini.

ZIINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. Dopo le dichiarazioni del Ministro credo di poter ritirare l'emendamento. Infatti per la prima parte l'onorevole Vanoni ha dichiarato che la riduzione può essere portata fino a zero. Per la seconda parte mi bastano le affermazioni fatte dal Ministro in quanto egli ha espresso il suo proponimento di aiutare le zone depresse perfino con la totale esenzione doganale per certi settori, se lo sviluppo agricolo e industriale di quelle determinate regioni dovesse richiedere tale esenzione.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il terzo comma dell'articolo 1 nel testo ministeriale già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 1 resta così approvato nel testo ministeriale.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta, in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigio-

namenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

A questo articolo il senatore Ziino ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale ».

Lo stesso senatore Ziino propone inoltre di sopprimere l'ultimo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ziino per illustrare i suoi emendamenti.

ZIINO. Mentre l'articolo 1 riguarda il momento formativo della tariffa, il secondo articolo riguarda la fase di applicazione della tariffa. In questo secondo articolo si dà altresì facoltà al Governo di sospendere o di ridurre i dazi doganali e si stabilisce un termine di tre anni per la sospensione e di due anni per la riduzione, trascorso il quale la tariffa diventa definitiva. Ora, io sono preoccupato precisamente di questa limitazione. Perchè? Ho avuto già occasione di ricordare, e dopo di me tanti altri meglio di me, che la tariffa doganale è uno strumento essenziale della politica economica di uno Stato, ma che bisogna manovrarla con estrema cautela. Io non appartengo a coloro che bruciano incensi sull'altare del liberismo, nè a coloro che inneggiano al protezionismo; io invece seguo quei maestri, tra i quali anche il nostro Nitti, il quale, durante i suoi verdi anni, ebbe a scrivere, con la forza del suo ingegno e con la chiarezza che gli è propria, che in questa materia non si può procedere dogmaticamente, ma si tratta di distinguere situazioni da situazioni, di soppesare vantaggi e svantaggi e di regolarsi in conseguenza delle differenze. Mi conforta in questo mio convincimento anche quello che sta succedendo oggi. Infatti, mentre si recita il credo della liberalizzazione degli scambi, d'altra parte, come ognuno di noi sa, s'incontrano serie difficoltà sia per quanto riguarda l'attuazione dell'Unione doganale italo-francese, sia per quanto riguarda il cosiddetto Fritalux. Ebbene, se così stanno le cose, pur non perdendo di vista questo orientamento di liberalizzazione, pur associandomi pienamente a quei voti che con eloquenza sono stati ancora oggi espressi ed affermati dall'onorevole Ministro delle finanze, tuttavia penso che, da uomini saggi e prudenti, dobbiamo considerare anche l'ipotesi che per lo meno questa liberalizzazione degli scambi tardi ad attuarsi; quindi dobbiamo avere in mano e dobbiamo riprometterci di poter adoperare, secondo la nostra convenienza nazionale, l'emananda tariffa doganale. Ma possiamo noi ritenere che saranno sufficienti due o tre anni perchè ci si possa regolare con assoluta aderenza agli avvenimenti economici e politici che si andranno a verificare? Io credo di no. Io penso che sarebbe presuntuoso voler prevedere oggi quello che avverrà nell'economia sia italiana che internazionale da qui a due anni. Quindi la necessità di avere non semplicemente per due o tre anni la possibilità di ridurre o di sospendere alcune voci della tariffa, ma di protrarre, molto più in là tale termine e meglio ancora di non fissare assolutamente un termine.

Vedete, a proposito del secondo articolo del disegno di legge, sarebbero possibili due soluzioni. O quella di non parlare affatto del momento esecutivo della legge, e quindi di limitare la delega alla formazione della tariffa in modo che il Parlamento in un secondo tempo possa regolamentarne l'applicazione; oppure quella adottata nel testo che prevede fin d'ora una regolamentazione per il momento in cui la tariffa, già formata, dovrà entrare in applicazione.

In questa seconda ipotesi noi possiamo, *ex nunc*, dare dei poteri al Governo per l'applicazione della tariffa. Ma ciò dobbiamo fare con una visione realistica per la migliore tutela dell'economia nazionale.

Porto un esempio in base alle discussioni che si sono svolte in questa Aula. Si è detto da qualche settore che sarebbe bene ridurre

drasticamente il dazio di protezione sul grano, e sono state accennate delle teorie in proposito, che sul piano della economia agraria potrebbero anche essere accettate. Ma, a questi autorevoli colleghi, sostenitori di tale drastica riduzione, vorrei dire: venite, di grazia, nel meridione e vi farò vedere delle terre dove si coltiva il grano nonostante che le sementi diano una resa di tre o quattro volte appena. Si tratta di colture nelle quali il lavoro del contadino è avvilito, perchè il frutto è assolutamente sproporzionato alla fatica, eppure malgrado ciò si coltiva, poichè, data la disoccupazione che imperversa, il contadino non trova a lavorare altrove e, data la miseria di quelle zone, quel poco che si riesce a ricavare dalla terra ingrata è sempre meglio che niente. E vorrei proseguire nel chiedere a questi colleghi: come mai oggi voi sostenete una riduzione drastica del dazio sul grano, in un Paese nel quale già si lamentano due milioni di disoccupati, rischiando così di aggiungere disoccupazione alla disoccupazione, fame alla fame, miseria alla miseria?

Ecco dunque che, anche a voler prendere come esempio questo argomento già tanto dibattuto in tempi remoti e per cui esiste una vasta letteratura, e tra l'altro pregevole monografia del mio conterraneo Colajanni, si comprende come non si possa oggi prevedere una riduzione drastica del dazio sul grano a breve scadenza. Si vedrà di applicarla fra quattro o cinque anni, quando forse la situazione sarà cambiata ed i princìpi della economia agraria a cui vi riferite potranno essere attuati. Ma intanto si dimostra che non è assolutamente consigliabile in questo momento porre termini ristretti, di due o tre anni, per la riduzione o la sospensione dei dazi doganali. È invece molto più prudente e più adeguato alla situazione alquanto complessa e tormentata che attraversiamo, sia in economia che in politica, dare al Governo (che peraltro è affiancato da una Commissione parlamentare) la possibilità di ridurre e sospendere, ossia manovrare la tariffa doganale a seconda della evoluzione dell'economia in un prossimo futuro. In questo, onorevoli colleghi, consiste il motivo che mi ha determinato a presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione in proposito.

MOTT, *relatore*. La Commissione, a parte la questione della urgenza, riterrebbe più opportuno mantenere il testo proposto dal Governo anche per questo fatto; una tariffa doganale deve avere anche una certa stabilità. Ora in due anni si possono dare quelle direttive generali che dovrebbero preparare lo sviluppo dei singoli settori. D'altro canto, lasciare indefinitamente questa facoltà di variazione della tariffa al Governo vuol dire mettere il Governo nelle condizioni di essere sotto la pressione di continue richieste da parte delle categorie interessate; quindi in complesso la Commissione è favorevole al mantenimento del testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dovrei essere grato all'onorevole Ziino per questa fiducia che ha nel Governo, tanto che mi vuol dare una delega in bianco. Ma l'articolo 76 della Costituzione dice che le deleghe possono essere date a tempo limitato, quindi la citazione del tempo è una condizione indispensabile nella delega perchè abbia il suo valore costituzionale.

D'altra parte vorrei chiarire la portata dell'articolo, che non è quella che mi è sembrato di evincere dalle parole dell'onorevole Ziino, e di una elaborazione graduale della tariffa doganale. No, la tariffa doganale la dobbiamo elaborare inizialmente.

ZIINO. Io ho detto applicazione, non elaborazione. L'articolo 2 presuppone che la tariffa sia già stata elaborata e formata.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ora qui si tratta di questo: noi introduciamo oggi una tariffa doganale in una economia squilibrata, come abbiamo visto, con l'estero, e spesse volte rispetto a mercati esteri che fra di loro non sono neppure in equilibrio, cioè con prezzi di acquisto dello stesso prodotto nei diversi mercati, diverso da un settore all'altro. Ora introdurre immediatamente l'intera tariffa doganale potrebbe in alcuni settori determinare un notevole squilibrio. Per esempio, supponia-

senterà presto al Parlamento riformato. Ora credo che di fronte a responsabilità così gravi sia nell'interesse, nel dovere stesso, del Governo di affrontare questi problemi con la convalida di un voto esplicito e consapevole del Parlamento dopo una discusione a fondo.

Concludo pregando gli onorevoli Ministri presenti di volersi fare interpreti di queste necessità, che io credo condivise da parecchi altri parlamentari, perchè il Governo voglia provocare presto una discussione organica e completa della situazione economica.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato ora dall'onorevole Parri e firmato anche dai senatori Ruini, Persico, Bubbio, Ciasca, Pezzullo ed altri:

« Il Senato della Repubblica, preso atto delle dichiarazioni del Governo che seguirà le proposte della Commissione parlamentare nella emanazione della tariffa doganale, e che in ogni caso, anche nel dissenso fra i membri della Commissione, il Parlamento potrà nelle normali forme parlamentari essere investito ed esercitare il suo controllo sulle voci approvate, passa alla discussione degli articoli del disegno di legge ».

Prego l'onorevole Ministro di esprimere al riguardo il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io credo di poter senz'altro accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Parri perchè risponde nella sostanza all'esposizione stessa che io ho fatto intorno al funzionamento della Commissione ed ai suoi rapporti col Parlamento e col Governo, in termini forse più precisi ed espliciti, ma in sostanza secondo le linee che io avevo avuto l'onore di indicare al Senato.

PIEMONTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. Onorevoli colleghi, questa mia dichiarazione di voto è un po', e in certo senso, provocata dal discorso pronunciato dal nostro collega Medici. Discorso eccellente, sul quale noi siamo d'accordo, per il 98 o il 99 per cento; ma ad un certo punto, l'onorevole Medici ha affermato che il Partito socialista italiano, ancora prima della guerra 1914-18, ha avuto una linea di condotta piuttosto protezionista e noi saremmo stati protezionisti perchè adottando certe tariffe doganali pensavamo di assicurare la stabilità di impiego degli operai e di dar loro la possibilità di migliorare le loro condizioni economiche. Per una tale condotta la giustificazione sarebbe di per se stessa buona e rispettabile; ma la verità è un'altra. In quel periodo di tempo il Partito socialista non è stato tendenzialmente protezionista; anzi è stato tendenzialmente, per non dire francamente, liberista e siccome il patrimonio politico del Partito socialista di quel tempo è patrimonio di tutti i partiti che da esso sono derivati, e poichè dagli altri gruppi interessati non è sorta alcuna voce in aperta difesa di questo patrimonio, mi consenta di dirle, onorevole Medici, che non so ove ella abbia pescato le prove del suo asserto; forse da qualche dichiarazione personale, o da qualche posizione polemica altrettanto personale, sempre possibili, anzi facili, in un partito di democrazia e di libertà, ma che non ne infirmano, anzi pongono in maggior rilievo la sua linea generale di condotta politica.

Ricorderò adunque, all'onorevole Medici, che numerosissimi sociallisti aderirono alla Lega internazionalista, fondata, in quell'epoca, da Attilio Cabiati, da De Viti de Marco e da Gaetano Salvemini; ricorderò che la prima campagna nel Paese e in Parlamento contro il dazio doganale sul grano la si deve al Partito socialista italiano, auspice e principale protagonista Leonida Bissolati. Noi abbiamo vivamente e validamente affiancato Edoardo Giretti, Attilio Cabiati, Luigi Einaudi e tanti altri nella strenua lotta contro i provvedimenti protezionisti a favore degli zuccherieri e dei cotonieri. Sfogli, il collega Medici, la collezione dell'« Avanti! » e degli atti parlamentari di quel tempo e dovrà constatare quanto fu ampia ed incisiva la nostra azione contro le misure protezioniste a favore della industria siderurgica e contro i « carrozzoni » delle sovvenzioni marittime e ai cantieri navali

Onorevole Medici, ed egregi colleghi, noi non abbiamo mutato opinione, rimaniamo in quel solco e perciò dichiaro, a nome del nostro Gruppo, che daremo voto favorevole al progetto di legge.

Nè ci turba, così votando, alcuna preoccupazione costituzionalistica. In proposito ci appelliamo al semplice buon senso: se il Senato fosse investito dell'esame delle millanta voci della tariffa doganale e dovesse discutere, voce per voce, ed approvare o respingere le eventuali proposte di modifica o variazione, quante sedute, quanti mesi, occorrerebbero a questa Assemblea, così spesso occupata da interminabili discussioni meramente politiche, quando non sono diatribe politiche? Pertanto, la delegazione al Governo, della elaborazione della tariffa doganale — non consentendo la Costituzione alcuna altra delegazione ad altri organi — deriva dal buon senso.

Passando ad esaminare la sostanza del progetto in esame, l'articolo 1 ben definisce quali sono gli scopi che il Governo si propone colla nuova tariffa doganale: tutelare le esigenze dei consumi, le necessità della produzione e quelle del lavoro. Ebbene, di questi tre obiettivi noi puntiamo, noi mettiamo l'accento, sul primo, sulle esigenze dei consumi ed esprimiamo il desiderio che, soprattutto, si tenga conto dei consumi popolari, dei bisogni cioè, delle classi lavoratrici. Queste chiedono pane, polenta, pasta, riso, grassi, carne, vestiti, scarpe, ed alloggi a buon mercato.

Solo la vita a buon mercato, valorizza il potere d'acquisto del salario e vano è sperare in un arresto nella pressione salariale e quindi degli scioperi, fin quando essi sono determinati, come è vero nella maggior parte dei casi, dalla necessità di adeguare il salario, o lo stipendio, al costo della vita. Raggiunto un ragionevole equilibrio fra questi due termini, sarà molto più facile risolvere i problemi relativi alla rimodernizzazione delle industrie, alle nuove attrezzature degli impianti, all'incremento delle esportazioni.

Per contenere la dichiarazione di voto nei termini di tempo fissati dal Regolamento, mi limiterò a rilevare l'accusa che si fa al Governo di essere ormai legato, mani e piedi, alla politica militare ed economica degli Stati Uniti, di guisa tale che esso non ha più alcuna indipendenza ed autonomia, neanche in questa materia delle tariffe doganali. Intanto, noi riteniamo che questo Governo sia tanto consapevole della nostra dignità nazionale da non averla mai intaccata, nè compromessa. Ad ogni modo, osservo, non esser mai accaduto che l'Italia abbia dato l'edificante spettacolo, dato da un altro Stato, di aderire al Piano Marshall e di ritrarsene, poco tempo dopo, non certo in seguito all'intervento degli ... Stati Uniti!

Comunque, se questa pressione degli Stati Uniti sul nostro Governo ci fosse, essa non potrebbe essere se non in senso liberita, nel senso cioè di spingere tutti gli Stati dell'Europa, Italia compresa, a formare un unico mercato, coll'unificazione monetaria e coll'abbassamento o soppressione delle tariffe doganali, il che è anche un fervido voto nostro. Ciò ci consente di concludere che, se anche ci fosse una punta di verità nell'ingerenza nelle cose nostre da parte degli Stati Uniti, anche in questa materia, ingerenza denunciata e deprecata dai colleghi Morandi e Fortunati, ebbene, noi siamo sicuri che siffatta ingerenza estera si svolge certamente nel senso contrario ad una esasperazione delle tariffe doganali che è l'indice più sicuro di quella politica economica di potenza, che al dire del collega Ricci, può portare alla guerra. Siamo sicuri, inoltre, che tale ingerenza estera, per forte che sia stata o sia ancora, non uguaglierà mai la pressione che nell'interno del Paese si è organizzata, da parte di tanti gruppi capitalistici, in senso opposto, nel senso cioè che le tariffe doganali siano elevate il più possibile, ognuno di essi volendo cautelare e tutelare al massimo i rispettivi interessi particolaristici. Questa ingerenza e pressione sul Governo sono veramente temibili e pericolose e noi invitiamo il Governo a resistere validamente contro di esse. (*Applausi dal centro e congratulazioni*).

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Il primo è quello dei senatori Fortunati, Grisolia, Ruggeri e Morandi, del quale ho già dato lettura.

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno presentato oggi dai senatori Parri, Ruini, Persico, Bubbio, Ciasca, Pezzullo ed

altri, accettato dal Governo e di cui è già stata data lettura.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. A nome del Gruppo democristiano dichiaro che noi accettiamo l'ordine del giorno Parri e lo voteremo, nell'intesa però che esso vada interpretato secondo le dichiarazioni del Ministro, e cioè che, in caso di eventuali, per quanto ipotetici dissensi, fra la Commissione parlamentare ed il Governo, nella formulazione della tariffa, al Parlamento restino riservati i normali mezzi di controllo ispettivo, cioè mozioni, interpellanze, interrogazioni, ecc.

In questo senso noi diamo la nostra adesione all'ordine del giorno Parri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Parri ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo ora all'esame degli articoli. Essendo stati presentati al primo articolo due emendamenti, sarà bene votare tale articolo, comma per comma.

Do lettura del primo comma:

« Il Governo è autorizzato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Ruggeri ha presentato questo emendamento aggiuntivo:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Il valore delle merci sarà stabilito periodicamente da tabelle emanate dal Ministro delle finanze, previa approvazione della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Prego il relatore di esporre il parere della Commissione in proposito.

MOTT, *relatore*. La Commissione dichiara di non poterlo accettare.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Vorrei brevissimamente spiegare le ragioni di questo mio emendamento. Esso ha un significato puramente fiscale. Con l'applicazione dei dazi doganali *ad valorem*, notoriamente si verificano delle falsificazioni. Anzichè stabilire il dazio di volta in volta sulla specifica dichiarazione, io propongo quindi che si istituisca una tabella dei valori, come del resto si è usato fare in altre occasioni. Ciò oltre ad evitare una frode fiscale, direi, che risponde anche ad un concetto di morale commerciale, perchè, con l'applicazione del dazio sui documenti delle fatture doganali viene premiato chi froda il fisco, cioè colui che fa delle dichiarazioni inferiori falsificando i documenti, cosa che avviene abbastanza frequentemente. E dico che viene premiato perchè egli immette sul mercato della merce che gli è costata di meno. Tale tabella deve poi essere approvata dalla Commissione parlamentare, come precisa la seconda parte dell'emendamento.

Pregherei pertanto il Senato di voler dare voto favorevole alla mia proposta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è possibile accettare questo emendamento per diverse ragioni. Premetto che ella, onorevole Ruggeri, fa una proposta, quella di comunicare le tabelle del valore delle merci, che è permanente...

RUGGERI. È periodica.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sì, ma è anche permanente, mentre la Commissione ha un incarico temporaneo per tre anni. Quindi la seconda parte è in contraddizione con la prima. Ma c'è un'altra constatazione: può darsi che ad un certo momento si arrivi ad un accordo internazionale perchè nei dazi *ad valorem* si facciano delle determinazioni periodiche. L'argomento è in discussione come è stato accennato nella relazione e come è risultato dalla discussione. Uno dei motivi per cui il Governo si è proposto di adottare una tariffa *ad valorem* è quello degli impegni inter-

nazionali che hanno portato a che tutti gli Stati chiedano di applicare dazi *ad valorem*. Proprio mentre stiamo parlando, sono in corso presso gli uffici del Ministero delle discussioni per vedere come i dazi *ad valorem* si potranno applicare. Quindi, anche per questa ragione, pregherei l'onorevole Ruggeri di non insistere in questa sede. Troveremo a suo tempo il modo di disciplinare questa materia, ma parallelamente alla disciplina che sarà accolta anche in altri Stati.

DE LUCA. Non si può provvedere col Regolamento?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa è materia di legge doganale, non di tariffe.

RUGGERI. Ritiro l'emendamento riservandomi di presentare in proposito una leggina meglio elaborata.

PRESIDENTE. Passiamo allora al secondo comma dell'articolo 1:

« Tale nuova tariffa dovrà corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessità della produzione e del lavoro nazionali e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti nel campo della produzione mondiale ».

(È approvato).

Segue il seguente terzo comma:

« Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva ».

Il senatore Ziino ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Nella tariffa potranno essere previsti termini di durata e potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi sia per favorire specifici settori di consumo, sia per favorire lo sviluppo agricolo e industriale di determinate regioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ziino.

ZIINO. Onorevoli senatori, durante la discussione generale sono stati pronunciati vari discorsi. È stata fatta della bella ed apprezzabile teoria, peraltro in una materia nella quale la letteratura è già copiosa sia in Italia che altrove. Apprezzata, apprezzatissima la relazione del collega Mott; adesso però si tratta di venire al concreto che, secondo me, significa questo: manifestare il proprio intendimento riguardo al contenuto ed ai limiti della delega. Appunto a questo tendono gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare.

Mi è stato detto da qualche parte che l'emendamento ha un contenuto tecnico sostanziale apprezzabile, ma che non sarebbe opportuno data l'urgenza di approvare questa legge chè, se fosse emendata, dovrebbe andare all'altro ramo del Parlamento, il che farebbe perdere per lo meno un altro mese. Mi si permetta di rilevare al riguardo che non so spiegare, e quindi non posso giustificare, questa urgenza *ad horas*. Nessuno, dopo le dichiarazioni che sono state fatte dai vari settori, dubiterà che la delega al Governo sarà approvata anche in Senato, come è stata già approvata dalla Camera dei deputati. Quindi, il Governo ha in tasca la delega stessa. Cosa gli occorre allora? Una tariffa? Ma l'articolo primo, che già abbiamo approvato, al primo comma stabilisce un termine di dodici mesi per la formazione della tariffa. Se allora, poichè io ritengo che sia fermo intendimento del Governo e sia nostro dovere di coscienza che la Commissione non debba mettere lo spolverino su qualcosa di formato, ma debba invece formare la tariffa stessa, il Governo dovrà attendere dodici mesi. Se oggi perdiamo un mese con l'effetto di aumentare la bontà della legge, ciò non sarà un gran male, perchè questo mese potrà essere recuperato attraverso i dodici mesi che vengono accordati alla Commissione per la formazione della tariffa.

Ecco dunque perchè non mi hanno soddisfatto le sollecitazioni di ritirare l'emendamento, in vista, come dicevo, di una urgenza *ad horas*. Mi si è anche detto, da parte di qualche altro collega, che potrei trasformare in raccomandazione il mio emendamento; ma mi pare che sia molto facile osservare che le raccomandazioni si possono fare ed accettare entro i limiti della legge, e che invece, quando si tratta di stabilire un limite alla legge, occorre allora una norma legislativa. Ecco perchè io, non già per ostinazione, che sarebbe del tutto fuori luogo ed inopportuna, ma per intimo convincimento sussidiato dalle ragioni che ho già esposto, sono costretto ad insistere sul mio emendamento.

Esso, nella prima parte, intende completare la facoltà che dalla delega viene conferita al Governo, in quanto, come voi già avete rilevato, l'ultimo comma dell'articolo primo stabilisce che nella formazione della tariffa potranno essere inserite delle graduali riduzioni del dazio di protezione per specifici settori della produzione. Converrete con me che è per lo meno dubbio che questa facoltà di ridurre importi anche la facoltà di portare fino a zero il dazio doganale.

A me sembra che ridurre non significhi annullare, non significhi risolvere; ecco perchè (non foss'altro per questo dubbio), ho inserito col mio emendamento la facoltà di porre anche nella formazione della tariffa un termine risolutivo.

Ho già avuto l'onore di spiegare al Senato, nel mio intervento durante la discussione generale, che il dazio doganale ha la sua ragion d'essere fino ad un certo limite, cioè fin quando un settore non si sia ancora dimostrato sufficientemente sano o insano, in maniera che nel primo caso possa reggere la concorrenza, e nel secondo caso possa essere soppreso. Il dazio si giustifica ancora fino a quando il settore protetto non è talmente rafforzato da poter concorrere con i settori eguali dei Paesi esteri. Sicchè il dazio doganale dai più autorevoli uomini di dottrina che si occupano di questa materia si ritiene giustificativo soltanto se sottoposto a termine. Ora, una delle due: o nell'intendimento del Governo c'è quel che io ho detto, ed allora il mio emendamento potrà essere accettato dal Senato in quanto avrebbe un effetto chiarificatore, ed è indubbiamente un merito per il legislatore, tutte le volte che riesce ad essere chiaro e intelligibile; o altrimenti, da parte del Governo, non c'è tale intendimento, non s'intende cioè che nel momento in cui viene a formarsi la tariffa si possano graduare le riduzioni sino a zero, e allora il mio emendamento non ha più effetto di chiarificazione, ma effetto sostanziale. In tal caso è assolutamente necessario.

Con la seconda parte dell'emendamento, invece, si richiama un impegno che è stato più volte espresso sia dal Governo sia dai maggiori partiti: cioè l'impegno di sollevare l'economia delle cosiddette zone depresse. Voi capite che le popolazioni di quelle zone non saprebbero cosa farsene di un impegno orale, tradotto in un impegno legislativo; non saprebbero cosa farsene di una assicurazione solo platonica. Bisogna, dunque, che il Parlamento, tutte le volte che procede alla formazione delle leggi, tenga presente quell'impegno e cerchi di tradurlo in norma affinchè abbia poi piena e concreta estrinsecazione. Ed ecco che la seconda parte del mio emendamento tende precisamente a stabilire tra gli altri criteri specifici, nell'articolo 1 del disegno di legge, anche questo criterio che il dazio doganale dovrà essere calcolato e dovrà essere regolato correlativamente al libero incoraggiamento che bisognerà dare allo sviluppo agricolo e industriale delle zone depresse.

Ho parlato di zone depresse in generale, perchè non ho inteso fare una questione soltanto meridionale. So e intendo che le zone depresse non sono solo nell'Italia meridionale, ma purtroppo anche nelle altre zone d'Italia. Non è questo dunque un interesse regionale, ma generale di tutto il Paese. Dopo questa spiegazione, prego il Senato di voler fare buon viso al mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dichiarare se accetta l'emendamento del senatore Ziino.

MOTT, *relatore*. Le ragioni che ha esposto in contradittorio il senatore Ziino non fanno mutare il parere della Commissione. D'altra parte mi sembra che la delega non possa essere data senza una limitazione di tempo: la delega che il senatore Ziino vorrebbe dare al Governo continuerebbe indefinitivamente.

ZIINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. Non è che io metta un termine, così come non c'è un termine nel testo governativo. Forse c'è un equivoco che è bene chiarire perchè non vorrei che la Commisione fosse contraria, senza avere compreso esattamente la portata dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non posso accettare l'emendamento perchè in parte è compreso nel testo presentato dal Governo. Infatti

all'ultimo comma dell'articolo primo si dice: « Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva ». Vede, dunque, onorevole Ziino, che questa graduale riduzione può arrivare anche a zero.

Per quanto, poi, riguarda la seconda parte dell'emendamento, l'onorevole Ziino propone il problema in termini tali che esso non può essere oggetto di delega, perchè la delega autorizza soltanto ad emanare le nuove tariffe doganali, le quali, se occorre, siano nel tempo gradualmente ridotte per determinati settori della produzione. L'onorevole Ziino vorrebbe che si facesse una tariffa che prevedesse particolari produzioni per favorirle in determinate zone industriali e in determinate regioni. Ma questo sarà oggetto di provvedimenti di esecuzione in favore di particolari regioni, contenuti in norme particolari, come ne abbiamo già nel nostro ordinamento; non è questione di tariffa doganale. Lo scopo dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 è di costituire un incentivo per specifici settori dell'attività produttiva, che si intendano favorire, ma non vengono nemmeno precisate le date in cui le tariffe originali verranno a diminuire per stimolare la produzione industriale di questi particolari settori.

Vi è, poi, l'altro problema, quello, cioè, di aiutare certe zone con particolari strumenti fra i quali vi è anche questo: noi abbiamo stabilito esenzioni per macchine da importare per la dotazione industriale dell'Italia meridionale e delle Isole. Sono provvedimenti tutt'ora in vigore, e che saranno in vigore anche con la nuova tariffa. Abbiamo provvedimenti che esonerano le importazioni di attrezzature industriali in certe zone del nostro Paese, come per esempio Apuania, Bolzano, Marghera. Queste sono norme che rispondono al concetto di aiutare determinate zone in determinate situazioni, ma sono argomenti estranei al problema doganale.

Quindi, mentre c'è la nuova esigenza di fare una tariffa che di per sè sia uno stimolo all'ulteriore miglioramento di determinate situazioni che interessano interi settori produttivi, a questa esigenza risponde male l'emendamento Ziino.

Desidero poi chiarire che considero personalmente molto seria l'affermazione fatta dal senatore Ziino che occorrerebbero dodici mesi per emanare una tariffa doganale. Quando si è proposto questo disegno di legge, abbastanza ampio nel tempo, non eravamo ancora arrivati alle conclusioni di Annecy che ci pongono invece il 30 aprile 1950 come termine per l'accettazione o meno delle convenzioni, e l'accettazione presuppone una tariffa doganale in corso di applicazione, altrimenti sarebbe priva di ogni contenuto.

Mi permetto quindi di sottolineare che, nonostante il Governo non voglia premere per questa ragione specifica sulla decisione del Senato, la ragione dell'urgenza è veramente precisa e attuale, come ha detto bene stamane il senatore Ruini.

ZIINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. Dopo le dichiarazioni del Ministro credo di poter ritirare l'emendamento. Infatti per la prima parte l'onorevole Vanoni ha dichiarato che la riduzione può essere portata fino a zero. Per la seconda parte mi bastano le affermazioni fatte dal Ministro in quanto egli ha espresso il suo proponimento di aiutare le zone depresse perfino con la totale esenzione doganale per certi settori, se lo sviluppo agricolo e industriale di quelle determinate regioni dovesse richiedere tale esenzione.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il terzo comma dell'articolo 1 nel testo ministeriale già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 1 resta così approvato nel testo ministeriale.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta, in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigio-

namenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

A questo articolo il senatore Ziino ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale ».

Lo stesso senatore Ziino propone inoltre di sopprimere l'ultimo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ziino per illustrare i suoi emendamenti.

ZIINO. Mentre l'articolo 1 riguarda il momento formativo della tariffa, il secondo articolo riguarda la fase di applicazione della tariffa. In questo secondo articolo si dà altresì facoltà al Governo di sospendere o di ridurre i dazi doganali e si stabilisce un termine di tre anni per la sospensione e di due anni per la riduzione, trascorso il quale la tariffa diventa definitiva. Ora, io sono preoccupato precisamente di questa limitazione. Perchè? Ho avuto già occasione di ricordare, e dopo di me tanti altri meglio di me, che la tariffa doganale è uno strumento essenziale della politica economica di uno Stato, ma che bisogna manovrarla con estrema cautela. Io non appartengo a coloro che bruciano incensi sull'altare del liberismo, nè a coloro che inneggiano al protezionismo; io invece seguo quei maestri, tra i quali anche il nostro Nitti, il quale, durante i suoi verdi anni, ebbe a scrivere, con la forza del suo ingegno e con la chiarezza che gli è propria, che in questa materia non si può procedere dogmaticamente, ma si tratta di distinguere situazioni da situazioni, di soppesare vantaggi e svantaggi e di regolarsi in conseguenza delle differenze. Mi conforta in questo mio convincimento anche quello che sta succedendo oggi. Infatti, mentre si recita il credo della liberalizzazione degli scambi, d'altra parte, come ognuno di noi sa, s'incontrano serie difficoltà sia per quanto riguarda l'attuazione dell'Unione doganale italo-francese, sia per quanto riguarda il cosiddetto Fritalux. Ebbene, se così stanno le cose, pur non perdendo di vista questo orientamento di liberalizzazione, pur associandomi pienamente a quei voti che con eloquenza sono stati ancora oggi espressi ed affermati dall'onorevole Ministro delle finanze, tuttavia penso che, da uomini saggi e prudenti, dobbiamo considerare anche l'ipotesi che per lo meno questa liberalizzazione degli scambi tardi ad attuarsi; quindi dobbiamo avere in mano e dobbiamo ripromettercì di poter adoperare, secondo la nostra convenienza nazionale, l'emananda tariffa doganale. Ma possiamo noi ritenere che saranno sufficienti due o tre anni perchè ci si possa regolare con assoluta aderenza agli avvenimenti economici e politici che si andranno a verificare? Io credo di no. Io penso che sarebbe presuntuoso voler prevedere oggi quello che avverrà nell'economia sia italiana che internazionale da qui a due anni. Quindi la necessità di avere non semplicemente per due o tre anni la possibilità di ridurre o di sospendere alcune voci della tariffa, ma di protrarre, molto più in là tale termine e meglio ancora di non fissare assolutamente un termine.

Vedete, a proposito del secondo articolo del disegno di legge, sarebbero possibili due soluzioni. O quella di non parlare affatto del momento esecutivo della legge, e quindi di limitare la delega alla formazione della tariffa in modo che il Parlamento in un secondo tempo possa regolamentarne l'applicazione; oppure quella adottata nel testo che prevede fin d'ora una regolamentazione per il momento in cui la tariffa, già formata, dovrà entrare in applicazione.

In questa seconda ipotesi noi possiamo, *ex nunc*, dare dei poteri al Governo per l'applicazione della tariffa. Ma ciò dobbiamo fare con una visione realistica per la migliore tutela dell'economia nazionale.

Porto un esempio in base alle discussioni che si sono svolte in questa Aula. Si è detto da qualche settore che sarebbe bene ridurre

drasticamente il dazio di protezione sul grano, e sono state accennate delle teorie in proposito, che sul piano della economia agraria potrebbero anche essere accettate. Ma, a questi autorevoli colleghi, sostenitori di tale drastica riduzione, vorrei dire: venite, di grazia, nel meridione e vi farò vedere delle terre dove si coltiva il grano nonostante che le sementi diano una resa di tre o quattro volte appena. Si tratta di colture nelle quali il lavoro del contadino è avvilito, perchè il frutto è assolutamente sproporzionato alla fatica, eppure malgrado ciò si coltiva, poichè, data la disoccupazione che imperversa, il contadino non trova a lavorare altrove e, data la miseria di quelle zone, quel poco che si riesce a ricavare dalla terra ingrata è sempre meglio che niente. E vorrei proseguire nel chiedere a questi colleghi: come mai oggi voi sostenete una riduzione drastica del dazio sul grano, in un Paese nel quale già si lamentano due milioni di disoccupati, rischiando così di aggiungere disoccupazione alla disoccupazione, fame alla fame, miseria alla miseria?

Ecco dunque che, anche a voler prendere come esempio questo argomento già tanto dibattuto in tempi remoti e per cui esiste una vasta letteratura, e tra l'altro pregevole monografia del mio conterraneo Colajanni, si comprende come non si possa oggi prevedere una riduzione drastica del dazio sul grano a breve scadenza. Si vedrà di applicarla fra quattro o cinque anni, quando forse la situazione sarà cambiata ed i princìpi della economia agraria a cui vi riferite potranno essere attuati. Ma intanto si dimostra che non è assolutamente consigliabile in questo momento porre termini ristretti, di due o tre anni, per la riduzione o la sospensione dei dazi doganali. È invece molto più prudente e più adeguato alla situazione alquanto complessa e tormentata che attraversiamo, sia in economia che in politica, dare al Governo (che peraltro è affiancato da una Commissione parlamentare) la possibilità di ridurre e sospendere, ossia manovrare la tariffa doganale a seconda della evoluzione dell'economia in un prossimo futuro. In questo, onorevoli colleghi, consiste il motivo che mi ha determinato a presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione in proposito.

MOTT, *relatore*. La Commissione, a parte la questione della urgenza, riterrebbe più opportuno mantenere il testo proposto dal Governo anche per questo fatto; una tariffa doganale deve avere anche una certa stabilità. Ora in due anni si possono dare quelle direttive generali che dovrebbero preparare lo sviluppo dei singoli settori. D'altro canto, lasciare indefinitamente questa facoltà di variazione della tariffa al Governo vuol dire mettere il Governo nelle condizioni di essere sotto la pressione di continue richieste da parte delle categorie interessate; quindi in complesso la Commissione è favorevole al mantenimento del testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dovrei essere grato all'onorevole Ziino per questa fiducia che ha nel Governo, tanto che mi vuol dare una delega in bianco. Ma l'articolo 76 della Costituzione dice che le deleghe possono essere date a tempo limitato, quindi la citazione del tempo è una condizione indispensabile nella delega perchè abbia il suo valore costituzionale.

D'altra parte vorrei chiarire la portata dell'articolo, che non è quella che mi è sembrato di evincere dalle parole dell'onorevole Ziino, e di una elaborazione graduale della tariffa doganale. No, la tariffa doganale la dobbiamo elaborare inizialmente.

ZIINO. Io ho detto applicazione, non elaborazione. L'articolo 2 presuppone che la tariffa sia già stata elaborata e formata.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ora qui si tratta di questo: noi introduciamo oggi una tariffa doganale in una economia squilibrata, come abbiamo visto, con l'estero, e spesse volte rispetto a mercati esteri che fra di loro non sono neppure in equilibrio, cioè con prezzi di acquisto dello stesso prodotto nei diversi mercati, diverso da un settore all'altro. Ora introdurre immediatamente l'intera tariffa doganale potrebbe in alcuni settori determinare un notevole squilibrio. Per esempio, supponia-

mo che domani la Commissione deliberi, proprio per il grano, di stabilire un dazio, non dico del 200 per cento, ma del 30, 40, 50 per cento. Se noi applicassimo in questo momento un dazio del 50 per cento sulla media delle provenienze estere, noi determineremmo un aumento del prezzo del pane che sarebbe estremamente grave per l'equilibrio della nostra economia. D'altra parte, siccome sappiamo che la situazione dei prezzi internazionali per il grano è una situazione transitoria, che dipende da certe condizioni che vengono gradualmente superate nel tempo, la Commissione potrebbe benissimo suggerire al Governo di fare una certa tariffa doganale permanente, ma di applicarla gradualmente nel primo anno, nel secondo anno, nel terzo anno, finchè le condizioni del mercato internazionale non si siano equilibrate.

Ora, che cosa dice l'articolo 2? L'articolo 2 dice che di questa facoltà di graduare l'applicazione della tariffa doganale nel tempo, il Governo può fare uso entro due anni dalla emanazione della tariffa doganale stessa e può farne uso nel senso di disciplinare una applicazione graduale che non vada oltre il terzo anno: c'è uno spazio sufficientemente ampio per prevedere il riaccomodamento indispensabile per l'applicazione della nuova tariffa. Se poi nella pratica la situazione non si rivelasse sostenibile, c'è sempre la possibilità del ricorso alla legge ordinaria, oppure il Governo chiederà un ulteriore prolungamento della delega, se questo fosse necessario, ovvero presenterà una legge, la quale modificherà l'articolo tale della tariffa doganale o l'articolo tal'altro della tariffa stessa, perchè si sono rivelati insostenibili di fronte alle condizioni concrete di mercato. Ma a me pare che veramente, nell'interesse della certezza della legge, un periodo di manovra, che finisce per essere di tre anni, per superare le asperità della introduzione della tariffa doganale nuova, possa essere considerato sufficiente. Io vorrei pregare l'onorevole Ziino, pertanto, di ritenersi soddisfatto di queste considerazioni; non dobbiamo dipingerci l'avvenire più incerto di quanto esso non sia.

D'altra parte che cosa significherebbe lasciare una delega che andasse al di là del terzo anno? Io voglio supporre che l'onorevole Ziino possa correggere la sua proposta nel senso di lasciare due anni per l'esercizio della facoltà: lasciare una possibilità di graduare al di là di tre anni l'applicazione della tariffa significherebbe riconoscere al Governo e alla Commissione la facoltà di indovinare l'andamento dei mercati internazionali per un periodo più lungo del triennio; facoltà un po' estesa, diciamo, o fiducia nelle possibilità divinatorie degli organi, Governo e Commissione, forse un po' troppo ampia. Se dopo il triennio ci sarà bisogno, il Governo di allora proporrà al Parlamento quelle modificazioni che saranno ritenute corrispondenti alle necessità del momento.

ZIINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. Credo di potermi dichiarare soddisfatto e di potermi associare all'augurio dell'onorevole Ministro, perchè i due o tre anni previsti si dimostrino sufficienti per quella schiarita che tutti quanti ci auguriamo. Credo, in ogni modo, di poter essere tranquillizzato che se malauguratamente il futuro si dovesse presentare diverso da quello che ognuno di noi desidera, avremmo la possibilità di presentare un disegno di legge per prorogare la delega che oggi viene conferita al Governo con l'articolo 2 del disegno di legge in esame. Pertanto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo ministeriale già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

È costituita una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e di 20 deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzione di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa, ai criteri di sospensione o di graduale applicazione di essa ai sensi e nei termini dell'articolo precedente, ed alle trattative per accordi multilaterali in materia tariffaria.

(È approvato).

Art. 4.

Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per

i lavori inerenti alla emenazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della Segreteria tecnica della Commissione anzidetta.

A capo di tale Segreteria sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze di grado V, che sarà all'uopo collocato nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per il funzionamento della Segreteria la Commissione può avvalersi dell'opera di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con le modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, del previsto importo di 4 milioni, sarà fatto fronte con una corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 205, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente « costruzione di caselli doganali, ecc. ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

« Il Senato, approvando le direttive di politica economica e doganale, cui deve rispondere la tariffa doganale, così come risulta dall'ampia relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge;

constatando che il Governo ha presentato all'esame del Parlamento la Carta dell'Avana;

confida che il Governo presenti anche le conclusioni delle trattative doganali di Annecy, già approvate dal Consiglio dei Ministri;

afferma che la politica della liberalizzazione presuppone l'approvazione e la pubblicazione di una nuova tariffa doganale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale, firmati a Berna il 4 aprile 1949 » (726-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale, firmati a Berna il 4 aprile 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, legge lo stampato n. 726.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Barbareschi. Ne ha facoltà.

BARBARESCHI. Il breve intervento che farò sul disegno di legge in discussione non rappresenta l'apporto di una idea mia personale e tanto meno la opinione del Gruppo al quale appartengo; è l'espressione unanime della decima Commissione del lavoro, della previdenza e della emigrazione alla quale il disegno di legge fu sottoposto per il parere. La decima Commissione, posta di fronte al fatto compiuto, non ha potuto che approvare; spiacente che la impostazione della legislazione previdenziale della Svizzera non abbia consentito un trattato più ampio che garantisse ai nostri lavoratori le piene assistenze che essi godono in Italia. La legislazione Svizzera demanda ai Cantoni il compito delle assistenze previdenziali, così che non è stato possibile fare un trattato internazionale che regolasse tutte le nostre assistenze; si è dovuto solo fare un trattato per regolare l'assistenza della pensione. Noi ci auguriamo che la Svizzera, la quale ha fatto anche delle buone dichiarazioni in proposito, abbia a modificare il metodo delle proprie assistenze, in modo che il trattato possa essere rapidamente modificato e si possa così assicurare ai nostri lavoratori anche quelle

assistenze per le malattie, per la disoccupazione e per la tubercolosi, che i nostri lavoratori godono in Italia e che viceversa non potranno godere in Isvizzera.

La decima Commissione ha fatto anche un altro rilievo, che è poi una raccomandazione che essa rivolge al Governo: prima che la stipulazione di trattati del genere venga portata alla discussione internazionale, noi riteniamo opportuno che le proposte vengano esaminate dalle nostre Commissioni, perchè i Ministri possano, attraverso la collaborazione delle Commissioni legislative, meglio essere appoggiati per tutte le trattative che faranno in campo internazionale.

La Commissione non ha potuto altresì nascondere il suo malcontento per una condizione che è fissata nel trattato stesso: quando i nostri lavoratori domandano che il versamento dei contributi che vengono pagati in Svizzera siano riportati alla Cassa di previdenza italiana, non è il totale dei contributi che ci vengono accreditati, ma viene accreditata solo la parte che è versata dai lavoratori. La Svizzera trattiene cioè nelle sue casse la parte di contributo che viene versata dai datori di lavoro.

Ora, tutti sanno che i contributi previdenziali (siano essi versati in parte, come in Svizzera, o anche totalmente, come in altri Paesi, dai datori di lavoro) formano parte integrante del salario e debbono accompagnare i lavoratori ovunque essi debbano liquidare la loro pensione.

La 10ª Commissione ha creduto inoltre di fare alcune raccomandazioni al Governo. Anzitutto ha sostenuto la necessità di una diversa norma nella preparazione di queste convenzioni, e di questo già vi ho parlato. Ma ha anche affermato che gli addetti sociali presso le Ambasciate e i Consolati esistenti nelle zone di maggiore emigrazione, debbono essere scelti fra elementi ben preparati su questi problemi e fra i conoscitori della legislazione previdenziale esistente nel Paese dove risiedono, in modo da poter dare ai nostri lavoratori un'efficace tutela.

La Commissione chiede inoltre che il Ministero del lavoro disponga opportuni provvedimenti perchè i nostri lavoratori, ritornando in Italia, possano, occorrendo, beneficiare dell'assistenza e della previdenza che avevano maturato quando partirono dal nostro Paese. Si verificano casi, e sono i più numerosi, in cui i nostri lavoratori emigrano temporaneamente. Alla loro partenza, essi hanno diritto a tutta l'assistenza previdenziale esistente in Italia. Al loro ritorno — spesso ammalati — non trovano lavoro e rimangono disoccupati. Per quel periodo di carenza che è intervenuto nell'applicazione delle marche e nel versamento dei contributi, questi lavoratori non hanno più diritto alle prestazioni. È una cosa alla quale si deve provvedere con sollecitudine, perchè questi lavoratori, emigrando, alleggeriscono la nostra difficile posizione in Italia diminuendo la falange dei disoccupati e inoltre sono apportatori di quella valuta pregiata della quale il nostro Paese ha tanto bisogno. Pare quindi a noi che queste due condizioni siano sufficienti per dover dar loro quella assistenza che, del resto, avevano già diritto di godere prima della loro partenza. (*Applausi da tutti i settori*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, devo fare solo una doverosa dichiarazione nella mia qualità di delegato del Governo italiano all'Ufficio internazionale del lavoro. Noi vediamo (e il noi non è maiestatico perchè parlo proprio del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro) con molta soddisfazione moltiplicarsi questi accordi bilaterali, però constatiamo anche con una certa non lieta sorpresa, come da questi accordi bilaterali vengano rivelate situazioni, ancora non sanate, di mancata estensione della previdenza e della protezione sociale che hanno formato l'oggetto delle cure e delle premure degli Stati, degli organizzatori e degli uomini politici dal 1919 ad oggi, cioè da quando si è tentato di realizzare nei rapporti delle Nazioni, per quanto riguarda la protezione del lavoro, la parte XIII del Trattato di Versailles. Comunque, augurandoci l'estensione delle provvidenze a tutti i casi di menomazione dei lavoratori, approviamo con lieto animo questa Convenzione, salutando nella libera Svizzera il campo di possibile esportazione del nostro lavoro, augurandoci che quelli che si sono rive-

lati, anche recentemente, piccoli egoismi di categoria, cedano di fronte alla lealtà, all'operosità e alla onestà dei lavoratori italiani emigrati in Svizzera. (*Approvazioni*).

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, ho preso la parola per dire che la Commissione fece molto bene ad avanzare le proposte che avanzò e a fare le osservazioni che fece, perchè che la Svizzera non sia all'altezza del suo compito e della sua tradizione, è una cosa che ci addolora. Nella Svizzera i problemi del lavoro sono stati lungamente dibattuti e studiati. C'è un proletariato in Isvizzera che, attraverso i sindacati e le organizzazioni, ha saputo tracciare la propria via, c'è in Svizzera anche un sentimento, diremo così, internazionale forse più sviluppato che altrove data la condizione geografica di quella terra e quindi fa meraviglia che proprio la Svizzera sia refrattaria a quelle concessioni che altri Paesi farebbero. Io fui dieci anni nella Svizzera e voglio bene anche alla Svizzera. Mi auguro che nelle future trattative e nelle future conclusioni di trattati internazionali le modeste e sante richieste dei lavoratori italiani nella Svizzera siano esaudite.

GALLETTO. In Svizzera hanno legislazioni cantonali diversa l'una dall'altra.

TONELLO. Ma possono essere galantuomini anche divisi in cantoni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, salva restando la facoltà di parlare al relatore e al Ministro.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Canevari.

CANEVARI, *relatore*. Cercherò di riassumere brevemente la relazione che ho avuto l'onore di presentare a nome della terza Commissione permanente, e in questo riassunto cercherò di rispondere anche agli interventi degli onorevoli colleghi Barbareschi, Cingolani e Tonello.

Il decreto presidenziale 10 dicembre 1948, n. 1659, rendeva esecutivo l'accordo italo-svizzero 22 giugno 1948, il quale all'articolo 19 impegnava i due Stati ad una intesa in materia di assicurazioni sociali; onde la Convenzione firmata a Berna il 4 aprile 1949, sottoposta ora alla vostra approvazione, insieme all'atto finale che l'accompagna. Le basi della Convenzione erano state fissate, nelle loro linee generali, con il protocollo del 28 ottobre 1948, che aveva concluso la prima fase delle trattative.

Nella nuova fase delle trattative, svoltesi tra il 22 marzo ed il 4 aprile di quest'anno, la discussione è stata limitata alle materie previste dalla legge svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti e dalla legislazione italiana sull'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti.

Nessun accordo era stato possibile raggiungere per le altre forme di assicurazione per le ragioni seguenti: la Confederazione svizzera che non è nel complesso inferiore a noi, può concludere i trattati e le convenzioni internazionali solo per le materie che le sono attribuite dalla Costituzione e non già per quelle che sono riservate all'esclusiva competenza dei rispettivi Cantoni. Ora, per quanto si riferisce all'argomento, si fa presente che la Confederazione può, al momento, impegnarsi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per le assicurazioni per la vecchiaia e superstiti, secondo la legge federale del 20 dicembre 1946.

I rapporti fra l'Italia e la Svizzera in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro erano stati regolati dalla Convenzione internazionale n. 17, del 10 gennaio 1925, ratificata dall'Italia il 25 marzo 1928 e dalla Svizzera il 1° febbraio 1929 con la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali. I rapporti fra i due Paesi per le assicurazioni sulla vecchiaia e per i superstiti sono regolati con la Convenzione in esame.

Al riguardo è da rilevare che i cittadini svizzeri conseguono il diritto alla rendita per vecchiaia al 65° anno di età, dopo un anno di versamento di contributi. Per i cittadini stranieri la rendita per vecchiaia si consegue, ridotta di un terzo, al 65° anno di età, quando essi abbiano pagato le quote almeno durante dieci anni, e si mantiene fin quando essi abbiano il domicilio civile nella Svizzera. Con la Convenzione si è raggiunto questo accordo: il cittadino italiano può liquidare la rendita svizzera per vecchiaia quando abbia avuto residenza

in Svizzera, complessivamente, per quindici anni e abbia effettuato il versamento dei contributi almeno di un anno. E a tal fine può ottenere il trasferimento dei contributi versati in Svizzera, dalla Svizzera in Italia, quando egli pensi di farsi liquidare la pensione invalidità e vecchiaia in Italia; ma è in sua facoltà, poi, quando tornasse in Svizzera, vi si fermasse qualche anno e raggiungesse complessivamente quindici anni di permanenza, di chiedere il ritrasferimento delle somme che aveva fatto trasferire dalla Svizzera in Italia e farsi liquidare la pensione di vecchiaia in Svizzera. Questo è il risultato più tangibile e più importante conseguito con la Convenzione in esame, del quale risultato deve essere dato giusto riconoscimento alla nostra Delegazione.

La convenzione poi considera altri rapporti che sono in relazione a questi accordi di ordine principale. Quali: il diritto dei cittadini svizzeri e loro superstiti, qualunque sia il luogo di residenza, alle pensioni previste dalla legislazione italiana, nella stessa misura dei cittadini italiani, nonchè alle altre prestazioni connesse alle stesse pensioni, comprese quelle in tutto o in parte a carico dello Stato italiano; il rimborso dei contributi obbligatori o volontari ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti che non abbiano diritto alla pensione di cui sopra; e il nuovo versamento alla assicurazione italiana delle somme rimborsate quando l'interessato possa ottenere una pensione di vecchiaia per sè o per i superstiti dalla stessa assicurazione italiana; la fissazione e il versamento delle rendite per i cittadini italiani e per le relative pratiche da espletare presso la direzione generale dello stesso istituto; le norme per il trasferimento delle pensioni o rendite a carico delle assicurazioni italiane o svizzere, per il rimborso dei contributi ai cittadini svizzeri e per la restituzione dei contributi trasferiti o rimborsati; le facoltà demandate alla Commissione consultiva mista, incaricata di provvedere alla corretta applicazione della Convenzione stessa; le modalità relative ai reclami eventuali da proporre alla Direzione generale della previdenza sociale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.

Questa la Convenzione. Per quanto si riferisce alle altre assicurazioni sociali che furono particolarmente oggetto dell'atto finale allegato come parte integrante della Convenzione, la relazione ha posto in evidenza le singole situazioni e le facoltà riservate al Governo italiano di ritornare sui diversi argomenti o quando l'Italia abbia provveduto essa pure per le indicate assicurazioni (come per il caso dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali) o quando la Svizzera abbia introdotto il principio di obbligatorietà per tutta la Confederazione per altre assicurazioni come avviene in Italia.

Ora, in proposito debbo ricordare al Senato l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinata dalla legge base del 13 giugno 1911, che lascia ai Cantoni la competenza di introdurre tale assicurazione nei loro territori, limitandosi la Confederazione ad assegnare contributi alle casse riconosciute. Da tali assicurazioni, facoltative od obbligatorie, non sono esclusi i lavoratori italiani, occupati in Svizzera, i quali godono i medesimi diritti dei cittadini svizzeri.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è disciplinata da Convenzioni precedenti, ma considera anche gli infortuni non professionali. La Svizzera corrisponde agli italiani colpiti da infortuni non professionali le stesse indennità e le stesse rendite che corrisponde ai cittadini svizzeri, con la differenza che agli italiani o comunque agli stranieri limita questa indennità di un quarto. La nostra delegazione ha insistito perchè fosse tolto questo 25 per cento di riduzione, ma non ha potuto insistere eccessivamente perchè non poteva offrire alla Svizzera uguale trattamento.

Quanto all'assicurazione contro la disoccupazione, l'obbligo per tale assicurazione in Svizzera può essere imposto soltanto dai Cantoni o dai Comuni e perciò l'atto finale si limita a riconoscere che tale materia è regolata dall'articolo 3 della Convenzione internazionale n. 2 della Organizzazione internazionale del lavoro del 1919, e dalla dichiarazione 9 febbraio 1927 tra l'Italia e la Svizzera che qui ricordiamo: « Il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero, desiderando dare applicazione all'impegno previsto dall'articolo 3 della Convenzione internazionale riguardante

la disoccupazione, adottata a Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua prima sessione (1919) e ratificata sia dall'Italia che dalla Svizzera, dichiarano di comune accordo che i cittadini di ognuno dei due Paesi che lavorano nel territorio dell'altro, godranno delle medesime indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione concessa alle stesse condizioni ai cittadini di tale Paese». Anche questa materia, quindi, verrebbe regolata.

Quanto agli assegni familiari, la legislazione federale considera soltanto gli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori agricoli e ai contadini della montagna che abbiano il domicilio in Svizzera; e la materia è disciplinata in modo vario e complesso per gruppi di categorie di lavoratori, dalle legislazioni dei singoli Cantoni e da accordi fra le organizzazioni dei datori di lavoro e degli operai ed impiegati; legislazione ed accordi che in taluni luoghi si applicano ed in altri non si applicano ai lavoratori italiani immigrati.

La delegazione italiana ha pertanto riservato al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'argomento quando la Confederazione abbia legiferato in questa materia.

La decima Commissione del Senato ci ha fatto l'onore di inviare, come suo rappresentante, l'onorevole Barbareschi, il quale ci ha recato questo ordine del giorno, che era stato votato dalla Commissione stessa: « La decima Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, preso in esame il disegno di legge n. 726 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale, firmati a Berna il 4 aprile 1949, pur rilevando che non è stato possibile assicurare ai nostri lavoratori l'applicazione integrale della legislazione assistenziale e previdenziale esistente nella Svizzera, perchè alcune forme di previdenza sono lasciate alla facoltà legislativa dei Cantoni e dei Comuni, per cui il Governo federale non può assumere impegni di carattere internazionale per quella parte di legislazione; mentre raccomanda al Governo italiano e più specificatamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: *a*) di intensificare la sua attività perchè l'emigrante italiano possa godere all'estero dell'assistenza e della previdenza praticata nei Paesi in cui i nostri lavoratori portano il beneficio della loro intelligenza e del loro lavoro, facendo assistere i nostri lavoratori da funzionari specializzati negli studi del diritto, del lavoro e della previdenza; *b*) di studiare le modifiche necessarie alla nostra legislazione perchè gli emigranti che rientrano in Patria possano, occorrendo, immediatamente beneficiare di tutti i diritti che avevano maturato al momento della loro partenza, senza dover rinnovare, prima del beneficio, altri periodi di partecipazione attiva ai versamenti dei contributi; esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge».

La terza Commissione permanente (Esteri e colonie) ha accolto ed ha fatto proprio questo ordine del giorno e, auspicando solleciti accordi internazionali che assicurino ai lavoratori in ogni Paese la stessa assistenza, uguale difesa e le stesse previdenze sociali, mi ha incaricato di invitarvi, onorevoli colleghi, a voler approvare il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moro, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MORO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto, con tanta chiarezza, il relatore, senatore Canevari. Invito il Senato a voler ratificare la Convenzione italo-svizzera, che è un nuovo strumento di collaborazione tra l'Italia e la Svizzera nel campo del lavoro e costituisce una difesa degli interessi dei lavoratori italiani in Svizzera.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge nonchè del testo della Convenzione ed atto finale:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale firmati a Berna, fra l'Italia e la Svizzera il 4 aprile 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed atto finale suddetti.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1948, conformemente all'articolo 18 della Convenzione.

(È approvato).

ALLEGATO.

CONVENZIONE

tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali conchiusa a Berna il 4 aprile 1949.

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di garantire ai cittadini dei due Paesi, nella misura del possibile, il beneficio della legislazione italiana e della legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali,

visto l'articolo 19 dell'Accordo concluso a Roma il 22 giugno 1948 tra l'Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera,

hanno deciso di concludere una convenzione e hanno designato a tal fine i loro plenipotenziari ossia:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Dottor Egidio REALE, *Ministro d'Italia a Berna,*

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO:

il Dott. Arnoldo SAXER, *Direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,*

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in regolare e prescritta forma, hanno concordato quanto appresso:

I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Legislazioni applicabili.

Le legislazioni attualmente in vigore cui si applica la presente convenzione sono:

a) *In Svizzera:*

la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 20 dicembre 1946, nonchè le relative ordinanze.

b) *In Italia:*

il decreto-legge del 4 ottobre 1935, n. 1827;
il decreto-legge del 14 aprile 1939, n. 636;
il decreto-legge del 18 marzo 1943, n. 126;
il decreto legislativo del 18 gennaio 1945, n. 39;
il decreto legislativo del 1° marzo 1945, n. 177;
il decreto del 1° agosto 1945, n. 692;
il decreto legislativo del 1° agosto 1945, n. 697;
il decreto legislativo del 2 aprile 1946, n. 142;

i decreti del 20 maggio 1946, n. 369, n. 374 e n. 375;
il decreto legislativo del 29 luglio 1947, n. 689;
il decreto legislativo del 3 ottobre 1947, n. 1302,
nonchè il regolamento e gli altri decreti relativi, limitatamente alle disposizioni concernenti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

II. Disposizioni particolari.

Art. 2.

Diritto dei cittadini italiani alle rendite dell'assicurazione svizzera.

1. I cittadini italiani hanno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla legge federale citata all'articolo 1, lettera *a*), della presente convenzione (chiamata in seguito « legge federale »), se al verificarsi dell'evento assicurato:

a) abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno 10 anni interi, ovvero:

b) abbiano soggiornato in Svizzera complessivamente per almeno 15 anni, siano in possesso del permesso di domicilio o ricorrano nei loro riguardi le condizioni per ottenerlo conformemente all'articolo 1, secondo capoverso, della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del trattato di domicilio é consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868, e abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno un anno intero.

2. Se un cittadino italiano, che si trovi nelle condizioni di cui al primo paragrafo, lettera *a*) o *b*), muore, i suoi superstiti avranno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla « legge federale ».

3. Le rendite di cui al primo e al secondo paragrafo del presente articolo saranno ridotte di un terzo in conformità all'articolo 40 della « legge federale ».

Art. 3.

Diritto dei cittadini italiani al trasferimento dei contributi versati all'assicurazione svizzera.

1. I cittadini italiani che sono stati assoggettati all'assicurazione svizzera possono chiedere che i contributi da essi stessi versati conformemente alla « legge federale » siano trasferiti in Italia secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, semprechè detti contributi non abbiano ancora dato origine a nessuna rendita dell'assicurazione svizzera e la relativa domanda sia presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato versato l'ultimo contributo.

2. I contributi trasferiti per ciascun assicurato saranno utilizzati a suo favore, in vista della concessione dei benefici derivanti dalla legislazione italiana citata dall'articolo 1, lettera *b*) della presente convenzione (chiamata in seguito « legislazione italiana ») e dalle disposizioni particolari che potranno essere emanate dalle autorità italiane.

3. I contributi versati da un cittadino italiano, già trasferiti in Italia in base al primo paragrafo del presente articolo, saranno ritrasferiti in Svizzera qualora lo stesso cittadino italiano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, si trovi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) o *b*) dell'articolo 2 della presente convenzione e non abbia chiesto ed ottenuto la pensione d'invalidità o di vecchiaia italiana conformemente alla « legislazione italiana » e alle disposizioni della presente convenzione. In questo caso il cittadino italiano avrà diritto alle rendite ordinarie secondo la « legge federale » e le norme particolari della presente convenzione.

3. I cittadini italiani i cui contributi siano stati trasferiti in Italia e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione svizzera.

Art. 4.

Diritto dei cittadini svizzeri alle prestazioni e al rimborso dei contributi dell'assicurazione italiana.

1. I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto, qualunque sia il luogo di residenza, alle pensioni previste dalla « legislazione italiana », nella medesima misura dei cittadini italiani. Uguale diritto spetta ad essi per tutte le altre prestazioni connesse con dette pensioni, ivi comprese quelle interamente o in parte a carico dello Stato italiano.

2. I cittadini svizzeri e i loro superstiti, che non hanno diritto alle prestazioni previste dal primo paragrafo del presente articolo, hanno diritto al rimborso dei contributi da essi stessi versati a titolo obbligatorio o volontario purchè ne facciano richiesta ai competenti organi italiani entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato versato l'ultimo contributo.

3. Il cittadino svizzero che ha già ottenuto il rimborso dei contributi in conformità del secondo paragrafo del presente articolo potrà riversarne l'ammontare all'assicurazione italiana, se con ciò può aver diritto ad una pensione di vecchiaia o per superstiti della stessa assicurazione.

4. I cittadini svizzeri che abbiano ottenuto il rimborso dei contributi e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione italiana.

Art. 5.

Assicurazione facoltativa svizzera.

Il Governo italiano s'impegna ad agevolare l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri prevista dall'articolo 2 della « legge federale ».

III. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE.

Art. 6.

Fissazione e versamento delle rendite per i cittadini italiani.

1. I cittadini italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'infuori della Svizzera, che abbiano diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera in base alla presente convenzione, ne faranno domanda alla Direzione

generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Questa domanda dovrà essere redatta su un modulo ufficiale. Il predetto Istituto esaminerà i dati forniti dal richiedente, in quanto occorra li farà completare e trasmetterà all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra la domanda col certificato d'assicurazione rilasciato dalle autorità svizzere al momento della iscrizione dell'interessato all'assicurazione svizzera e ogni eventuale altro documento.

2. Le rendite che la Confederazione svizzera s'impegna a versare ai cittadini italiani in conformità della presente convenzione saranno calcolate, allorquando essi non risiedano in Svizzera, dall'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra. Questo pronunzierà una decisione di rendita, di cui darà comunicazione in doppio esemplare all'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma, che, a sua volta, trasmetterà una copia della decisione all'interessato.

3. Il pagamento delle rendite agli interessati sarà effettuato a cura dello Istituto nazionale della previdenza sociale. Questo informerà immediatamente l'Ufficio centrale di compensazione di tutti i casi per i quali non è stato possibile eseguire il pagamento.

4. Il predetto Istituto invierà, una volta l'anno a una data stabilita d'intesa tra le Autorità italiane e quelle svizzere, all'Ufficio centrale di compensazione un documento ufficiale attestante che le persone per le quali l'Istituto stesso è stato incaricato di versare le rendite sono ancora in vita. Questo certificato sarà rilasciato dalle competenti autorità comunali, se si tratta di cittadini italiani residenti in Italia, e dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane, se si tratta di cittadini italiani residenti fuori dei territori italiani e svizzeri.

5. Lo stesso Istituto comunicherà inoltre, di volta in volta, all'Ufficio centrale di compensazione tutti i fatti (decesso, matrimonio, ecc.) che modifichino o facciano cessare il diritto alla rendita dei beneficiari italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'infuori della Svizzera.

Art. 7.

Richiesta di pensione per i cittadini svizzeri.

1. I cittadini svizzeri aventi diritto a una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che non abbiano o non conservino la loro residenza in Italia, per ottenere la liquidazione delle pensioni loro spettanti o la prosecuzione del pagamento di quelle già ad essi liquidate, dovranno presentare domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Tale domanda sarà redatta su un apposito modulo al quale dovranno essere allegati tutti i documenti abitualmente richiesti ai cittadini italiani.

2. Nel mese di dicembre di ogni anno i cittadini svizzeri che beneficiano di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che risiedono fuori d'Italia dovranno far pervenire alla Direzione generale del predetto Istituto un documento ufficiale attestante che il beneficiario della pensione è ancora in vita.

3. Tutti i documenti, che non sono stati rilasciati dalle autorità competenti in Italia o da un'autorità comunale, cantonale, diplomatica o consolare svizzera, dovranno essere vistati dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane.

Art. 8.

Trasferimento delle pensioni o rendite.

Il trasferimento delle pensioni o rendite a carico delle assicurazioni italiana o svizzera avrà luogo conformemente agli accordi in questa materia, in vigore tra i due Stati al momento del trasferimento.

Art. 9.

Trasmissione, contenuto e portata della domanda di trasferimento in favore dei cittadini italiani.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale raccoglierà le domande di trasferimento dei contributi versati all'assicurazione svizzera dai cittadini italiani e le trasmetterà una volta l'anno, di regola entro la fine del mese di agosto all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra.

2. Di norma, le domande di trasferimento dovranno riguardare i contributi versati dai cittadini italiani che hanno assolto per l'ultima volta l'obbligo di contribuzione nel penultimo anno precedente a quello della domanda di trasferimento. Le richieste di trasferimento che comprendono contributi versati nell'anno precedente a quello della domanda saranno consentite solo se si tratti di assicurati che presumibilmente non verseranno più contributi alla assicurazione svizzera.

3. Nella domanda di trasferimento saranno indicati i nomi dei cittadini italiani i cui contributi dovranno essere trasferiti; alla stessa sarà allegato il certificato di assicurazione rilasciato dall'assicurazione svizzera per ciascuno di detti cittadini. Qualora sia impossibile trasmettere il certificato di assicurazione, nella domanda di trasferimento sarà almeno indicato il numero assegnato all'assicurato all'atto della sua prima iscrizione all'assicurazione. A tale scopo l'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra trasmetterà alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elenchi contenenti i dati dei certificati di assicurzione concernenti cittadini italiani.

4. L'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra accerterà l'importo dei contributi versati da ogni cittadino italiano che richiede il trasferimento dei contributi; esso comunicherà per iscritto detti importi alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e procederà, entro la fine dell'anno al trasferimento dei contributi, coi relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, per il tramite del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, secondo gli accordi che dovranno essere conclusi in questa materia e che saranno in vigore al momento del trasferimento.

Art. 10.

Rimborso dei contributi ai cittadini svizzeri.

1. I cittadini svizzeri presenteranno la domanda di rimborso dei contributi prevista dall'articolo 4, secondo paragrafo, della presente convenzione, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Di norma, la domanda di rimborso dovrà essere presentata allorchè sia tenuto a cessare l'obbligo di partecipazione all'assicurazione italiana.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà i contributi, con i relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, direttamente ai cittadini svizzeri. Se il cittadino svizzero non risiede in Italia, il trasferimento di detti contributi avrà luogo secondo gli accordi finanziari in vigore al momento del trasferimento tra l'Italia e lo Stato in cui risiede il cittadino svizzero.

Art. 11.

Restituzione dei contributi trasferiti o rimborsati; procedura.

1. Se un cittadino italiano, che ha già ottenuto il trasferimento dei contributi e che non avrebbe pertanto più diritto alle rendite dell'assicurazione svizzera, presenta tuttavia domanda di rendita alle autorità svizzere, le autorità stesse ne informeranno l'Istituto nazionale della previdenza sociale chiedendogli di restituire i contributi trasferiti. Se detto Istituto consente alla restituzione dei contributi trasferiti, l'Ufficio centrale di compensazione procederà alla compensazione tra l'ammontare dei contributi da restituire, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, d'una parte, e le rendite e i contributi da trasferire in Italia, dall'altra. Lo stesso Ufficio informerà l'Istituto dell'avvenuta compensazione.

2. Se un cittadino svizzero che ha già ottenuto il rimborso dei contributi e che non avrebbe pertanto più diritto alle pensioni dell'assicurazione italiana, presenta tuttavia domanda di pensione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso gli richiederà la restituzione dei contributi rimborsati, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo.

Art. 12.

Commissione consultativa mista.

1. Una commissione consultiva mista sarà incaricata di provvedere alla corretta applicazione della presente convenzione. Essa potrà a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente convenzione e potrà presentare, all'occorrenza, proposte ai Governi dei due Stati.

2. La Commissione si riunirà a domanda dell'uno o dell'altro Governo, sia in Italia sia in Svizzera. Essa sarà composta, in numero pari, di rappresentanti delle Amministrazioni interessate dei due Stati. Ciascuna delegazione potrà farsi assistere da esperti.

3. La Commissione stabilirà direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potrà corrispondere direttamente con le Amministrazioni italiane o svizzere interessate.

Art. 13.

Collaborazione amministrativa.

1. Tanto le autorità italiane quanto quelle svizzere, incaricate dell'applicazione della presente convenzione, si presteranno vicendevolmente e gratuitamente i loro buoni uffici agli effetti di detta applicazione.

2. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliranno, di comune accordo e, se dal caso, sentita la commissione consultiva mista, le disposizioni particolari che si rendessero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 14.

Reclami.

I cittadini italiani o svizzeri che abbiano da proporre reclami in ordine all'applicazione della presente convenzione si rivolgeranno alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.

Art. 15.

Osservanza dei termini.

1. Le istanze presentate presso gli enti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche quali istanze presentate presso gli enti assicuratori dell'altro Stato.

2. I ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un'autorità competente in materia di assicurazione sociale di uno dei due Stati saranno considerati ricevibili, anche se presentati entro tale termine a un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale Ufficio deve inviare senz'indugio il ricorso all'autorità competente.

Art. 16.

Modificazioni nelle legislazioni degli Stati contraenti.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna si terranno di mano in mano informati sulle modificazioni intervenute nella legislazione concernente le assicurazioni sociali del loro Stato.

2. Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per l'applicazione della presente convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alle supreme autorità amministrative dell'altro Stato.

Art. 17.

Esenzioni varie.

Tutti gli atti, documenti e altre scritture che devono essere prodotti in base alla presente convenzione sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari, salvo quanto diversamente disposto dalla presente convenzione.

IV. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 18.

Entrata in vigore e durata.

1. La presente convenzione, il cui originale è redatto in lingua francese e italiana, entrerà in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratificazione, con effetto dal 1° gennaio 1948. Gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati, appena possibile, a Roma.

2. La presente convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 1950, e si considererà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora essa non sia denunciata da una delle due parti tre mesi prima della scadenza del termine originale o rinnovato.

Art. 19

Diritti acquisiti.

La denuncia della convenzione non pregiudicherà gli interessati per quanto concerne:

a) le rendite il cui diritto sia maturato prima della cessazione della presente convenzione,

b) il trasferimento o il rimborso dei contributi versati prima della cessazione della presente convenzione.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Berna, il 4 aprile 1949

Per l'ITALIA:
EGIDIO REALE

Per la SVIZZERA:
ARNOLDO SAXER

ATTO FINALE

I Governi italiano e svizzero, animati dal desiderio di conchiudere una convenzione in materia di assicurazioni sociali, hanno designato a tal fine rispettivamente quali loro rappresentanti:

IL GOVERNO SVIZZERO:

Il Signor A. SAXER *direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, Presidente della Delegazione svizzera,*

il Signor H. ROTHMUND, *capo della Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna,*

il Signor P. BINSWANGER, *caposezione presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,*

il signor A. SCHLANSER, *caposezione presso l'Ufficio federale della industria delle arti e mestieri e del lavoro a Berna,*

il Signor R. BUHRER, *giurista presso il Dipartimento politico federale a Berna,*

il Signor J.C. DE BAVIER, *addetto presso la legazione di Svizzera a Roma:*

IL GOVERNO ITALIANO:

il Signor EGIDIO REALE, *inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Italia in Svizzera,*

il Signor C. CARLONI, *capodivisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,*

il Signor R. CERCHIONE, *viceconsole.*

All'atto di firmare la convenzione i plenipotenziari sottoscritti si sono accordati sulle seguenti dichiarazioni che formano parte integrante della convenzione.

I.

1. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera dichiara che in Svizzera l'assicurazione contro le malattie è disciplinata dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 1911 (legge base), la quale lascia ai Cantoni la competenza di introdurre sul loro territorio l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La confederazione si limita ad assegnare sovvenzioni alle casse riconosciute. I lavoratori italiani occupati in Svizzera non sono esclusi dall'assicurazione facoltativa od obbligatoria contro le malattie e godono i medesimi diritti dei cittadini svizzeri.

La delegazione italiana, prendendo atto di tali dichiarazioni, riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione federale avrà introdotto il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi.

2. A richiesta della delegazione svizzera, la delegazione italiana dichiara che la legislazione italiana sulle assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi non fa alcuna discriminazione tra gli assicurati italiani e quelli svizzeri riguardo sia ai contributi sia alle prestazioni.

II.

1. Le delegazioni svizzera e italiana costatano:

a) che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia riguardo all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sono regolati dalla convenzione internazionale del 1925 (n. 19) concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazioni dei danni cagionati da infortuni del lavoro (Convenzione ratificata dall'Italia il 15 marzo 1928 e dalla Svizzera 1° febbraio 1929);

b) che i lavoratori italiani, vittime di un infortunio assicurato in Svizzera, conservano il loro diritto alle prestazioni dopo il loro ritorno in Italia qualora l'autorizzazione di farsi curare in Italia sia stata loro accordata anticipatamente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna, e ciò per tutta la durata autorizzata da detto Istituto.

2. La delegazione svizzera non vedendo la possibilità di rinunciare alla riduzione del 25 per cento prevista nell'articolo 90 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la delegazione italiana riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare su tale oggetto non appena la legislazione italiana avrà introdotto il principio della copertura del rischio degli infortuni non professionali.

III.

Le delegazioni svizzera e italiana costatano in materia di assicurazione contro la disoccupazione:

1. che il trattamento dei lavoratori italiani stabilitisi in Svizzera nonchè dei lavoratori svizzeri stabilitisi in Italia è prescritto dall'articolo 3 della Convenzione internazionale adottata a Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro (1919) e dalla dichiarazione di Roma del 9 febbraio 1927;

2. che, di conseguenza, qualora le condizioni richieste dalla legislazione federale o italiana siano adempite, non è fatta alcuna discriminazione in Svizzera o in Italia tra i lavoratori svizzeri e i lavoratori italiani.

IV.

A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera dichiara che in materia di assegni familiari, solo la concessione di assegni ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna è regolata dalla legislazione federale. Per contro in alcuni Cantoni e in diversi gruppi professionali i salariati fruiscono di assegni familiari in virtù della legislazione cantonale o di accordi tra le organizzazioni di datori di lavoro e d'impiegati od operai.

La delegazione italiana riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'oggetto allorquando la Confederazione avrà legiferato in questa materia.

V.

1. Le delegazioni svizzera e italiana costatano che in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non è stato loro possibile di addivenire ad un'intesa quanto all'equivalenza delle legislazioni svizzera e italiana a sensi degli articoli 18, terzo capoverso, e 40 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1947.

La delegazione italiana fa ogni riserva in favore del Governo italiano quanto alla facoltà di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione italiana concernente tale materia avrà fornito nuovi elementi riguardanti l'equivalenza.

2. La delegazione italiana avendo domandato che rendite transitorie siano concesse ai cittadini italiani in Svizzera, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare tale domanda, in quanto le rendite transitorie sono riservate dalla legge svizzera ai soli cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

La delegazione italiana esprime il desiderio che indennità uniche o periodiche siano accordate dalle fondazioni «Pro Senectute» «Pro Juventute» o altre, ai cittadini italiani nell'indigenza domiciliati in Svizzera (vecchi, vedove orfani), che non hanno alcun diritto ad una rendita.

3. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera precisa che per agevolazione dell'«assicurazione facoltativa» ai sensi dell'articolo 5 della convenzione del 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali essa intende principalmente:

a) che il Governo italiano non frapponga alcun ostacolo all'applicazione delle prescrizioni federali relative all'assicurazione facoltativa, per quanto dette prescrizioni concernono i cittadini svizzeri abitanti in Italia;

b) che il Governo italiano incoraggi, nella misura del possibile, le autorità fiscali e i datori di lavoro italiani a rilasciare ai cittadini svizzeri assicurati facoltativamente le attestazioni che le autorità diplomatiche o consolari svizzere potessero domandare a detti cittadini al fine di applicare l'assicurazione facoltativa.

VI.

La delegazione italiana avendo proposto che i Governi svizzero e italiano s'impegnino ad applicare in materia di assicurazioni sociali ai cittadini svizzeri in Italia e ai cittadini italiani in Svizzera il regime di cui beneficiano o beneficieranno in avvenire i cittadini della Nazione più favorita, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare, nello stato attuale, siffatta domanda

VII.

Le delegazioni italiana e svizzera sono d'accordo che la convenzione conchiusa il 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali si applica, con riserva delle dichiarazioni precedenti fatte dalla delegazione italiana, parimente a tutti gli atti legislativi e a tutte le ordinanze che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nell'articolo 1 di detta Convenzione.

FATTO a Berna, in duplice esemplare, il 4 aprile 1949.

Per l'ITALIA:
EGIDIO REALE

Per la SVIZZERA:
ARNOLDO SAXER

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè si può ritenere che la Camera tra breve avrà approvato il disegno di legge sull'indulto e vorrà subito trasmetterlo al Senato, data l'urgenza del provvedimento, se non si fanno osservazioni sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 20,15).

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto » (804-*Urgenza*).

Data l'estrema urgenza del provvedimento propongo che il disegno di legge sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani mattina e che la Commissione riferisca oralmente su di esso.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda prendere o quanto meno quali istruzioni intenda dare agli organi centrali e territoriali delle Belle arti per assicurare all'Italia la conservazione del suo paesaggio, continuamente minacciato e non di rado contaminato dall'egoismo di privati e dalla tolleranza di amministrazioni locali (186).

GASPAROTTO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti ritenga opportuno assumere per la modifica dei ruoli degli ingegneri ed architetti del Genio civile e sopratutto degli ingegneri degli Uffici provinciali e regionali, nonchè per il sollecito svolgimento dei concorsi interni per la sistemazione degli avventizi: quali provvedimenti si impongono urgentemente per assicurare una più adeguata prospettiva di carriera ed un migliore trattamento morale ed economico ad una classe di funzionari che ha acquistato indubbiamente notevoli benemerenze durante il periodo della ricostruzione (1043).

BUBBIO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere per quali motivi non siasi tuttora addivenuto alla liquidazione dei crediti vantati da diversi pensionati e operai verso la ditta Francesco Mazzi, appaltatrice dei lavori in economia della stazione di Rovereto, risultando che, per quanto da quasi tre anni le somme si trovino presso la Sezione lavori di Verona, non è tuttora stato possibile ai creditori ottenerne il pagamento pur trattandosi di crediti di lavoro (925).

BUBBIO.

Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per conoscere se non si ravvisi la opportunità di dare una diversa sistemazione al servizio dei depositi alle Cancellerie giudiziarie a copertura della spesa della carta bollata occorrente per gli atti delle procedure civili, e ciò nel riflesso che il sistema del versamento di un anticipo in contanti, pur rappresentando un sensibile vantaggio sul sistema del mate-

riale deposito dei fogli di carta bollata, rappresenta tuttavia un notevole dispendio di tempo per la tenuta del carico e dello scarico delle spese di bollo per ogni causa, laddove si verrebbero ad eliminare molteplici registrazioni e compilazioni ove venisse stabilito l'obbligo di versamento di una somma globale fissa una volta tanto per ogni causa e qualunque ne sia il decorso in quel grado (926).

BUBBIO.

PRESIDENTE. Domani, seduta pubblica alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (804-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CCCXXXV SEDUTA (21 DICEMBRE 1949)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ANGELINI Nicola. - *Ai Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e al Commissario per l'alimentazione.* — Per conoscere se per alleviare la gravissima situazione dell'olivicoltura non ritengano opportuno:

1° vietare ogni ulteriore importazione di olio di semi per qualsiasi utilizzazione;

2° sospendere specialmente in questo periodo di raccolto delle olive la vendita, da parte dell'Alto Commissario per l'alimentazione, di olio di semi raffinati commestibili;

3° garantire da parte dello Stato agli Istituti finanziari il recupero dell'anticipazione di almeno lire 30 mila a quintale di olio con due gradi di acidità, potendo variare il beneficio secondo la qualità conferita; anticipazione che detti Istituti dovranno corrispondere per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di olive da effettuarsi dall'organizzazione dei Consorzi agrari e da Enti cooperativistici, seguendo le norme e le agevolazioni del Credito agrario, nello stesso modo come è stato operato per il risone (838).

RISPOSTA. — Tenuto conto della consistenza della disponibilità di olio per l'annata 1950 - valutata in base alle scorte esistenti (scorte vincolate, del libero mercato e dei produttori) in circa 900.000 quintali - nonchè delle favorevoli previsioni per l'andamento della nuova campagna olearia (oltre due milioni di quintali), questo Ministero ha, già in precedenza, rappresentato agli organi più direttamente responsabili, l'opportunità di moderare al massimo le importazioni di olio commestibile e di semi oleosi. Ciò sia al fine di stabilizzare ad un equo limite il prezzo alla produzione dell'olio di oliva, sia per impedire un ulteriore svilimento delle giacenze di prodotto di proprietà dell'Erario.

In merito alla proposta di sospendere, in questo periodo, il collocamento degli oli di semi, ricavati dal noto acquisto di semi oleosi deliberato dal C.I.R. nella seduta del 19 gennaio 1949, si fa presente che gli operatori hanno insistentemente richiesto la liquidazione delle loro spettanze, dato che il prodotto è stato posto a disposizione dell'Amministrazione statale fin dai mesi di luglio e agosto ultimo scorso.

Oltre a ciò è da rilevare che l'ulteriore giacenza di detto prodotto comporta un aumento del suo già elevato costo a causa delle spese per interessi, giacenza, ecc.

Pertanto ogni indugio nella vendita aggraverebbe, dal lato finanziario, gli oneri di tale operazione mentre produrrebbe il declassamento e lo svilimento del prodotto per alterazioni e scondizionamento.

È d'altra parte da tener conto che la prima gara tenutasi il 16 corrente per la cessione di circa quintali 80.000 di olio di semi ha suscitato notevole interesse ed ha palesato una sostenutezza di offerte, consentendo di spuntare i prezzi relativamente alti nei confronti delle attuali quotazioni dell'olio di oliva di nuova produzione. Ciò, ad avviso di questa Amministrazione, dovrebbe infondere un po' di ottimismo ai produttori, considerato che nessun turbamento sembra abbia risentito il mercato oleario per le vendite di semi oleosi effettuato dall'Alto Commissariato.

Per quanto riguarda infine la proposta di attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva, da effettuarsi dai Consorzi agrari e da Enti cooperativistici, con la garanzia statale che dovrebbe essere concessa - analogamente a quanto è stato praticato per il risone - agli istituti finanziatori, su un prezzo minimo di lire 30 mila il quintale per olio avente due

gradi di acidità, va rilevato che non sussiste alcuna analogia tra il sistema seguìto per il risone e quello proposto per l'olio.

In effetti, è da tener presente che mentre per la produzione 1949 del risone è previsto dalle vigenti disposizioni l'ammasso che quindi ha il carattere di ammasso obbligatorio, nulla è stato disposto invece per l'olio della corrente annata. Trattandosi quindi, per l'olio, di ammasso volontario non è possibile concedere la richiesta garanzia statale.

In conclusione lo scrivente, pur rendendosi conto della opportunità di tutelare la produzione dell'olio di oliva che costituisce il prodotto chiave per notevole parte dell'agro meridionale, ritiene che siffatto risultato debba ottenersi studiando soluzioni che prescindano da impegni per il bilancio dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato
GAVA.

BARONTINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come sia possibile che ancora quattro processi per i fatti del luglio 1948 non soltanto non siano stati discussi ma neppure fissati. Si tratta del processo contro Matteini Cesare e altri, per i fatti accaduti nel luglio 1948, che è stato rinviato per legittima suspicione alle Assise di Firenze e non ancora fissato; 2° del processo contro Biondi e molti altri per i fatti accaduti nel luglio 1948 a Castagneto Carducci, per il quale già da due mesi la sezione istruttoria della Corte di appello di Firenze ha emesso sentenza di rinvio a giudizio e per il quale ancora non è stato fissato il giorno della discussione; 3° del processo contro Lazzeri ed altri due (tutti e tre sicuramente innocenti) accusati del deprecabile omicidio di un agente di pubblica sicurezza a Livorno nel luglio 1948 e che si trova nelle stesse condizioni del precedente; 4° del processo contro Ridi e molti altri per i fatti accaduti a Piombino nel luglio 1948, per il quale ancora la Procura generale non ha preso le sue conclusioni. Basta pensare che complessivamente per tali processi sono detenute circa 40 persone, delle quali molte sono sicuramente immuni da qualsiasi colpa, per rendersi conto della assurdità iniqua di tanto ritardo (703).

RISPOSTA. — Comunico al senatore Barontini quanto ha riferito il Procuratore generale di Firenze in ordine ai procedimenti penali segnalati:

1° per il processo penale contro Matteini Cesare ed altri, rimesso per legittima suspicione alla Corte di assise di Firenze, è stata sollecitata la trasmissione degli atti da Viterbo;

2° È stato firmato il ruolo della Corte di assise di Livorno, dinanzi alla quale dovrà svolgersi il procedimento penale contro Biondi Renzo ed altri per i fatti accaduti a Castagneto Carducci;

3° Il procedimento penale contro Lazzeri Ugo ed altri due, imputati di omicidio in persona di un agente di pubblica sicurezza, venne fissato per il 2 dicembre nel ruolo della Corte di assise di Livorno;

4° La requisitoria in data 29 settembre u. s. nel procedimento penale contro Ridi Pilade ed altri, per i fatti accaduti a Piombino nel luglio 1948, è stata depositata nella cancelleria della Sezione istruttoria di Firenze il 15 novembre, dopo la restituzione nell'Ufficio della Procura generale degli estratti notificati delle conclusioni.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

BERLINGUER. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano stati presi o si intendono prendere dei provvedimenti per risolvere la situazione giuridica dei condannati con sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria italiana nelle colonie quando non sia stato possibile, sinora, recuperare gli atti processuali e neppure le sentenze mentre ad esse si è data esecuzione in Italia in base all'invio di un semplice estratto; e ciò soprattutto nel caso in cui i condannati chiedono l'applicazione di amnistie e condoni o propongono istanze di revisione (850).

RISPOSTA. — Debbo osservare all'onorevole Berlinguer che l'esecuzione di sentenza emessa dall'Autorità giudiziaria italiana avviene precisamente in base all'estratto autentico della sentenza stessa, a norma degli articoli 33 e 34 (n. 2) delle disposizioni regolamentari approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

Non intendo pertanto bene a quale situazione alluda l'interrogante, nell'accennare alla ipotesi che non sia stato possibile recuperare gli atti processuali e le sentenze: se cioè all'inconveniente dello smarrimento o distruzione o a quello della perduta disponibilità degli atti, in seguito alla cessazione della nostra sovranità sui territori delle nostre colonie. Se è dello smarrimento o della distruzione che si tratta, soccorrono gli articoli 162 e 163 Codice procedura penale, specialmente il secondo; se è della perduta disponibilità, si possono promuovere accordi con le autorità dalle quali i territori anzidetti attualmente dipendono.

Quanto all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto faccio presente che alle condanne pronunciate dall'autorità giudiziaria italiana nelle Colonie, sino a che quei territori furono sottoposti alla nostra sovranità, sono applicabili i benefici dell'amnistia, dell'indulto e della riabilitazione in base ai decreti-legge 18 gennaio 1947, n. 244, e 7 ottobre 1947, n. 10373; e che le relative sentenze sono altresì passibili di revisione a norma degli articoli 553 e seguenti del Codice di rito penale.

A tale proposito ricordo che è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (doc. n. 557), d'iniziativa degli onorevoli Capalozza e Gullo, che con formulazione diversa tende in parte allo stesso scopo perseguito dal citato decreto-legge n. 244 e in parte a sopperire alla deficienza eventuale di documentazione delle istanze di amnistia e di indulto.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

BISORI. - *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le conclusioni della inchiesta, disposta secondo gli articoli 26 e seguenti del Codice della navigazione, sul disastro aereo di Superga nel quale trovarono la morte i calciatori del « Torino » (822).

RISPOSTA. — Relativamente alle risultanze dell'inchiesta, si comunica all'onorevole interrogante quanto appresso circa i punti essenziali della indagine svolta:

Dalla relazione della Commissione d'inchiesta si desume che il funzionamento di radio assistenza - sul quale la Commissione stessa ha particolarmente rivolto la propria attenzione, trattandosi, come si comprende, di un elemento fondamentale, date le circostanze del sinistro avvenuto per l'urto del velivolo contro un rilievo orografico in prossimità dell'aeroporto di destinazione - appare essere stato completo, sia in rapporto alle richieste dell'aereo, sia in riferimento alla supposta posizione dell'aereo stesso in base alla sua comunicazione di distanza.

Dal fatto che il velivolo non ha mai comunicato di navigare in volo strumentale, si è potuto desumere che la navigazione si svolgeva in vista del terreno, e pertanto si deve dedurre che l'aereo abbia navigato dal cielo di Savona fino a breve distanza dal luogo dell'incidente con una visibilità del suolo continua, e probabilmente ridotta solamente nella sua ultima fase.

Si deve altresì ritenere che il crinale delle colline torinesi si sia presentato all'improvviso coperto da nubi di formazione locale, in dipendenza di una situazione meteorologica estremamente mutevole, formatasi in sito.

Conseguentemente l'aereo, di fronte a tale situazione, dovette forzatamente cercare di superare lo sbarramento di nubi in volo strumentale, ma per cause non precisabili la quota assunta dal velivolo non ha tenuto il sufficiente margine di sicurezza necessario al superamento delle colline, il che ebbe conseguenze fatali.

In complesso, le minuziose indagini, condotte con attenta valutazione di ogni possibile elemento tecnico, inducono a ritenere che il sinistro sia da attribuire ad uno di quegli imponderabili fattori, che, purtroppo, incidono talora fatalmente sulla condotta del volo e prevalgono su ogni elemento di umana cautela

Il Ministro
PACCIARDI.

BRASCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvidenze e quali provvedimenti intenda adottare a favore delle popolazioni di Misano Adriatico e di Sogliano al

Rubicone (Forlì) che nei giorni scorsi sono state colpite da un violentissimo ciclone e da una spaventosa grandinata che ha distrutto tutto il raccolto. In particolare, in mancanza di congrue provvidenze legislative, se non si intenda autorizzare il Ministero del tesoro a mettere a disposizione del Ministero dell'interno uno speciale fondo assistenziale per le più gravi, documentate esigenze di intervento (637).

RISPOSTA. — In relazione alla richiesta rivolta dal senatore Braschi per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per alleviare i danni prodotti da un recente nubifragio in alcune zone della provincia di Forlì ed in particolar modo nel territorio dei Comuni di Sogliano al Rubicone e Misano, si premette che si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio, che ha deferito la questione al Ministero dell'agricoltura e foreste. Tale Dicastero ha comunicato che non ha la possibilità di adottare per il caso in esame particolari provvedimenti in quanto sui capitoli di bilancio da esso amministrati non vi sono stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere.

Esaminerà, però, con ogni benevolenza la situazione degli agricoltori danneggiati, nei confronti del conferimento all'ammasso del contingente di grano e si provvederà a chiedere precise notizie all'U.P.S.E.A. di Forlì in merito ai danni arrecati dal nubifragio al raccolto cerealicolo nella zona sopraindicata.

Per quanto, invece, rientra nella competenza del Ministero delle finanze, si osserva che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo Catasto dei terreni, nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione della imposta sui terreni, nonchè di quella sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

È da tener presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo e perciò non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto.

Infatti, giusta l'articolo 112 del Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione di detto testo unico, la quantità dei prodotti si espone al netto degli infortuni ordinari, e cioè, tra l'altro dei danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, siccità, bora e simili).

Da ciò si evince, chiaramente, che nella formazione delle tariffe in parola gli infortuni atmosferici (compresi i nubifragi) sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo dalla maggiore o minore intensità dei lori effetti.

Tale interpretazione delle disposizioni che regolano la materia della moderazione delle imposte fondiarie in dipendenza di infortuni – che è strettamente aderente alla lettera della legge – potrà sembrare eccessivamente fiscale, ma in realtà non lo è, ove si consideri che gli estimi iscritti in Catasto sono determinati in base alla media dei prodotti di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione e l'eventuale perdita, anche totale, del prodotto può trovare compensazione nelle annate di superproduzione, i cui maggiori redditi non vengono tassati dall'Amministrazione, data la stabilità degli estimi catastali.

Ciò posto, non verificandosi il concorso delle condizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico su citato, non si vede la possibilità di accordare ai danneggiati dall'infortunio di cui trattasi una moderazione dell'imposta fondiaria la quale, peraltro, ove venisse concessa, costituirebbe una duplicazione di sgravio e ben scarso sollievo arrecherebbe ai danneggiati stessi, essendo limitata allo sgravio parziale dell'imposta erariale – decurtato delle spese di verifica – mentre i comuni e la provincia, date le difficili condizioni dei loro bi-

lanci, non potrebbero, certamente, rinunziare alle rispettive sovrimposte che, unitamente ai contributi agricoli unificati, costituiscono gli oneri più rilevanti.

Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale in diminuzione, a norma dell'articolo 43, del più volte citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, ove ne ricorrano gli estremi, potranno presentare domanda di rettifica nei modi e nei termini di legge.

Si assicura, intanto, l'onorevole interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Forlì, affinchè riferisca sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni arrecati dal nubifragio di cui trattasi, per un completo esame della questione.

Il Ministro
VANONI.

BRASCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per esporre e per sapere, quale Questore del Senato, quanto appresso:

al Centro di Roma uno dei palazzi artisticamente e storicamente più importanti, il palazzo della «Sapienza», è in condizioni di manutenzione deplorevoli; i tetti non proteggono più dalle piogge e dalle intemperie, gli infissi si sfasciano, le stanze e le sale chiuse, abbandonate, lasciate inoperose; appena un'ala è parzialmente utilizzata per l'Archivio di Stato.

Ciò premesso, e dato che detto palazzo si trova nelle adiacenze immediate del Senato, si chiede se non si ritenga opportuno cederlo in uso al Senato della Repubblica, che ha estremo bisogno di spazio per i suoi servizi in continuo sviluppo e che potrebbe obbligarsi a rimetterlo in piena efficienza e a conservarlo nelle condizioni della migliore manutenzione (638).

RISPOSTA. — Attualmente il Palazzo della Sapienza in Roma è tutto in consegna al Ministero dell'interno (amministrazione degli Archivi di Stato) che se ne avvale come sede dell'Archivio di Stato di Roma, dell'Archivio della Repubblica e della Sopraintendenza interregionale e archivistica.

Detto edificio allorquando nel 1938-39 ebbe l'attuale destinazione fu, previa demolizione interna dei tre piani da cui era costituito, trasformato in buona parte con costruzioni di pozzi o torri a 9 piani di marmo che vanno dalla base alla sommità dell'edificio stesso, in cui hanno trovato posto razionali moderne scaffalature in ferro aventi uno sviluppo di circa 20 chilometri costruite per lo scopo e difficilmente utilizzabili in altri ambienti.

Tale trasformazione si sarebbe dovuta proseguire e completare, ma i sopravvenuti avvenimenti lo avevano finora ostacolato. E per questo il Ministero dell'interno è intervenuto ed ha insistito presso quello dei lavori pubblici sollecitando la compilazione di una perizia dei necessari lavori di completamento, perizia già finanziata e che l'Ufficio del Genio civile per le Opere edilizie della Capitale potrà tra non molto sottoporre alla superiore approvazione.

La eventuale cessione in uso del fabbricato al Senato della Repubblica porrebbe sul tappeto la questione di dare una sistemazione adeguata ai predetti Enti archivistici. Essi, dopo essere stati allogati, con lavori e spese ingenti nel Palazzo della Sapienza, dovrebbero essere trasferiti altrove e non si saprebbe neppure dove, dal momento che abbisognano - attesa la mole sempre crescente e l'importanza degli atti custoditi - di un vasto edificio con particolari requisiti certo non facilmente reperibile, oggi, in questa Capitale.

Il Ministro
VANONI.

BRASCHI. - *Al Ministro dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del commercio estero, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se in relazione ai nuovi programmi di sistemazione ed intensificazione agraria e della conseguente auspicata diffusione della motorizzazione in

agricoltura non ritengano opportuno accogliere il voto unanime degli agricoltori, utenti motori agricoli, costruttori e venditori di macchine, ripristinando il prezzo agevolato anche per la benzina destinata alle macchine agricole; si verrebbe così a contribuire ad allineare la nostra industria meccanica con quella degli altri paesi dell'Europa e del mondo, facilitandole l'accesso e lo sbocco sui mercati internazionali, mentre si permetterebbe agli agricoltori l'introduzione e l'uso di nuovi macchinari di maggiore rendimento e di più facile ed economica manutenzione, con risparmio di lubrificanti e con minore deterioramento delle attrezzature e degli impianti meccanico-agrari. (688).

RISPOSTA. — Premesso che si risponde a nome dei Ministri dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del commercio estero e del tesoro, si precisa che i Dicasteri dell'industria e commercio e del commercio estero hanno fatto presente che la questione prospettata dall'onorevole interrogante non investe la loro competenza.

Per quanto riguarda la competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, detto Dicastero ha reso noto che, a suo tempo, ebbe a far presente che:

a) l'impiego della benzina nei motori agricoli, limitata fino al 1941 al solo fabbisogno di avviamento, ed esentata dall'onere fiscale dal 1941, per la sola durata della guerra, allo scopo di permetterne l'uso in mancanza e sostituzione del petrolio, ha acquistato una certa consistenza unicamente nel 1945-46, con l'utilizzazione in agricoltura dei motori a benzina di provenienza alleata;

b) tale stato di cose, congiunto con l'orientamento della motorizzazione agricola tendente verso una diffusione più lata nell'impiego della benzina specie nei piccoli motori, e del gasolio in quelli di media ed elevata potenza, tenderebbe a richiedere la estensiva dell'agevolazione fiscale alla benzina.

A tale tendenza questo Dicastero, però, fa presente che ostano tre ordini di difficoltà:

a) la preoccupazione, dopo l'esperienza vissuta nel periodo di esonero fiscale della benzina, che questa possa essere adoperata nei motori non agricoli;

b) l'impossibilità o quanto meno la difficoltà di procedere ad un efficace controllo;

c) la rinuncia da parte di questo Ministero all'entrata corrispondente all'onere fiscale.

In ordine a quest'ultimo punto, poi, devesi rilevare che l'aspirazione degli interessati ad ottenere la concessione in parola, non può non essere subordinata alle esigenze del bilancio statale, le quali, specie nell'attuale momento, mal consentirebbero una contrazione del gettito della relativa imposta. Si aggiunga poi che l'agevolazione richiesta, una volta concessa, non mancherebbe di costituire un precedente invocabile da altri settori produttivi.

Giova osservare, infine, che non vi è mai stata una disposizione legislativa che abbia concesso agevolazioni con carattere permanente alla benzina impiegata per l'azionamento delle macchine agricole.

Infatti il decreto ministeriale 30 marzo 1949 che consentì, fino a nuova disposizione, l'aggiunta di benzina in proporzione non superiore al 20 per cento al petrolio agevolato per motori agricoli, e quello successivo 15 aprile 1941, che estese, pure fino a nuova disposizione, la esenzione dall'imposta anche alla benzina pura impiegata per l'azionamento di detti motori, avevano carattere assolutamente provvisorio, in relazione alla deficienza di petrolio verificatasi nel Paese a causa della guerra, stante che dalla Germania venivano forniti solo limitati quantitativi di benzina sintetica.

Con l'allegato 1 al decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, con il quale sono state riordinate ed aggiornate tutte le agevolazioni ammesse in materia di prodotti petroliferi, mentre è stata confermata l'esenzione dall'imposta per il petrolio e l'olio da gas con densità da 0.850 a 0.890 destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli, non è stata ammessa alcuna agevolezza per la benzina destinata allo stesso scopo.

In definitiva, tenuto conto delle imprescindibili esigenze del bilancio dello Stato e dell'impossibilità di vigilare ed impedire che la benzina esentata dall'imposta, per essere usata nei motori agricoli, venga invece impiegata nelle comuni automobili, o nelle motociclette

e motoleggere, non sembra possibile estendere l'agevolezza di cui trattasi ad un prodotto che ha eccezionale importanza dal punto di vista fiscale, quale è appunto la benzina.

Il Ministro
VANONI.

BUBBIO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati disposti per venire in soccorso della popolazione di Serravalle Langhe (Cuneo), che ha in un recente nubifragio subìto la totale distruzione di tutti i raccolti; i quali aiuti sono indilazionabili, avuto riguardo alla gravità del danno ed alle condizioni economiche assai ristrette dei danneggiati, trattandosi di zona di alta collina di scarsa produttività ed a regime di piccola proprietà (563).

RISPOSTA. — Allo stato attuale della legislazione non è prevista alcuna facoltà di intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per soccorrere le aziende agricole danneggiate da avversità meteoriche, onde si è cercato di provvedere nei modi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31. Devesi però aggiungere che ormai restano ben scarse possibilità anche di attuare questa forma indiretta di soccorso, poichè i fondi assegnati agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'applicazione del citato decreto legislativo risultano già in massima parte impegnati.

Si comunica, tuttavia, che è allo studio un provvedimento per consentire interventi a favore delle piccole aziende agricole dell'Italia centrale e settentrionale danneggiate dalle recenti alluvioni.

Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, si comunica che gli interventi di esso sono diretti, per mezzo degli E.C.A., soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite e non hanno nè possono avere, anche per la ristrettezza dei fondi all'uopo a disposizione, il carattere e la consistenza di un indennizzo dei danni generalmente subìti.

Per quanto riguarda sgravio di tasse, gli interessati dovranno rivolgere alla competente Intendenza di finanza apposita domanda con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

Il Ministro
SEGNI.

BUBBIO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali provvedimenti di urgenza siano stati presi, anche in relazione a precedente interrogazione ed alle vivissime premure di quell'amministrazione comunale, per la continuazione dei lavori di ricostruzione del ponte sulla Stura a Cherasco (Cuneo), che sono stati sospesi da diversi mesi per una contestazione tra la impresa e l'amministrazione appaltante (863).

RISPOSTA. — Si avverte l'onorevole interrogante che sulla perizia suppletiva redatta in un primo tempo dall'Ufficio del Genio civile di Cuneo e modificata l'8 settembre 1949 ed l'importo di lire 26.085.000 relativa alla ricostruzione del ponte sulla Stura presso Cherasco si è espresso con parere favorevole salvo riduzione dell'importo a lire 24.892.652, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il 3 dicembre corrente la perizia stessa è stata inviata al Consiglio di Stato per il prescritto esame e parere. Si assicura l'onorevole interrogante che non appena il Consiglio di Stato avrà pronunciato il parere anzidetto la pratica relativa alla ricostruzione del ponte in parola avrà il più rapido corso.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BUBBIO. – *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno abolire l'articolo 23 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890, che autorizza l'emanazione di speciali norme per l'esercizio degli impianti destinati esclusivamente alla produzione di sfarinati per uso zootecnico; la quale disposizione, mentre è contro i princìpi informatori dell'attuale tendenza liberistica in materia di industria molitoria, ostacola e di fatto impedisce l'esplicazione delle attività dei frantoi impiantati nei piccoli Comuni, che

dovrebbero invece essere agevolati al fine dell'incremento della produzione zootecnica (877).

RISPOSTA. — Si informa la S. V. onorevole che con la legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione, sono state abolite le disposizioni limitative all'esercizio degli impianti destinati alla produzione di sfarinati per uso zootecnico, già contenute nell'articolo 23 del regio decreto-legge 6 settembre 1938, n. 1890.

Il Ministro ad interim
BERTONE.

BUBBIO. - *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non si ravvisi necessario esperire una rigorosa sorveglianza nella vendita e destinazione delle vinacce provenienti dalle rinomate zone vinicole dell'Astegiana e dell'Albese, attualmente incettate a prezzi eccedenti i prezzi normali e, a quanto risulterebbe, utilizzate nella produzione del sidro, con violazione delle norme in materia e con grave pregiudizio per il commercio dei vini genuini (879).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura ha impartito tempestive disposizioni ai dipendenti organi di vigilanza affinchè vengano rigorosamente applicate le disposizioni di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, ed al relativo Regolamento, per la parte che ha riferimento alla produzione e al commercio delle vinacce e dei vinelli. In merito è stata, anche, richiamata l'attenzione dei Prefetti per la emanazione dei decreti di cui all'articolo 16, del cennato regio decreto n. 2033 riguardante la detenzione delle vinacce.

Nel caso particolare segnalato dall'onorevole Bubbio, si fa presente che il Ministero dell'agricoltura era a conoscenza degli acquisti, nelle provincie di Asti ed Alessandria, da parte di distillerie che operano in Lombardia e in Emilia, di vinacce nere a prezzi tali da destar sospetti di utilizzazioni non consentite: ed al riguardo si è già richiamato l'interessamento dei competenti organi perchè svolgano una accorta vigilanza e provvedano ad una energica repressione nei casi di constatate infrazioni.

Il Ministro
SEGNI.

BUIZZA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati per assicurare a tutti i cantieri di rimboschimento l'approvvigionamento delle piantine, la cui deficiente disponibilità annulla i risultati benefici che era lecito attendersi dall'applicazione della legge (901).

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, chiarisce, all'articolo 60, che per la fornitura di semi e piantine, nonchè per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori dei cantieri di rimboschimento, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Nei limiti di tali stanziamenti, detto Ministero - attraverso la Direzione generale delle foreste - ha concesso per i cantieri in questione tutte le disponibilità di piantine e di semi.

Per quanto ha riferimento alla competenza di questa Amministrazione, desidero comunicare alla S.V. onorevole che, non potendosi pagare piantine e semi di produzione privata, si è provveduto al finanziamento di n. 75 cantieri-scuola vivaisti forestali in guisa da poter incrementare la produzione e assicurare, quindi quella disponibilità che è auspicata dalla S. V. onorevole.

Il Ministro
FANFANI.

CASO. - *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, se, nell'interesse precipuo dell'Arma dei carabinieri, a cui è devoluta la conoscenza di numerosi e complessi istituti inerenti al servizio di polizia, non ritenga opportuno di addivenire alla riforma del reclutamento degli ufficiali dei carabinieri, basato attualmente in via principale sul passaggio nell'Arma degli

ufficiali delle altre armi, disponendo, in vista dell'esito brillante offerto dal primo corso per allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al bando di concorso in data 9 giugno 1948, al quale hanno partecipato numerosi giovani muniti di laurea e di diploma di scuola media superiore, ed in vista del nuovo analogo concorso che avrà inizio prossimamente, perchè venga effettuato il reclutamento degli ufficiali dei carabinieri esclusivamente tra i sottufficiali dell'Arma, allo scopo di avere ufficiali meglio preparati alle speciali esigenze del servizio di polizia e se non ritenga opportuno, ai fini dell'ammissione all'Accademia militare di Modena, di ridurre la durata del servizio da sottufficiali e portare per i sottufficiali dei carabinieri il limite di età ad anni 25 al 31 dicembre dell'anno del bando, e ciò per non deludere, riconfermando in avvenire le norme restrittive dell'articolo 16 del bando di concorso per l'ammissione all'Accademia per l'anno 1949-50, (dispensa 18ª del Giornale militare ufficiale), tanti giovani che, non avendo superato il 22° anno alla data di inizio del corso hanno con entusiasmo e con fede preso parte ai concorsi già indetti per l'ammissione alla scuola degli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (843).

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni - decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585 - gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri vanno reclutati:

a) con il grado di tenente (in ragione di due terzi dei posti vacanti nei gradi di subalterno), dai tenenti in servizio permanente, non a carriera limitata, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, previo concorso per titoli, abbiano superato apposito corso tecnico professionale;

b) con il grado di sottotenente (in ragione di un terzo dei posti vacanti nei gradi di subalterno), dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con almeno due anni di servizio da sottufficiale che, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale presso l'Accademia militare ed altro corso di applicazione presso la scuola centrale dei carabinieri.

Poichè tale sistema di reclutamento, che in passato ha subìto solo lievissime transitorie varianti per quanto riguarda più che altro l'aliquota delle due fonti, attraverso il collaudo di lunghi decenni si è rivelato, in pratica, il più idoneo e rispondente alle esigenze dell'Arma, non si ravvisa la utilità nè la opportunità di riformarlo, giusta proposta formulata dall'onorevole interrogante, nel senso di effettuare il reclutamento degli ufficiali in questione esclusivamente tra i sottufficiali dell'Arma.

Al riguardo, infatti, occorre considerare che l'Arma dei carabinieri non assolve soltanto, quale organo di polizia, i compiti connessi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma disimpegna anche, sia in pace che in guerra, attribuzioni di carattere squisitamente militare; da ciò segue la necessità che la maggiore parte dei suoi ufficiali, ed in linea di massima quelli destinati a progredire verso i gradi più elevati della gerarchia, provenga dall'Accademia Militare.

D'altra parte, si osserva che la fonte di reclutamento proposta dall'onorevole Caso (unica fra le fonti ordinarie, cui si è attinto in questi ultimi anni, date le forti deficienze organiche esistenti nei quadri subalterni delle altre Armi ed il limitatissimo gettito dei concorsi per l'Accademia militare) si è rivelata praticamente insufficiente, dato lo scarso numero dei sottufficiali che hanno partecipato ai concorsi banditi.

Infatti, per mancanza di aspiranti, solo un numero insignificante (uno su 50 per l'anno accademico 1948-49 e 9 su 45 per l'anno accademico 1949-50) dei posti messi a concorso in questi due ultimi anni presso l'Accademia, per sottufficiali dei carabinieri, è stato coperto talchè, come è noto, per sanare la grave situazione deficitaria dei quadri subalterni dell'Arma si è dovuto ricorrere, in via eccezionale, a successivi reclutamenti straordinari da varie fonti, mediante concorsi per soli titoli e con nomina diretta.

Per quanto concerne la successiva proposta formulata dall'onorevole interrogante, intesa a ridurre la durata del servizio da sottufficiale, si osserva che il requisito, ai fini dell'ammissione all'Accademia, di almeno due anni di servizio da sottufficiale, non è richiesto soltanto per l'Arma dei carabinieri ma anche per le altre armi. Tale periodo, previsto dalle norme sul

reclutamento, costituisce il minimo indispensabile per poter valutare le attitudini morali e professionali di coloro che aspirano a conseguire il grado di ufficiale.

Per quanto si riferisce infine al limite di età – che per i sottufficiali dei carabinieri è di 25 anni mentre per i sottufficiali delle altre armi che aspirano alla nomina ad ufficiale, è di 24 anni – si osserva che per una norma di carattere generale stabilita dalla legge per tutti i concorsi statali detto limite va fissato alla data del bando di concorso; non si rende pertanto possibile aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

CIASCA. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritengono possibile ispirare a più moderni criteri l'organizzazione ed il contenuto della « *Gazzetta Ufficiale* » della Repubblica, in guisa da sfrondare le pagine di essa da tuttociò che costituisce inutile e dispendioso ingombro ed in guisa da comprendervi le notizie ufficiali e gli atti più importanti concernenti il Capo dello Stato, il Governo, il Parlamento, la istituenda Corte costituzionale e le Regioni, includendo altresì in esso periodico le circolari ministeriali di gran rilievo, che non di rado interessano milioni di cittadini; quali, ad esempio furono, in passato, le circolari sulla non tassazione di mercedi operaie, e la limitata tassazione di piccole aziende industriali o commerciali (814).

RISPOSTA. — Circa la compilazione e l'ordinamento del giornale ufficiale della Repubblica, osservo all'onorevole Ciasca che, mentre non sembra siano da apportare innovazioni in ordine alla pubblicazione delle leggi e degli atti di governo in genere così come viene effettuata, per quella dei decreti presidenziali amministrativi, di quelli ministeriali, la Direzione della *Gazzetta* ha già introdotto la pubblicazione di alcuni atti delle singole Amministrazioni in semplice breve « estratto » nell'apposita rubrica *disposizioni e comunicati* quali ad esempio, quelli interessanti: opere ed enti nazionali, cooperative e loro consorzi, istituti ed enti di credito ecc., che per la loro importanza – anche se a volte circoscritta all'ambito provinciale – meritano nondimeno conoscenza e diffusione.

Sempre al fine di snellire il più possibile il giornale è stata anche disposta la pubblicazione in « supplementi straordinari » (cioè di limitatissima tiratura) anzichè in « supplementi ordinari » come si praticava in passato, degli elenchi di decreti di ricompense al valore; di determinati bollettini di titoli estratti per rimborso o per assegnazione di premi; degli elenchi di automezzi recuperati; degli elenchi dei beni asportati dai tedeschi e recuperati, ecc.

Col nuovo anno, poi, non verranno più pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i periodici resoconti statistici che verranno pubblicati invece, su apposito bollettino ed a cura dell'Istituto Centrale di Statistica.

Faccio inoltre presente, che con la totale costituzione delle Regioni – come già in atto per quella siciliana – la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica verrà alleggerita di tutti quegli atti e disposizioni interferenti la sfera di competenza regionale e che perciò troveranno la loro naturale sede nei bollettini o giornali ufficiali locali.

Quanto infine alla possibilità di dare ospitalità nella *Gazzetta Ufficiale* a tutti quegli atti, comunicati (avvenimenti di eccezionale importanza; ordini del giorno della Camera dei Deputati e del Senato; risultati elettorali; notizie relative al Capo dello Stato e alle più alte cariche dello Stato; circolari di gran rilievo ecc.), che per la loro rilevanza, possano interessare la totalità dei cittadini, assicuro l'onorevole interrogante che tale possibilità sarà opportunamente considerata dalle Autorità competenti.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

FRANZA. – *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dell'Amministrazione comunale di Teora (Avellino) a seguito dei risultati emersi dall'inchiesta condotta dal Vice prefetto ispettore di Avellino; essendo

tra l'altro risultato che il sindaco, due assessori ed alcuni impiegati detenevano incontrollatamente danaro pubblico ricavato da maggiorazione di prezzi di generi tesserati, vendita di scorte alimentari extra assegnazioni, incassi di concessioni in uso di beni comunali, ecc., rendendosi contabili di fatto senza rendere conto della gestione; e comunque quali provvedimenti si intendano adottare per far sì che cessino, da parte di quel sindaco, le rappresaglie contro i cittadini che provocarono l'inchiesta (868).

RISPOSTA. — Le irregolarità emerse nel corso della ispezione recentemente effettuata ai servizi ed agli uffici del Comune di Teora (provincia di Avellino) sono state regolarmente contestate con invito al Sindaco di promuovere tutti i necessari provvedimenti per la normalizzazione del funzionamento, ricevendone formale assicurazione.

Non si è tuttora promossa l'azione di decadenza a carico del sindaco stesso, signor Chirico Pasquale, e dei due assessori, signori Milano Francesco e Caprio Pasquale, in quanto il Consiglio di Prefettura di Avellino si è pronunciato al riguardo solo in via interlocutoria con l'assegnazione di un periodo di tempo di mesi tre per la compilazione degli atti occorrenti per la definitiva decisione.

Non è risultato che il sindaco abbia usato oppure usi sistemi di persecuzione nei riguardi dei suoi avversari politici e di quei cittadini che promossero l'inchiesta.

Il Ministro
SCELBA.

GHIDETTI. - *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se nel programma delle opere proposte per l'esecuzione nel corrente esercizio finanziario 1949-50 da parte del Magistrato alle acque di Venezia è stato accolto il progetto riguardante la sistemazione del fiumicello Zero nel comune di Mogliano Veneto (Treviso) progetto sottoposto all'approvazione ministeriale, per il previsto primo lotto di 18 milioni, sull'importo complessivo di spesa di 35 milioni.

I gravissimi danni sofferti dagli agricoltori in quella zona a causa dei periodici rovinosi straripamenti del fiume predetto e le insistenti sollecitazioni delle maggiori autorità perchè fosse provveduto ai lavori necessari riconosciuti indilazionabili hanno avuto le premure del competente Consorzio Dese di Venezia Mestre, il quale ha già adempiuto alla compilazione del progetto, ma attende, per l'inoltro al Magistrato, l'approvazione ministeriale del programma proposto che lo comprende (864).

RISPOSTA. — Nelle proposte di programma 1949-50, inoltrate dal Magistrato alle Acque di Venezia, sono comprese le opere di sistemazione del Fiumicello Zero dal molino Valerio al molino Marcon, nei territori dei comuni di Marcone Mogliano per l'importo di lire 18.000.000.

Peraltro è da avvertire che tale programma, che complessivamente per il Veneto prevede una spesa di lire 12 miliardi, non potrà avere alcun seguito fino a quando non saranno definiti gli ulteriori finanziamenti per la prosecuzione dell'attività di bonifica.

Il Ministro
SEGNI.

ITALIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non crede opportuno di potere ovviare alla lentezza degli scrutini dei magistrati e dei cancellieri, che unita agli ostacoli che frappone la Corte dei Conti, per irregolarità procedurali, importa notevoli perdite di tempo, eludendo e danneggiando le aspettative dei magistrati e cancellieri.

Se non crede ugualmente di poter raccomandare agli uffici ministeriali una maggiore sollecitudine nell'esplicazione dei concorsi della magistratura, delle cancellerie e degli ufficiali giudiziari dato l'ingente bisogno di personale nell'Amministrazione della giustizia (788).

RISPOSTA. — Faccio presente al senatore Italia che le promozioni per concorso sono disposte in Corte di Appello e in Corte di cassazione in base a graduatorie formate da apposite commissioni di nomina ministeriale.

Ultimati da tempo i lavori del concorso per i posti di consigliere di Corte di appello resisi vacanti nel 1948, sono in corso attualmente i

lavori del concorso per i posti del 1949 e, dato il numero dei concorrenti già esaminati, si confida che la graduatoria potrà essere formata entro l'anno.

Riguardo alle promozioni in Corte di cassazione la situazione è pienamente normalizzata, essendo stato da tempo espletato il concorso per le vacanze dell'anno corrente ed essendo stati altresì emanati i decreti di promozione.

Al corrente sono pure le promozioni nei diversi gradi dei cancellieri.

Devesi notare che in ogni caso le commissioni di concorso per le promozioni dei magistrati debbono esaminare un numero ingente di candidati; il che, considerata anche la necessità di un esame approfondito di molte migliaia di fascicoli e titoli (lavori giudiziari), richiede necessariamente un notevole periodo di tempo, tanto più che i componenti non sono esonerati dal normale lavoro di ufficio.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

LAMBERTI (MAGRÌ, SACCO). – *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi del ritardo nel pagamento delle indennità ai Commissari dei recenti concorsi magistrali (350).

RISPOSTA. — Per quanto concerne la posizione dei Membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali occorre distinguere le indennità di missione e rimborso spese di viaggio, spettanti a coloro che fossero titolari e residenti in comuni diversi da quello in cui si svolgevano le operazioni di concorso, dalle indennità di esami vere e proprie.

Per quanto concerne le indennità di missione e rimborso spese di viaggio, il Ministero da oltre un anno ha richiesto al Tesoro la concessione dei maggiori fondi necessari al pagamento, in conto resti del bilancio 1948-49, delle indennità di missione maturate posteriormente al 1° luglio 1948 e quindi facente carico a quell'esercizio finanziario.

Ma soltanto il 20 ottobre u.s., sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 731 è stato possibile pubblicare il provvedimento legislativo con il quale vengono concesse lire 34.000.000 sul cap. 40 del bilancio di questo Ministero per il fine suindicato.

Conseguentemente, dopo aver chiesto conferma ai Provveditori agli studi del preciso fabbisogno, si sta attualmente procedendo allo accreditamento degli importi relativi.

Per quanto, invece, riguarda le indennità di esami vere e proprie il pagamento è subordinato alla approvazione di un disegno di legge di carattere generale, inteso a fissare la misura delle indennità dovute ai commissari di tutti concorsi da svolgersi presso ogni ramo delle Amministrazioni statali.

Per la materia che gli compete, il Ministero ha già raggiunto le necessarie intese con i competenti organi finanziari, e si ha ragione di ritenere che il disegno di legge in parola potrà essere quanto prima esaminato dalle Camere.

Il Ministro
GONELLA.

LAMBERTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia esatta l'informazione a lui pervenuta che lo scorso mese il Ministero della pubblica istruzione abbia telegraficamente disposto che a partire dal prossimo anno finanziario (luglio 1949) l'indennità di studio venga corrisposta ai maestri non con lo stipendio, ma con la contabilità speciale, e quali ragioni abbia suggerito il provvedimento in questione, che ha determinato qualche malcontento fra gli interessati (577).

RISPOSTA. — Nel bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1949-50 è stato istituito un apposito capitolo (cap. 38) per l'indennità di studio ai maestri elementari.

Per tale istituzione e in ottemperanza a precise disposizioni del Ministero del tesoro, la suddetta indennità non poteva più essere corrisposta insieme allo stipendio prelevando i fondi occorrenti dalla contabilità speciale amministrata dai Provveditori agli studi, ma con ordini di accreditamento.

Peraltro, questo Ministero dispose i relativi atti in modo tempestivo, sicchè la corresponsione di tale indennità ha potuto avvenire senza ritardi.

Oramai la questione è, del resto, risolta nel senso desiderato dall'onorevole interrogante, in quanto il Parlamento, in sede di approvazione dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, ha adesso stabilito quanto segue:

« I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento della indennità di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, affluiranno alla contabilità speciale a favore del provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del Regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224 ».

Il Ministro
GONELLA.

LANZARA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si provvede, malgrado le segnalazioni e le sollecitazioni delle autorità locali, a sgombare la vasca di bonifica, esistente in S. Lorenzo, frazione del Comune di S. Egidio Montalbino (Salerno) costruita per raccogliere le acque piovane provenienti da monti soprastanti.

La detta vasca ed il canale che convoglia le acque sono da tempo completamente ostruiti, in modo che in caso di forti piogge le acque, prive del normale sbocco, potrebbero provocare un vero disastro, allagando tutta la zona circostante con pericolo per le vite umane, per i terreni e le case, nonchè per la vicina linea ferroviaria.

Non ovviare a sì grave pericolo, significa assumersi la responsabilità delle conseguenze che ne potrebbero derivare (505).

RISPOSTA. — Il problema segnalato investe la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano sovrastante l'abitato, nel quale, a causa del disboscamento, le materie alluvionali non trattenute vengono convogliate in gran copia nella vasca stessa.

Senza la esecuzione dei lavori di rimboschimento delle pendici riuscirebbero inutili ed infruttuosi i lavori per il ricavamento della vasca in parola, la quale tornerebbe ben presto ad essere nuovamente colmata dalle prime piogge alluvionali.

Il Genio civile e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Salerno hanno già preso contatto per compiere in collaborazione i rilievi necessari alla compilazione del progetto di sistemazione della zona che contemplerà opere murarie e di escavo e opere in verde.

Per la prima un calcolo sommario fa ascendere la spesa a circa 40 milioni. Nessuna valutazione è stata ancora effettuata per le seconde.

Sta comunque il fatto che attualmente nessun provvedimento può essere preso da questo Ministero per mancanza di finanziamento, in quanto il problema dei lavori idraulico-forestali per la Campania, predisposto per il 1948-1949 da quel Provveditorato regionale alle opere pubbliche nel quale sono previsti, sia pure in misura non corrispondente al fabbisogno, i lavori di cui si tratta e che deve essere finanziato con i fondi E.R.P., non è stato ancora approvato dalla Missione E.C.A.

Il Ministro
SEGNI.

LOCATELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritiene umano e decoroso che gli avventizi addetti alla Cancelleria nei grandi centri (Milano, per esempio) siano pagati con 8.000 lire al mese (diconsi otto mila) e quali urgenti provvedimenti intende prendere in merito (751).

RISPOSTA. — Evidentemente l'onorevole Locatelli nella sua interrogazione non si riferisce agli avventizi di cancelleria - la cui retribuzione nei grandi centri supera normalmente l'importo complessivo di lire 40.000 - bensì agli amanuensi e dattilografi, che i cancellieri e segretari capi, qualora lo ritengano necessario, possono assumere per determinati lavori di copia e per un determinato periodo di tempo.

Detti amanuensi e dattilografi vengono retribuiti dagli stessi cancellieri mediante prelevamenti sui diritti percepiti dagli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie nella misura

stabilita dalle Commissioni indicate nell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

LOCATELLI. - *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, se non creda opportuno, in attesa della legge promessa, attenersi alla circolare 27 aprile 1949, n. 16017, in favore dei giovani delle classi 1923, 1924 e 1925, che sono stati costretti a prestare servizio sotto l'infausta repubblica sociale (811).

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione sopra trascritta, premesso che non è allo studio presso questa Amministrazione alcun provvedimento inteso a dispensare definitivamente dall'obbligo del servizio di leva i giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 i quali, per motivi vari, abbiano sino ad oggi ottenuto il rinvio della chiamata alle armi, si comunica quanto segue:

Com'è noto, il decreto interministeriale 2 dicembre 1945 (circolare 7, giornale militare 1946) dispone, a mente del decreto legge-luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, la inefficacia di tutti i provvedimenti emanati, sotto qualsiasi forma, dalla sedicente repubblica sociale italiana in materia di chiamata alla leva, di chiamata e richiami alle armi, di arruolamenti volontari, ecc.

In conseguenza, il servizio prestato alle dipendenze della pseudo repubblica sociale italiana non può essere considerato utile ai fini dell'arruolamento degli obblighi di leva.

Il provvedimento di sospensione dell'incorporazione dei giovani che prestarono servizio alle dipendenze della ripetuta repubblica sociale italiana, tenuti a rispondere alla chiamata alle armi del 1° scaglione del 1928, adottato con circolare n. 16017 del 27 aprile 1949, ha avuto fini puramente statistici; con circolare pari numero del 23 luglio u. s. è stato, infatti, disposto perchè i giovani in parola venissero incorporati in occasione della chiamata alle armi del 2° scaglione del 1928.

In relazione a quanto precede spiace a questa Amministrazione di non poter accogliere la richiesta dell'onorevole senatore interrogante

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

MOLÈ Salvatore. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sull'episodio avvenuto nella città di Ragusa ad opera dei Frati carmelitani che, con gesto violento e clandestino, s'impossessarono dell'aula magna del locale Liceo-Ginnasio, adibita a gabinetto scientifico dello stesso istituto, e in particolare per conoscere se e quali provvedimenti siano stati presi o si prenderanno a tutela della dignità e del prestigio della scuola governativa e perchè comunque siano restituiti all'istituto governativo i locali di cui è soggetto lo spoglio violento. All'uopo l'interrogante segnala al Ministro un brano di un corrispondenza da Ragusa al « Giornale di Sicilia » in cui il superiore dei Frati Carmelitani enuncia i motivi che lo determinarono al gesto arbitrario. « Ho agito - così testualmente ha detto Padre Casimiro - facendomi forte di una autorizzazione del Sindaco Trezzi che potevo senz'altro occupare il locale. Il Ministro degli interni, il Ministro della pubblica istruzione, il Fondo generale del culto, soprattutto, sono di già a conoscenza che i fatti dovevano andare in questo modo. Sono in possesso di un diritto ed ho agito con tutta consapevolezza e con la coscienza serena » (774).

RISPOSTA. — Il comune di Ragusa il 15 dicembre 1948 invitava quel Provveditore agli studi a disporre lo sgombero e la cessione dell'Aula Magna del locale Liceo, allo scopo di fornire di alloggio i Padri Carmelitani, già ospitati in una casa privata.

Successivamente il Sindaco invitava direttamente il Preside, a mezzo degli operai all'uopo ingaggiati, a consentire l'inizio delle opere di muratura necessarie per adattare a dormitorio l'Aula Magna. Il Preside opponeva un rifiuto motivato da necessità didattiche.

Pertanto il Prefetto ritenne di convocare il Provveditore agli studi, il Preside ed il Sindaco e rivolse loro invito a risolvere la vertenza nel migliore dei modi e nel rispetto della singole esigenze.

Il Sindaco assicurava che avrebbe indotto i Padri Carmelitani ad accontentarsi di altri locali di loro gradimento per i quali avrebbe pagato il relativo fitto. Nel contempo, quella Prefettura, d'intesa col Comune, sollecitava dal competente Provveditore per le opere pubbliche della Sicilia l'approvazione della perizia

relativa alla costruzione di otto aule in aggiunta al complesso scolastico di Piazza Carmine, costruzione che consentirà di retrocedere parte dello stabile ai Padri Carmelitani senza incidere sulle esigenze scolastiche.

Il progetto, approvato, è in corso di esecuzione.

Frattanto, il mattino del giorno 27 dicembre, periodo di vacanze scolastiche, i Padri Carmelitani si immettevano nel possesso dell'Aula Magna, accedendovi da un finestrone prospiciente un cortiletto interno comune alla scuola e alla Chiesa e procedevano allo sgombero dell'aula trasportando il materiale didattico in essa rinvenuto nello adiacente corridoio del Liceo.

Un tempestivo intervento del Sindaco, e, successivamente, del Prefetto alla presenza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione in visita a Ragusa, non sortiva alcun effetto avendo il superiore dei Carmelitani confermato il proprio irremovibile proposito di non recedere dall'azione intrapresa, salvo contrario ordine delle proprie autorità ecclesiastiche.

È fuori di dubbio che – a parte la formale illegalità della procedura, invero sbrigativa, seguìta dai Padri Carmelitani – i predetti religiosi (sulla base della legislazione concordataria: articolo 8 della legge 27 maggio 1929) hanno pieno diritto alla retrocessione di alcuni vani ex conventuali attualmente adibiti a liceo, quale *portio congrua* per abitazione.

Ciò considerato, il Provveditore agli studi ha ritenuto di rinunziare al proposito di eliminare (rivolgendosi all'ordinario Diocesano di Siracusa) la suddetta irregolarità, tanto più in considerazione della scarsa utilità che il liceo ritraeva dall'Aula Magna, facilmente sostituibile.

Inoltre, l'avanzato corso dei lavori di costruzione di una nuova ala che arricchirà l'edificio del liceo di altre otto aule, garantisce in modo assoluto le esigenze della scuola.

Comunque, il Provveditore agli studi ha assicurato che, nonostante l'occupazione dell'Aula Magna, dov'era sistemato ii Gabinetto di scienze, è stato da lui provveduto affinchè gli esperimenti scientifici previsti dai programmi potessero continuae, senza intralciare il buon andamento scolastico; e che l'andamento scolastico del Liceo ginnasio non è stato turbato con l'occupazione dell'Aula Magna stessa.

Per tutti questi motivi, il Ministero della pubblica istruzione, ha deciso di non dare ulteriore seguito alla questione in esame.

Il Ministro
GONELLA.

MONTEMARTINI. – *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e del tesoro.* — Per conoscere se e quando si potranno cominciare i lavori per i nuovi cantieri di rimboschimento chiesti e proposti, d'accordo con l'Ispettorato forestale, dalla Camera di commercio di Pavia, nell'Appennino centrale della provincia di Pavia (889).

RISPOSTA. — Per la provincia in questione, sono pervenute a questo Ministero tre proposte concernenti la istituzione di cantieri-scuola di rimboschimento nei seguenti Comuni:

a) Pregola e Menconico – per n. 100 allievi, 156 giornate lavorative ed un importo di lire 11.231.260 (ente gestore: la Camera di commercio). A seguito dell'approvazione da parte della competente Commissione centrale, è stata disposta la prima anticipazione di fondi nella misura di lire 3.500.000 sin dal 7 novembre corr. a. (ordinativo di pagamento n. 331);

b) Borgaratto-Mermorolo e Fortunago – per n. 100 allievi, n. 104 giornate lavorative ed un importo di lire 7.681.640 (proposto dallo stesso Ente). L'autorizzazione, disposta sotto la data già indicata con ordinativo, n. 332, ammonta a lire 2.400.000;

c) Relativamente ai Comuni di Romagnese e Zavattarello, la proposta per la istituzione di cantieri (100 allievi, 104 giornate lavorative, importo lire 7.500.000 circa) sarà quanto prima sottoposta all'esame della Commissione centrale nella prossima tornata.

Il Ministro
FANFANI.

PALUMBO Giuseppina. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere «se è a conoscenza che l'I.N.P.S. ha sospeso, a titolo cautelativo, ma contrariamente ad ogni disposizione di legge vigente nella ma-

teria, il pagamento degli assegni familiari a prestatori d'opera retribuiti con salari o paghe irrisorie con lo specioso pretesto – che contrasta con i princìpi di mutualità ed assistenza fondamentali nella materia – di un eccessivo divario tra l'importo del contributo versato in conformità alle leggi e la misura degli assegni spettanti.

Chiede di conoscere se il Ministero non intenda intervenire perchè sia assicurato il rispetto della legge vigente, facendo ripristinare il pagamento degli assegni dovuti ai prestatori d'opera interessati sui quali, appunto perchè percepiscono paghe irrisorie, la mancanza di corresponsione degli assegni incide notevolmente aggravando il disagio » (829).

RISPOSTA. — La questione prospettata dalla S. V. onorevole, relativamente alla avvenuta sospensione degli assegni familiari nei confronti di quei lavoratori per i quali, ai fini contributivi, vengono denunciate retribuzioni irrisorie (in qualche caso inferiori alle mille lire mensili), è stata oggetto di attenta considerazione.

Perplessità, infatti, sono insorte se, in base ai princìpi informatori dell'istituto degli assegni familiari ed alle norme disciplinanti la materia, i lavoratori di cui trattasi possano essere ammessi al beneficio delle prestazioni in parola.

In particolare si rileva:

a) gli assegni familiari sono una integrazione del salario per i carichi di famiglia. Ora, nel caso di retribuzioni irrisorie, l'assegno famigliare verrebbe ad assumere un aspetto del tutto contrario a quello che risulta in base alle norme che sono citate, in quanto sarebbe il salario ad assumere l'aspetto di integrazione degli assegni familiari;

b) requisito fondamentale per il diritto agli assegni familiari è la prestazione di un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi. È perciò necessario che, oltre alla condizione di un rapporto di lavoro dipendente, sussista anche quella della retribuzione. Ora, effettivamente, non sembra che questa ultima condizione possa considerarsi adempiuta per l'intero mese nel caso di tali retribuzioni;

c) la condizione di un minimo di retribuzione per il diritto agli assegni familiari è prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, per le categorie più povere per le quali sono stabiliti salari medi (lavoratori della piccola pesca, facchini, barrocciai).

Detto minimo, come noto, è stabilito in lire 375 giornaliere.

Ora è da rilevare al riguardo che, con l'istituzione degli assegni familiari, nessun limite minimo di retribuzione venne stabilito ai fini di cui trattasi con una esplicita norma, in quanto era in tutti i casi da escludere che potesse sorgere la questione attuale.

Infatti, le norme sugli assegni familiari erano applicabili soltanto nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende inquadrate sindacalmente, in base al cessato ordinamento corporativo.

Conseguentemente, esse erano tenute a corrispondere i minimi di retribuzione contrattuale.

Pertanto, nei casi in cui veniva denunciato una retribuzione inferiore ai minimi garantiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, prima di corrispondere gli assegni familiari, provvedeva a denunciare all'Ispettorato del lavoro l'azienda inadempiente all'osservanza dei minimi contrattuali.

Poichè la possibilità di seguire un criterio analogo dovrà, ovviamente, essere esaminata in relazione ai princìpi ed alle norme del futuro ordinamento sindacale e considerato, d'altra parte, che la questione, oltrechè rivestire un indubitabile aspetto di carattere sociale, seppure limitata a delle ristrette categorie, assume una portata non indifferente nei confronti della gestione in quanto, qualora si dovesse ammettere il diritto agli assegni familiari nei casi di retribuzione esigua, si avrebbe la inevitabile conseguenza di fittizi rapporti di lavoro al fine di consentire la indebita percezione degli assegni, questo Ministero è del parere che la soluzione debba attuarsi nell'àmbito delle disposizioni di legge vigenti.

Infatti è da presumere che nei casi suesposti la retribuzione normale di fatto sia integrata da altre prestazioni che per le modalità con le quali sono corrisposte non vengono denunciate ai fini del pagamento dei contributi.

Tengo, comunque, ad assicurare la S.V. onorevole che ho già invitato l'Istituto nazionale

della previdenza sociale a voler sottoporre la questione in oggetto all'esame del Comitato speciale per gli assegni familiari, per la più sollecita soluzione.

Il Ministro
FANFANI.

PAZZAGLI (GERVASI, CASADEI). - *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno, nell'interesse delle Amministrazioni ospedaliere che ne risultano gravemente danneggiate, ovviare alle contrastanti disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 gennaio 1948, n. 36 (Nuove norme nella riscossione delle rette di spedalità) e nel successivo marconigramma circolare del 22 giugno 1949, numero 25900 A.S.

Si verifica infatti con frequenza che i Comuni uniformandosi alla citata legge, rifiutano di pagare direttamente le spedalità e gli ospedali non possono rivalersi con i Comuni perchè la circolare ministeriale non ha abrogato la legge.

Ne consegue che può ritenersi necessario rendersi promotori di una proposta di modifica o di revoca della legge suddetta e di chiarire le precise finalità che hanno provocato la circolare ministeriale ad essa legge praticamente contrastante (859).

RISPOSTA. — L'articolo 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, stabilisce il principio dell'anticipazione da parte dello Stato delle rette dovute dai Comuni agli ospedali con le modalità e nei limiti previsti dal decreto stesso.

Le modalità sono fissate dai successivi articoli 2, 3, 4 e 5 il primo dei quali (articolo 2) dispone che tali anticipazioni sono effettuate a richiesta del Prefetto della provincia.

I limiti sono stabiliti dall'articolo 7 il quale autorizza, per le anticipazioni di cui si tratta, lo stanziamento complessivo di 12 miliardi di lire negli stati di previsione della spesa per gli esercizi 1947-48 e 1948-49.

Pertanto, la norma di carattere generale contenuta nell'articolo 1 non impone allo Stato l'obbligo assoluto di anticipare, in ogni caso, tutte le rette dovute dai Comuni; al contrario tale anticipazione è subordinata alla proposta del Prefetto ed alle possibilità consentite dal fondo di bilancio.

In armonia con tali princìpi, poichè alla chiusura del decorso esercizio finanziario la situazione del fondo stesso imponeva di seguire, nelle anticipazioni, criteri assolutamente restrittivi, fu diramata la circolare telegrafica 22 giugno, richiamata dagli interroganti, intesa a limitare le proposte, motivate, d i Prefetti ai casi di eccezionale urgenza.

Si è trattato, in definitiva, di adeguare il servizio, nel quadro della legge, alla disponibilità dello stanziamento e, all'uopo, sono stati esortati i Comuni e non sottrarsi all'obbligo che loro incombe di finanziare la spedalizzazione degli infermi poveri.

Comunque, ai fini di contrarre per quanto meno è possibile le anticipazioni è stato interessato il Ministero del tesoro a promuovere uno stanziamento suppletivo per le spedalità afferenti al secondo semestre del corrente anno e tale stanziamento è tuttora in corso.

Dal 1° gennaio 1950 le anticipazioni saranno effettuate (articolo 7 della legge) sulla riassegnazione in bilancio delle somme che saranno state recuperate e versate in tesoreria, dagli esattori comunali, fino al 31 dicembre p. v., a titolo di rimborso di quelle anticipate dallo Stato durante il primo anno di applicazione della legge (1948).

Il Ministro
SCELBA.

RAJA. - *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, in accoglimento delle ripetute richieste dei pescatori siciliani, siano state iniziate le trattative col Governo francese e col Governo Beicale della Tunisia per la conclusione di una convenzione tendente a consentire ai pescatori italiani la possibilità di pescare nei mari della Tunisia e dell'Algeria; e nel caso in cui nessuna trattazione trovisi in corso, se non si creda opportuno, nell'interesse della industria della pesca, che trovasi in grave crisi, iniziare, sollecitare e concludere tali trattative al fine di assicurare nuove zone alla attività produttiva dei pescatori (885).

RISPOSTA. — Una eventuale intesa con il Governo francese e col Governo Beicale della

Tunisia, volta a consentire ai pescatori italiani la possibilità di pescare nei mari della Tunisia e dell'Algeria, è resa difficile da quattro ordini di circostanze:

a) la precisa intenzione di quei Governi di riservare ai pescatori locali le zone più peschive (rappresentate dai bassifondi in prossimità della costa);

b) la pesca di frodo esercitata su larga scala da pescatori in prevalenza siciliani, nonostante ripetuti incidenti e sanzioni, pratica che ha determinato una situazione di tensione nelle regioni interessate;

c) la mancanza di contropartite da offrire ai pescatori tunisini e algerini nel settore della pesca, a meno che i pescatori siciliani non intendano assoggettarsi al pagamento di un canone e si consorzino a tal fine;

d) la decisa ostilità degli ambienti locali tunisini interessati alla non ammissione, sia pure disciplinata, di nostri pescatori in quelle acque territoriali.

Comunque, da parte italiana si è cercato e si cerca di giungere con i Governi francese e tunisino a una regolamentazione convenzionale della questione, ben sapendo tuttavia che ciò comporterebbe da parte nostra concessioni di carattere economico, nel campo della pesca o anche in altri campi.

Il Ministro
SFORZA.

ROVEDA. - *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quali disposizioni alcuni operai, che l'I.L.V.A. intenderebbe licenziare, siano stati chiamati il 3 corrente in questura a Savona e fotografati come avviene per chi è sospettato di essere un delinquente abituale (902).

RISPOSTA. — In occasione della periodica revisione del Casellario permanente di polizia giudiziaria furono, tra gli altri, convocati presso la questura anche alcuni operai dello stabilimento « I.L.V.A. », non in quanto tali, ma esclusivamente perchè pregiudicati comuni, e sottoposti a rilievi segnaletici.

Vi era tra essi anche un operaio, al quale furono comunicate notizie in relazione ad una domanda per arruolamento nel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro
SCELBA.

SACCO. - *Ai Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e della difesa.* — Per conoscere gli intendimenti ed i provvedimenti previsti per: 1° la conservazione e la destinazione della « raccolta iconografica sabauda » - importantissima sotto l'aspetto storico ed artistico - contenuta nel Castello di Racconigi; 2° la conservazione e la destinazione dei mobili e dell'arredamento del Castello di Racconigi e di quelli del « Palazzo reale » di Torino; 3° la salvezza dalle ingiurie del tempo e degli uomini, la conservazione e la destinazione della magnifica cappella juvaresca del Castello della Venaria; 4° la conservazione delle splendide sale del « Palazzo reale » di Torino, e, subito, per assicurarne la conservazione minacciata da imperfetti e pericolosissimi impianti elettrici, la conservazione dei capolavori contenuti nella quadreria sabauda, che, nel Palazzo della Accademia delle scienze, soggetto a scotimenti continui in conseguenza dell'intenso traffico stradale, soffrono continuo ed accelerato deperimento; 5° infine per conoscere la destinazione del Castello di Racconigi.

L'interrogante intende segnalare l'opportunità che ad eseguire l'inventario e a provvedere alla salvezza di oggetti e di edifici ricchi di interessi artistico e storico, non sia destinato personale amministrativo del Ministero delle finanze, perchè l'amministrazione demaniale non appare indicata a caricarsi la responsabilità di compiti che esigono sensibilità e preparazione specifiche; così si intende segnalare come l'amministrazione militare possa non avere alcuna preoccupazione di un gioiello artistico qual'è la Cappella del Juvara alla Venaria; edificio, forse il più bello, del migliore barocco piemontese, del tutto inutile ai fini militari, negletto da tutte le amminitrazioni, con quella manifesta irresponsabilità, purtroppo non rara, quando edifici od oggetti appartenenti al Demanio, diventano, nella pratica burocratica, numeri di inventario rappresentanti soltanto carichi passivi, privati di ogni

attivo valore intellettuale e di qualsiasi destinazione utile, là dove basterebbe alienare intelligentemente parte degli oggetti che vanno in continuo ed accelerato deperimento per avere quanto necessario per provvedere alla conservazione ed al collocamento migliore ai fini dell'istruzione e dell'educazione storica ed artistica di ricche collezioni e di magnifici edifici ed oggetti d'arte (668).

RISPOSTA. — All'inventario delle cose mobili ed immobili, facenti parte del compendio del Castello di Racconigi, si sta provvedendo da parte della Intendenza di finanza di Cuneo, la quale, per la valutazione stilistica e qualitativa degli oggetti mobili, si varrà della collaborazione della Soprintendenza alle gallerie di Torino.

Per quanto riguarda la destinazione del monumentale Castello di Racconigi, con il suo contenuto mobiliare, costituito dalla collezione iconografica sabauda e dall'arredamento ivi raccolto, è stata richiesta alla Direzione Generale del Demanio la consegna dell'edificio a questa Amministrazione, la quale si propone, a a suo tempo, di restituire al Palazzo medesimo quelle opere iconografiche e quei mobili trasferiti, in epoca relativamente recente, dal principe di Piemonte in altre sedi demaniali in dotazione della corona.

Per quanto attiene, poi, al Castello della Venaria, si fa presente che questa Amministrazione ha più volte sollecitato il Genio militare di Torino a dare immediato corso ai necessari restauri, appunto per ovviare a più gravi e forse irreparabili danni: l'Amministrazione militare, sino dal 1947, preoccupata delle pessime condizioni in cui detto castello si era ridotto in seguito ai danni causati dalla guerra, pel completo abbandono in cui venne lasciato durante il periodo della sedicente repubblica sociale e, soprattutto, per le depredazioni della popolazione locale, aveva preso in esame la possibilità di procedere ad una adeguata sistemazione di esso.

Senonchè, comportando i lavori per tale sistemazione un onere di parecchie diecine di milioni, le ristrettezze del bilancio non consentirono di provvedervi: vennero invece impartite disposizioni perchè, nei limiti delle disponibilità di bilancio, si provvedesse alla manutenzione del castello, rimasto in consegna al Ministero della difesa per ragioni di carattere funzionale, in quanto potrebbe essere utilizzato, come per il passato, quale sede di comandi militari.

Comunque, la questione relativa alla conservazione ed eventuale utilizzazione del Castello della Venaria è stata ora ripresa in esame da parte della Amministrazione militare al fine di stabilire la opportunità di conservare detto immobile per usi militari ovvero di dismetterlo al demanio dello Stato; ed, all'esito di tale esame, saranno adottate le decisioni del caso.

Circa la conservazione del Palazzo reale di Torino, questo Ministero è tornato recentemente a sollecitare il Ministero delle finanze, perchè l'edificio sia assegnato a questa Amministrazione, anzichè al Municipio o alla Prefettura di Torino, appunto per procedere ad una degna sistemazione dei locali e per allogare nei locali stessi – e precisamente nella cosidetta « manica lunga » – i capolavori della galleria sabauda, attualmente conservati nel Palazzo dell'Accademia delle scienze, il quale anche per le ragioni addotte dall'onorevole interrogante, è assolutamente inadatto ad accoglierli.

Il Ministro
GONELLA.

TALARICO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro* ad interim *dell'Africa italiana.* — Per conoscere se non siano maturati i termini onde far emettere da parte del Ministero del tesoro i duplicati di quei titoli di valore consolidato 5 per cento a favore di quei privati cittadini che nel 1942 si trovavano in Africa orientale ed avevano detti titoli in custodia od in deposito presso le banche locali, titoli che dette banche, giusto quanto disposto dalle Autorità governative, distrussero rilasciando però regolare ricevuta ai possessori dei medesimi. Bisogna tener conto che non solo non è stato mai loro pagato alcun interesse da quel tempo, ma molti di quei titoli a scadenza novennale scadranno proprio con la fine del corrente anno 1949 (872).

RISPOSTA. — La materia della ricostituzione dei titoli di Stato, sia al portatore che

nominativi o all'ordine, di ogni specie, distrutti a seguito di ordine delle competenti Autorità, è stata regolata, con portata generale, col decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1946, n. 229.

Detto decreto legislativo, all'articolo 2, stabilisce che sui titoli distrutti saranno corrisposti gli interessi maturati sino alla data dalla quale si inizia il godimento dei titoli rilasciati in sostituzione dei precedenti.

Effettivamente, nell'imminenza dell'occupazione (e cioè nel 1941) dei territori dell'Africa orientale italiana da parte delle truppe britanniche, il Ministero dell'Africa italiana, di concerto con quello delle finanze, impartì disposizioni al Governo generale affinchè fossero accentrati alla Banca d'Italia i titoli di Stato giacenti presso i vari istituti di credito e si provvedesse alla loro distruzione.

Da informazioni fornite dai funzionari del Tesoro rientrati dai suddetti territori, risulta che la distruzione dei titoli presso gli uffici della Banca d'Italia fu effettuata ad opera di apposite Commissioni che provvidero a redigere regolari verbali delle relative operazioni avendo cura di prendere nota anche dei singoli proprietari.

I verbali furono, in un primo tempo, accentrati presso la sede della Banca d'Italia di Asmara e successivamente trasmessi alla sede centrale dell'Istituto in Roma che ne curò l'inoltro al Ministero del tesoro – Direzione Generale del Debito pubblico – in applicazione, appunto, del decreto legislativo prima citato.

A questo Ministero risulta che alcuni interessati hanno già ricevuti i nuovi titoli e riscossi gli interessi maturati. Il ritardo in alcuni casi manifestatosi deve, probabilmente, attribuirsi alle formalità che la predetta Direzione Generale del Debito pubblico è tenuta ad adempiere o ad altre cause che questo Ministero non è in grado di precisare.

Più dettagliati ragguagli al riguardo potranno quindi, essere forniti dal Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato
BRUSASCA.

TERRACINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se si sia provveduto, e come, a rimettere gli Uffici giudiziari di Caltagirone nella condizione di normale funzionamento così che essi possano non soltanto dare corso ai procedimenti di nuova radicazione, ma anche e specialmente allo smaltimento dell'enorme arretrato che si riassume nelle seguenti cifre per il solo tribunale:

Processi penali in attesa di giudizio 893;
Processi penali in istruzione sommaria 1300;
Processi penali in istruzione formale 1504;
Procedimenti civili 983;
Vertenze agrarie 350;

e per sapere se sia ammissibile il comportamento del Presidente del tribunale stesso il quale, misconoscendo il diritto degli avvocati di quel Foro di avvalersi del mezzo dello sciopero per tutelare in uno gli interessi della Giustizia ed i propri, ha tentato di spezzarne l'azione ricorrendo all'applicazione intempestiva dell'articolo 131 del Codice di procedura penale relativo alla nomina dei difensori di ufficio (826).

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole Terracini che con la destinazione del Presidente del tribunale e con le applicazioni già disposte dal Primo Presidente della Corte di appello, l'arretrato esistente negli uffici giudiziari di Caltagirone potrà essere eliminato.

Circa la nomina di difensori di ufficio da parte del Presidente del tribunale non ho osservazioni da fare, trattandosi di facoltà riconosciuta dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

TESSITORI. – *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, di fronte alle moltissime denunzie di danni arrecati dalle truppe tedesche con pretese requisizioni militari – denunzie concentrate alla Ragioneria generale dello Stato e quivi giacenti – se non creda doveroso di mettere a disposizione mezzi adeguati per addivenire intanto alla liquidazione almeno di quelle denunzie che interessano artigiani, piccoli commercianti, provati per importi rela-

tivamente lievi e comunque superiori al milione (853).

RISPOSTA. — Per quanto concerne i danni arrecati dalle truppe tedesche con requisizioni militari, occorre distinguere fra requisizioni vere e proprie, effettuate con regolare precetto, e requisizioni così dette irregolari, consistenti in irregolari occupazioni di immobili ed in irregolari ed abusivi prelevamenti di cose mobili.

Per questa seconda categoria di requisizioni, che il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226, ha equiparato ai danni di guerra, esistono gli occorrenti stanziamenti di bilancio che consentono di concedere acconti ai colpiti, con le medesime modalità e limitazioni stabilite per i danni di guerra.

Invece per le requisizioni regolari, che si concretano in crediti dei privati verso la Germania, nessun provvedimento è stato sinora emanato.

Attualmente si concedono indennizzi – in base all'apposita legislazione – per le requisizioni operate dalle nostre autorità e – in forza delle clausole del Trattato di pace –, per quelle effettuate dalle Autorità alleate.

Il Sottosegretario di Stato
CIFALDI.

TESSITORI. – *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga doveroso ed opportuno disporre tempestivi provvedimenti affinchè vengano definitivamente esonerati da obblighi militari i giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 i quali, trovatisi negli ultimi anni di guerra soggetti alle coscrizioni, sia della sedicente repubblica sociale italiana, sia dello Stato legittimo, o a partecipare attivamente alla lotta partigiana, o precettati per il servizio coattivo del lavoro, dovrebbero ora rispondere nuovamente alla chiamata alle armi e quindi essere costretti ad abbandonare mestiere, studio o professione da poco iniziati o in via di tardivo compimento (854).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, si comunica che nessun provvedimento di carattere amministrativo inteso a dispensare definitivamente dall'obbligo del servizio di leva i giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 che, per motivi vari, abbiano sino ad oggi ottenuto il rinvio dalla chiamata alle armi, può essere preso da questa Amministrazione allo stato attuale della legislazione vigente in materia.

Nè sembra sussistere alcun fondato motivo per promuovere un provvedimento di legge di tal genere, dato che ormai tutti gli appartenenti alle classi 1923, 1924 e 1925 (compresi quelli che già prestarono servizio nella pseudo repubblica sociale italiana) hanno adempiuto ai propri obblighi di leva, eccezion fatta per i pochi giovani che hanno usufruito del rimando della chiamata al 26° anno di età, per motivi di studio.

Un provvedimento nei sensi richiesti dall'onorevole interrogante avrebbe, pertanto, il risultato di favorire ingiustificatamente un limitatissimo numero di giovani, i quali, d'altronde, hanno già ottenuto il beneficio di rimandare al 26° anno di età la prestazione del servizio militare.

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

TRIPEPI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Richiamandosi ad altra interrogazione rivoltagli il 20 agosto 1948 e alla vaga, incerta risposta seguitane, chiede di sapere dall'onorevole Ministro se ritenga opportuno, date le riprovevoli protezioni ministeriali, spontanee e procurate, a favore del Soprintendente alle antichità e belle arti di Reggio Calabria, prendere diretta visione delle quattro inchieste eseguite dai professori Foti e Castelli e dottor Lapogna del suo Ministero e dal professore Rotellini del Ministero delle finanze, adottare, di conseguenza, quei provvedimenti che di urgenza s'impongono a carico di questo inquieto funzionario; provvedimenti che non possono e non devono dopo più di due mesi essere ulteriormente dilazionati per il prestigio e il decoro di un importantissimo ufficio e anche perchè non è ammissibile e tollerabile che nell'esercizio di delicate funzioni siano mantenuti elementi responsabili di gravi sconvenienze e irregolarità e di rilevanti illeciti (759).

RISPOSTA. — In seguito ad inchieste eseguite da funzionari di questo Ministero presso la Soprintendenza alle Antichità di Reggio Calabria, si è ritenuto opportuno, prima di prendere dei provvedimenti a carico di alcuni dipendenti, attendere l'esito di ulteriori indagini che stavano per essere esperite da un Ispettore del Ministero del tesoro, al quale. peraltro, erano stati dati in visione gli atti delle precedenti inchieste.

In data 8 luglio corrente anno, il Ministero del tesoro provvide a far pervenire a questo dicastero la relazione del funzionario inquirente.

Con provvedimento del 20 luglio c. a., questo Ministero, avendo riscontrato, dall'esame di tali atti, elementi e fatti che eccedevano le attribuzioni di questa Amministrazione e che configuravano gli estremi per la denuncia alla Corte dei conti, provvide a denunciare a quel Procuratore Generale alcuni funzionari fra cui il Soprintendente alle antichità di Reggio Calabria, al quale si riferisce l'onorevole interrogante.

Di conseguenza, allo stato attuale, la questione è rimessa completamente all'esame e al giudizio del Magistrato suddetto affinchè sia proceduto a norma di legge.

Il Ministro
GONELLA.

TRIPEPI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* Per apprendere la ragione per la quale non si sia ancora provveduto al pagamento della somma accreditata dai funzionari della Pretura di Villa S. Giovanni per lavoro straordinario del bimestre novembre-dicembre 1947, per indennità di presenza dal 1° gennaio 1949 e per conguaglio per la presenza e lo straordinario dal 1° novembre 1948, e per conoscere se intenda disporre che tale pagamento si eseguisca al più presto, come già è avvenuto per quasi tutti i funzionari della Corte di appello di Catanzaro e per tutti quelli delle altre Corti (781).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che il compenso per il lavoro straordinario eseguito dal personale della pretura di Villa S. Giovanni nel bimestre novembre-dicembre 1947, le cui attestazioni sono pervenute al Ministero della Giustizia soltanto il 6 giugno 1949, è stato già liquidato e trasmesso dalla Ragioneria Centrale del Ministero alla Corte di Appello di Catanzaro, per il pagamento agli interessati con nota 1° ottobre 1949.

La liquidazione ed il pagamento del premio giornaliero di presenza e del conguaglio del detto premio e del compenso per lavoro straordinario in base alle nuove tariffe decorrenti dal 1° novembre 1948, vengono eseguiti dalla competente Corte di Appello con fondi accreditati dalla Ragioneria centrale.

I fondi medesimi sono stati accreditati alla Corte di appello di Catanzaro con ordini del 30 settembre scorso ad integrazione dei precedenti accreditamenti.

Il Ministro
CASSIANI.

TURCO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quali nuovi provvedimenti legislativi intenda proporre per portare rimedio alla grave situazione di sperequazione che si è creata per la svalutazione monetaria specialmente in rapporto ai contratti intesi ad assicurare il sostentamento personale di contraenti o beneficiari (840).

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole Turco che la svalutazione monetaria « specialmente in rapporto ai contratti intesi ad assicurare il sostentamento personale di contraenti e beneficiari » si riferisce ad una numerosa serie di rapporti di vario genere, che si estende da quelli tipicamente alimentari, ad altri di diversa natura giuridica, come i contratti di rendita vitalizia.

In questo complesso di rapporti, accomunati soltanto per l'indole dell'interesse che essi possono essere diretti a realizzare, occorre distinguere quelli che hanno per oggetto una prestazione alimentare *stricto sensu*. Anche quando la misura e il modo di corresponsione degli alimenti dovuti per legge siano stabiliti convenzionalmente il rapporto conserva la sua natura ed il suo fondamento, essendo inammissibili in materia transazioni o accordi novativi.

Pertanto i nostri tribunali hanno esattamente giudicato che, pure in caso di alimenti determinati contrattualmente, si applica la

disposizione dell'articolo 440 Codice civile che concerne, fra l'altro, il potere dell'autorità giudiziaria di aumentare la misura della prestazione alimentare già stabilita, quando sopravvengono mutamenti nelle condizioni economiche di una delle parti. Questa clausola *rebus sic stantibus* è certamente idonea a comprendere pure le ripercussioni della svalutazione monetaria. Le norme in vigore, dunque, già offrono, in materia di prestazione alimentare in senso stretto, i rimedi opportuni.

Per gli altri rapporti aventi per oggetto non un debito di valore, ma una prestazione pecuniaria, come, in particolare, le rendite vitalizie, una generale facoltà di revisione non mi sembra possibile, perchè contrasterebbe con il principio nominalistico, sancito dall'articolo 1277 del Codice civile, oltre che con quello della sicurezza delle contrattazioni con conseguenti gravi ripercussioni in tutta la vita economica del Paese.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

VARRIALE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non reputi equo ed opportuno estendere alle detenute negli istituti di prevenzione e di pena la facoltà di fumare da lunghi decenni concessa ai reclusi con l'osservanza di quelle stesse norme regolamentari all'uopo prescritte per questi ultimi, eliminando in tale guisa l'ingiustificata disparità di trattamento e gli inconvenienti che derivano per la disciplina e per la salute delle recluse dal loro fumare clandestino utilizzando della cartaccia e del crine sottratto ai propri giacigli (852).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole Varriale che in base all'articolo 248 del nuovo regolamento sugli Istituti di prevenzione e di pena, in corso di approntamento presso il Ministero della giustizia, l'uso del tabacco sarà consentito a tutti i detenuti maggiori degli anni diciotto senza distinzione di sesso.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

VARRIALE. – *Al Ministro degli affari esteri.*– Per conoscere se, in considerazione delle delicate funzioni affidate agli impiegati locali presso le rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica e del valido ausilio da essi prestato al personale di ruolo, non reputi equo adottare opportune provvidenze per definire lo stato giuridico ed il trattamento economico impiegatizio (865).

RISPOSTA. — Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati non di ruolo in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica, compresi nella qualifica di « impiegati locali » é regolato dal decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, tuttora in vigore, in base al quale è concesso agli impiegati stessi un vero e proprio stato giuridico, in tutto simile a quello degli impiegati avventizi presso le Amministrazioni centrali, ivi comprese:

la ripartizione in 4 categorie, secondo le mansioni ed i titoli di studio posseduti;

le maggiorazioni di famiglia e gli scatti quadriennali;

l'indennità di licenziamento, commisurata proporzionalmente agli anni di servizio.

Recentemente è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio, per la successiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e pubblicazione, uno schema di legge con il quale si propongono alcune modifiche al decreto legge 18 gennaio 1943, n. 23.

Lo schema di legge proposto, redatto dopo lunghe e laboriose trattative con il Ministero del tesoro, prevede notevoli miglioramenti, per il trattamento degli impiegati locali, ed ha tenuto conto sia dei miglioramenti concessi recentemente agli impiegati avventizi presso le Amministrazioni dello Stato sia delle richieste avanzate dalla categoria in sede sindacale.

Anzi le richieste formulate dalla categoria sono state sostanzialmente accolte.

Particolarmente notevole è il miglioramento previsto per l'indennità di quiescenza, che tiene conto delle speciali esigenze del personale non di ruolo in servizio all'estero.

Il provvedimento in parola, già concordato fra il Ministero degli Esteri e quello del tesoro

e la Presidenza del Consiglio, si trova attualmente all'esame del Consiglio di Stato, per il necessario parere.

Il Ministro
SFORZA.

VARRIALE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che anche la stazione di Terontola, centro importante per le diverse ramificazioni ferroviarie che vi confluiscono, sia provvista di una camera di sicurezza per i detenuti in traduzione, attualmente esposti, con i militi di scorta, in attesa delle coincidenze, ai rigori del clima stagionale, alle intemperie ed alla ingenerosa curiosità dei viaggiatori (886).

RISPOSTA. — L'Amministrazione ferroviaria non assegna di sua iniziativa locali nelle stazioni per i servizi di Pubblica sicurezza, ma, compatibilmente alla disponibilità dei locali stessi, vi provvede in base a richieste che le vengono rivolte, caso per caso, dalle Autorità competetenti.

Risulta peraltro che il 20 novembre u.s. il Comando carabinieri della Legione di Firenze ha rivolto a quel Capo Compartimento la richiesta di un locale nella stazione di Terontola da adibirsi a camera di sicurezza per i detenuti in traduzione; locale già esistente nel vecchio fabbricato viaggiatori più ampio di quello attuale.

Il predetto Capo Compartimento sta esaminando il modo più opportuno di venire incontro alla richiesta che sarà favorevolmente accolta.

Il Ministro
CORBELLINI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.